

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 21 settembre 2011

*Prezzo € 5,70
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 16 settembre 2011, n. 8.

Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali.

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 16 settembre 2011, n. 8.

Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 30 e 40 dello Statuto regionale, individua le azioni e gli interventi strategici di semplificazione amministrativa, di riordino e di semplificazione del complesso normativo regionale al fine di favorire lo sviluppo, la competitività, la crescita economica e l'innovazione anche tecnologica del sistema produttivo regionale nonché le azioni e gli interventi strategici che potenziano l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei rapporti con i cittadini o le imprese.

2. La Regione, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale, assicura la qualità della normazione al fine di migliorare la trasparenza e l'efficienza dell'azione amministrativa e valutarne gli effetti nei confronti di cittadini e imprese.

3. La presente legge definisce, altresì, gli obiettivi, i criteri, le modalità e gli strumenti necessari per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale stabiliscono, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalità e gli strumenti per il miglioramento della qualità della normazione.

**Art. 2
(Semplificazione amministrativa)**

1. Sono obiettivi della semplificazione amministrativa:

a) la rimozione e la significativa riduzione degli

adempimenti amministrativi e dei relativi costi a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni compatibilmente con le esigenze di tutela del pubblico interesse e di salvaguardia dei beni comuni;

b) la effettiva riduzione dei tempi burocratici;

c) l'innovazione tecnologica e la massima diffusione di strumenti telematici nei rapporti fra i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni.

**Art. 3
(Piano triennale
di semplificazione amministrativa)**

1. La Giunta regionale adotta con cadenza triennale un Piano di semplificazione amministrativa da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

2. Il Piano triennale di cui al comma 1 definisce le linee guida, procede alla ricognizione delle leggi oggetto di riordino normativo, definisce le modalità organizzative e tecnologiche per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui al presente Titolo. Contiene altresì le modalità di verifica e controllo sullo stato di avanzamento e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati.

3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di avanzamento del Piano e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi.

**CAPO II
ONERI AMMINISTRATIVI E INTERVENTI DI RIORDINO E
SEMPLIFICAZIONE DI CARATTERE GENERALE**

**Art. 4
(Misurazione degli oneri amministrativi)**

1. La Giunta regionale, sulla base delle linee guida contenute nel Piano di semplificazione di cui all'articolo 3, definisce un programma per la misurazione

annuale degli oneri amministrativi derivanti da obblighi procedurali e informativi nelle materie affidate alla competenza legislativa della Regione, anche con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva non inferiore al venticinque per cento, come stabilito dall'articolo 9 dell'Accordo Stato-Regioni-Autonomie locali del 29 marzo 2007 in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007.

2. Gli oneri amministrativi ridotti ai sensi del comma 1 non possono essere reintrodotti, neanche in forma indiretta, nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, delle agenzie e degli enti strumentali regionali, nonché degli altri organismi comunque denominati, controllati dalla Regione.

3. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia, dà attuazione alle disposizioni del presente articolo.

4. La Giunta regionale può prevedere forme incentivanti al fine di favorire la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi concernenti i procedimenti degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia ordinamentale.

Art. 5

(Testi unici per il riordino normativo e la semplificazione amministrativa)

1. Anche sulla base degli esiti della misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 4 e delle previsioni del Piano di cui all'articolo 3, ai fini del riordino normativo e della semplificazione procedimentale e provvedimentale, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 dello Statuto regionale, a redigere e a presentare al Consiglio regionale progetti di testo unico, nel rispetto dei termini assegnati nell'Allegato A alla presente legge, nelle seguenti materie:

- a) agricoltura;
- b) artigianato e industria;
- c) commercio;
- d) turismo;
- e) governo del territorio;
- f) sanità e servizi sociali.

2. La Giunta regionale, nell'ambito del progetto di riordino normativo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) divieto di apportare modifiche di ordine sostanziale, ad eccezione di quelle assolutamente necessarie ed indispensabili per perseguire i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 6. Tali modifiche devono essere indicate analiticamente dalla Giunta regionale nella relazione di accompagnamento e adeguatamente motivate;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, nonché adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo, comprese le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme anche al fine di adeguare le espressioni superate al lessico corrente;

d) aggiornamento dell'indicazione di organi o uffici rispetto a una loro nuova denominazione o in relazione a una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni;

e) eliminazione di ridondanze e modifiche alle di-

sposizioni unificate necessarie per rispettare principi desumibili dalle sentenze della Corte Costituzionale;

f) aggiornamento dei rinvii ad altre disposizioni che non corrispondono più allo stato della legislazione;

g) racchiudere l'intera disciplina legislativa regionale vigente nella materia o nel settore cui è dedicato. Il settore o la materia di intervento devono essere delimitati in modo preciso e puntuale al fine di evitare eventuali interferenze con altri settori o materie;

h) provvedere, con effetto dalla propria entrata in vigore, ad abrogare espressamente, elencandole in modo distinto in un articolo finale, le eventuali disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate;

i) individuare le disposizioni vigenti non abrogate espressamente dal testo unico che mantengono l'efficacia propria e che sono indicate in un apposito articolo;

l) provvedere all'adeguamento della disciplina sostanziale, organizzativa e procedimentale allo sviluppo delle tecnologie informatiche.

Art. 6

(Principi e criteri direttivi per la semplificazione procedimentale e provvedimentale)

1. Per quanto concerne la semplificazione procedimentale e provvedimentale, la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alle dimensioni ed alla tipologia di attività svolta dal destinatario della funzione amministrativa da semplificare, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, ed atti ampliativi comunque denominati, nonché di adempimenti amministrativi e di procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alle dimensioni ed alla tipologia di attività svolta dal destinatario della funzione amministrativa da semplificare. Nel procedere alla eliminazione si tiene conto delle ricadute in ordine agli interessi pubblici della sicurezza pubblica, della salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, della tutela dell'igiene, della salute, della pubblica incolumità, della tutela dei consumatori e di eventuali disposizioni ostative derivanti dall'ordinamento comunitario ed in ogni modo della tutela dei beni comuni;

c) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso, concessione traslativa e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con la segnalazione certificata di inizio attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente, corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste. A tal fine si procede all'estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati, nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

d) promozione di interventi diretti a consentire agli operatori economici di avvalersi delle certificazioni ambientali e delle certificazioni di qualità, nei limiti dell'oggetto specifico di ciascuna di esse, in sostituzione delle ispezioni o verifiche amministrative nei procedimenti di competenza regionale. Le prerogative ispettive o di verifica riconosciute ai competenti organi amministrativi per gli aspetti non direttamente connessi al campo di applicazione della certificazione stessa sono inalterate e vengono previsti adeguati strumenti di verifica e controllo successivi;

e) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli strettamente connessi o strumentali e complementari concernenti materie di competenza regionale, in modo da ridurre il numero delle fasi e dei tempi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei secondo il principio di unicità del procedimento e di unificazione delle competenze in capo ad un unico soggetto.

2. Nelle materie di legislazione concorrente la Giunta regionale si attiene al rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale di settore.

Art. 7

(Sussidiarietà orizzontale)

1. La Giunta regionale, in applicazione dei criteri e dei principi direttivi di cui agli articoli 5 e 6, tiene conto della sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 16, comma 3 dello Statuto regionale.

Art. 8

(Modalità e procedure per l'approvazione dei testi unici)

1. La Giunta regionale, prima di adottare ciascun progetto di testo unico di riordino e di semplificazione, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale, acquisisce il parere vincolante della Commissione consiliare competente. Il termine assegnato per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale del progetto di testo unico è sospeso durante la fase di acquisizione necessaria del parere. Decorso sessanta giorni dall'acquisizione della richiesta del parere, la Giunta regionale può adottare in via definitiva il progetto di testo unico di riordino e di semplificazione.

2. Il termine di sessanta giorni per rendere il parere da parte della Commissione consiliare competente di cui al comma 1 resta sospeso durante la sessione di bilancio come disciplinata dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

3. Preliminarmente all'approvazione del testo unico da parte del Consiglio regionale, i progetti predisposti dalla Giunta regionale sono esaminati ai fini del rispetto delle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 ed in particolare del parere vincolante di cui al comma 1, dalla struttura operante all'interno del processo legislativo e l'esito dell'esame viene rimesso alla Commissione consiliare competente.

Art. 9

(Riordino del sistema normativo regionale)

1. La Regione attua periodicamente il riordino e la semplificazione normativa ai sensi dell'articolo 39, comma 2 dello Statuto regionale anche attraverso l'abrogazione espressa di atti normativi implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.

CAPO III

SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Art. 10

(Servizi infrastrutturali regionali per l'amministrazione digitale)

1. La Regione promuove e favorisce l'esercizio dei diritti per l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese, nel rispetto del disposto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), garantendo i servizi infrastrutturali abilitanti per l'erogazione di servizi applicativi e telematici da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio, compresi i servizi per la sicurezza, l'identità digitale e la cooperazione applicativa, che costituiscono la "community network regionale" a standard del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

2. La Regione opera per servizi integrati più efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese sul territorio regionale concludendo, a tal fine, specifici accordi di collaborazione anche con le amministrazioni centrali, con le loro sedi sul territorio regionale nonché con le altre regioni e le province autonome.

3. La realizzazione di quanto previsto nel presente articolo costituisce svolgimento di funzioni istituzionali.

Art. 11

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano:

a) alla Regione, alle agenzie e agli enti strumentali regionali, nonché agli altri organismi comunque denominati, controllati dalla medesima;

b) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano, altresì, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli stessi:

a) agli enti locali, ai loro consorzi e associazioni;

b) alle agenzie ed altri organismi dipendenti o strumentali degli enti locali;

c) ai concessionari di servizi pubblici regionali e locali e ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.

3. Il Consiglio regionale attua i principi del presente Capo nell'ambito della propria autonomia.

Art. 12

(Promozione dei servizi telematici e dell'identità digitale regionali)

1. Al fine di assicurare a cittadini e imprese facilità ed uniformità nell'accesso ai servizi telematici forniti dai soggetti di cui all'articolo 8, la Regione mette a disposizione, concorre alla messa a sistema delle banche dati e promuove l'impiego dei servizi infrastrutturali per l'identità digitale che possono contenere, altresì, il profilo assegnato di utilizzazione dei servizi operanti sulle infrastrutture della community network regionale.

2. La Regione assicura l'accesso ai servizi telematici

e l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte di cittadini e imprese, anche attraverso appositi accordi con gli ordini professionali e le associazioni di categoria.

3. La Regione promuove l'implementazione di servizi telematici, la partecipazione e l'accesso ai procedimenti in via telematica, l'utilizzo della PEC e della cooperazione applicativa da parte dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 13

(Utilizzo della telematica nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni)

1. I soggetti di cui all'articolo 11 utilizzano la PEC o l'interscambio diretto tra sistemi informatici, via cooperazione applicativa, per tutte le comunicazioni con altre pubbliche amministrazioni.

2. A partire dal 1 luglio 2012 i soggetti di cui all'articolo 11 utilizzano esclusivamente la PEC implementando l'interoperabilità del protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)).

3. A partire dal 1 dicembre 2012 i soggetti di cui all'articolo 11 utilizzano esclusivamente la cooperazione applicativa, o altre modalità telematiche per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi, negli specifici settori definiti con le deliberazioni di cui all'articolo 19.

4. Decorso il termine di cui al comma 2 e quello di cui al comma 3, nei settori definiti ai sensi dello stesso comma 3, l'amministrazione regionale non considererà ricevibili documenti pervenuti con modalità diverse da quelle telematiche.

Art. 14

(Razionalizzazione ed usabilità dei siti istituzionali)

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 1 razionalizzano ed adeguano i propri siti istituzionali e, in generale, il sistema dei servizi telematici per cittadini e imprese, a principi di accessibilità, elevata fruibilità e reperibilità delle informazioni, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità e omogeneità dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento alla tutela dei diritti di accesso ed uso di tali siti e servizi da parte delle persone diversamente abili.

2. La Regione promuove intese ed accordi con i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2 per il perseguimento degli stessi scopi di cui al comma 1.

Art. 15

(Diffusione e riutilizzo dei dati pubblici)

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 1 favoriscono la diffusione ed il riutilizzo dei propri documenti e dati pubblici, ovvero conoscibili da chiunque, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n) del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico).

2. Per dare massima diffusione ai dati pubblici la Regione e i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1

implementano nei propri siti istituzionali un repertorio dei documenti e dati pubblici resi disponibili gratuitamente a cittadini e imprese da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio per mezzo dei rispettivi siti istituzionali.

Art. 16

(Banche dati di interesse regionale)

1. La Regione individua le banche dati di interesse regionale e favorisce la formazione complessiva di un sistema di banche dati coordinate secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.

Art. 17

(Utilizzo della telematica per la trasparenza)

1. In un'ottica di trasparenza del sistema pubblico regionale, a partire dal 1 gennaio 2012 i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1 pubblicano periodicamente, con cadenza comunque non inferiore al mese, nella sezione "pubblicità legale" del proprio sito istituzionale l'elenco completo degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza ed il testo integrale di atti e provvedimenti per i quali la pubblicazione ha effetto di pubblicità legale. La ricerca sulle informazioni pubblicate è resa disponibile secondo criteri di selezione basati quantomeno su numero, data, parola chiave, oggetto dell'atto e ufficio di riferimento.

2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle rispettive competenze, pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti che l'interessato ha l'obbligo di produrre a corredo dell'istanza, con la sola eccezione degli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza sia prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana o sul Bollettino ufficiale della Regione. In caso di mancato adempimento non sarà possibile respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e dovrà invitarsi l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo precedente è nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal presente comma è, altresì, valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

3. A partire dal 1 luglio 2012, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1 garantiscono, attraverso modalità telematiche e ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 82/2005, l'esercizio del diritto di accesso ai testi integrali degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza.

4. A partire dalla stessa data indicata nel comma 3, i soggetti di cui all'articolo 11 rendono disponibile alle altre pubbliche amministrazioni, ed ai privati attraverso modalità telematiche e ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 82/2005, la consultazione diretta dei testi integrali degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza, restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

Art. 18

(Fondo per lo sviluppo dell'amministrazione digitale e la semplificazione amministrativa)

1. Al fine di incentivare quanto previsto dai Capi II e III del presente Titolo, la Regione istituisce un Fondo per lo sviluppo dell'amministrazione digitale e la semplificazione amministrativa, allo scopo di finanziare progetti presentati da parte di enti locali territoriali, favorendo le iniziative in forma associata e le buone pratiche.

2. I progetti di cui al comma 1 finanziati devono riguardare trasformazioni organizzative di impatto rilevante e misurabile sulla semplificazione e sulla fruibilità dei servizi con modalità innovative in risposta ai bisogni di cittadini e imprese e per la riduzione degli oneri amministrativi.

3. I progetti finanziati devono prevedere il riutilizzo delle buone pratiche già in atto e l'impiego dei servizi infrastrutturali regionali. Non è finanziabile lo sviluppo o l'acquisizione di *software* e di *hardware*.

4. Per le strutture della Giunta regionale sono promosse, nell'ambito del sistema di valutazione delle *performance*, forme di incentivazione a favore delle iniziative per gli scopi del presente Capo.

5. La Giunta regionale fissa, con proprio atto, le condizioni per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, attraverso una commissione di valutazione dei progetti, formata da rappresentanti regionali e degli enti locali designati dal Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 19

(Attuazione)

1. La definizione di tempi, modalità e *standard* per l'attuazione di quanto previsto dal presente Capo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 3, è adottata entro il 31 maggio 2012 con una o più deliberazioni della Giunta regionale.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 definiscono, altresì, le modalità di sperimentazione nel primo periodo di applicazione.

CAPO IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 20

(Termini del procedimento)

1. Nel caso in cui consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, il procedimento si conclude mediante l'adozione di un provvedimento espresso, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso.

2. I procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa regionale si concludono entro il termine di trenta giorni.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento individua le deroghe al termine di cui al comma 2. Dette deroghe non possono comunque superare il termine di conclusione di novanta giorni. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministra-

tiva, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini superiori ai novanta giorni, il limite massimo non può comunque superare i centottanta giorni.

4. Nei casi in cui è prevista l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda sospende i termini per la conclusione del procedimento. Il responsabile del procedimento accerta l'effettiva ricezione della comunicazione da parte del destinatario. Tali termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, alla scadenza del termine indicato nella comunicazione.

5. Gli enti locali, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, disciplinano i procedimenti amministrativi di propria competenza in coerenza con le disposizioni di cui al presente Titolo.

6. Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9 della l. 241/1990, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge.

Art. 21

(Riduzione dei termini correlata al possesso di determinate certificazioni)

1. Nei casi in cui, conformemente a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, i termini per la conclusione dei procedimenti siano superiori a trenta giorni, essi si riducono di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore in favore delle:

a) organizzazioni registrate, almeno da un anno, secondo le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;

b) organizzazioni in possesso di certificazioni, almeno da un anno, attestanti il rispetto degli *standard* UNI EN ISO 14001:2004 e la certificazione BS OH-SAS 18001:2007, rilasciati da Organismi di certificazioni accreditati dall'Ente unico nazionale per l'accreditamento (ACCREDIA);

c) organizzazioni in possesso di certificazioni, almeno da un anno, attestanti il rispetto degli *standard* UNI EN ISO 9001:2008, *standard* UNI EN ISO 14001:2008 rilasciati da Organismi di certificazioni accreditati dall'Ente unico nazionale per l'accreditamento (ACCREDIA);

d) organizzazioni che hanno ottenuto, almeno da un anno, per almeno uno dei propri prodotti o servizi, il marchio ECOLABEL di cui al regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, ovvero il marchio ECOLABEL EU di cui al Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE).

2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

Art. 22

(Decorrenza dei termini)

1. Nei procedimenti amministrativi a istanza di parte, il termine decorre dal giorno in cui la domanda perviene al protocollo informatico dell'amministrazione titolare del potere di provvedere, purché l'istanza risulti completa dal punto di vista formale e contenga tutta la documentazione necessaria, così come risultante dagli elenchi pubblicati ai sensi dell'articolo 17, comma 2.

2. Il responsabile del procedimento è tenuto a verificare la completezza dell'istanza nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della medesima.

3. Entro il termine di cui al comma 2 il responsabile del procedimento è tenuto a richiedere le eventuali integrazioni istruttorie. In tale evenienza è assegnato all'istante un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per provvedere all'integrazione.

4. L'integrazione istruttoria può essere richiesta una sola volta ed ha effetto sospensivo. Il responsabile del procedimento accerta l'effettiva ricezione della richiesta di integrazione istruttoria da parte del destinatario.

5. In caso di sospensione il termine riprende a decorrere dal momento della produzione delle integrazioni richieste. Nel caso in cui l'integrazione istruttoria non avvenga nel termine assegnato, l'effetto sospensivo viene meno determinando la prosecuzione del procedimento sulla base della documentazione agli atti.

6. Qualora il procedimento sia avviato d'ufficio, il termine decorre dal compimento del primo atto d'impulso.

7. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per la struttura competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 23

(Indennizzo da ritardo)

1. La Regione, per i procedimenti amministrativi di propria competenza, in caso di inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento è tenuta a corrispondere all'interessato che ne faccia richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita nella misura di 70,00 (settanta) euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 2.000,00 (duemila) euro. Resta salvo, per l'interessato, il diritto al risarcimento in conformità con quanto previsto dall'articolo 2-bis della l. 241/1990.

2. L'istanza è presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento alla Direzione regionale competente in materia di risorse umane, finanziarie e strumentali.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle agenzie, agli enti strumentali regionali e agli altri organismi comunque denominati, controllati dalla Regione che individuano la struttura competente a corrispondere l'indennizzo di cui al comma 1, ai sensi delle rispettive norme di organizzazione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono comunicate all'interessato contestualmente alla comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, al fine di garantirne l'attuazione.

Art. 24

(Informazione e partecipazione)

1. L'attività dei soggetti di cui all'articolo 11 è retta da criteri di imparzialità, efficienza, qualità, efficacia ed economicità, nonché da quelli di pubblicità e trasparenza e dei principi dell'ordinamento comunitario.

2. Al fine di garantire l'effettiva partecipazione ai procedimenti amministrativi delle persone fisiche e giuridiche, in forma singola o associata, tutti i soggetti di cui all'articolo 11 sono tenuti ad assicurare la massima conoscibilità della propria attività.

3. La Regione promuove iniziative volte a rimuovere gli ostacoli, di ordine economico, sociale, culturale e tecnologico, che impediscono la partecipazione dei cittadini, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

Art. 25

(Diritto di accesso agli atti e ai documenti)

1. La Regione riconosce e garantisce il diritto di accedere ad atti, documenti e informazioni nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati con particolare riferimento al diritto alla riservatezza.

2. Il diritto di accesso, fatte salve le ipotesi di segretezza e riservatezza di cui all'articolo 24 della l. 241/1990, è garantito a tutti coloro che ne fanno richiesta, salvo il solo rimborso delle spese eventualmente sostenute per la riproduzione, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1. Sono altresì tenuti a garantire il diritto di accesso ad atti, documenti e informazioni, nell'ambito delle loro competenze e nei limiti dei rispettivi ordinamenti, anche gli enti locali, i loro consorzi e associazioni, enti, istituzioni, aziende, società, agenzie, organismi comunque denominati, controllati, vigilati o partecipati dagli enti locali, nonché i concessionari di servizi pubblici locali.

3. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 2 sono introitate al capitolo 2800 del bilancio regionale, U.P.B. 3.01.004.

4. La Regione disciplina, con proprio regolamento, le modalità di esercizio del diritto di accesso, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 24 della l. 241/1990.

5. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. La Regione riconosce e favorisce il diritto di accesso come diritto dell'individuo ed interesse della collettività alla trasparenza dell'azione amministrativa ed al controllo democratico diffuso, con particolare riferimento alla destinazione ed all'utilizzo delle risorse pubbliche.

Art. 26

(Promozione della trasparenza amministrativa)

1. La Regione e gli altri soggetti di cui all'articolo 11 promuovono tutte le opportune iniziative al fine di assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi, in particolare favorendo la circolazione, la diffusione, la conoscibilità e l'accesso, a costi ragionevoli, alle informazioni detenute ed elaborate dalle pubbliche amministrazioni, anche mediante l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. La Regione e gli altri soggetti di cui all'articolo 11 assicurano la conoscibilità di tutti gli atti e i provvedi-

menti a rilevanza esterna attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto dei casi di esclusione di cui all'articolo 24 della l. 241/1990.

3. Il regolamento di cui all'articolo 25, comma 4, disciplina forme di ricorso amministrativo a tutela del diritto di accesso e del diritto all'informazione previsti dalla presente legge, assicurando l'indipendenza di giudizio dei soggetti chiamati a decidere sui ricorsi.

CAPO V

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 27

(Semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali territoriali, delle agenzie, degli enti strumentali regionali e degli altri organismi comunque denominati, controllati dalla Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

CAPO VI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 28

(Responsabile del procedimento amministrativo)

1. Responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente responsabile della struttura competente per materia, ove non sia direttamente stabilito per legge o per regolamento.

2. Il dirigente, nell'ambito della propria struttura organizzativa, assegna al titolare della posizione organizzativa strutturata competente per materia, la responsabilità dei relativi procedimenti amministrativi.

3. La posizione organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento, nonché i contenuti di cui all'articolo 20, sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 della legge 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla Regione e agli enti, agenzie e organismi comunque denominati, controllati dalla medesima.

5. I nominativi dei responsabili dei procedimenti amministrativi sono pubblicati nel sito istituzionale della Regione, con l'indicazione della relativa PEC.

6. Il regolamento di cui all'articolo 25, comma 4 individua per ciascun procedimento la posizione organizzativa responsabile. Se il procedimento è articolato in una pluralità di endo-procedimenti di competenza di più di una posizione organizzativa viene, comunque, individuata la posizione organizzativa che ne è complessivamente responsabile. Quest'ultima, per ac-

quisire gli atti conclusivi dei vari endo-procedimenti, si avvale della conferenza di servizi interna di cui all'articolo 37.

Art. 29

(Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti necessari all'emanazione del provvedimento, nel rispetto dei termini di cui al presente capo;

b) accerta fatti e condizioni, assume iniziative e misure occorrenti ad un rapido e puntuale svolgimento dell'istruttoria;

c) chiede, ove necessario, la regolarizzazione o l'integrazione della domanda, della documentazione e delle dichiarazioni prodotte, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 22;

d) può esperire accertamenti tecnici, ispezioni e ordinare esibizioni documentali;

e) indice, qualora ne abbia la competenza, la conferenza di servizi di cui al Capo VII ovvero ne propone l'indizione al soggetto competente;

f) provvede alle comunicazioni, alle notificazioni, alle pubblicazioni e ad ogni altro adempimento previsto da leggi o regolamenti;

g) cura gli adempimenti connessi al diritto di accesso;

h) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

2. Qualora il procedimento comprenda fasi di competenza funzionale proprie di altre strutture interne, il responsabile del procedimento richiama nel documento istruttorio le risultanze e le argomentazioni formulate per iscritto dalle altre strutture competenti. Il medesimo vigila sull'andamento delle fasi che non rientrano nella sua diretta competenza presso le strutture competenti, dando impulso all'azione amministrativa.

3. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze istruttorie condotte da questo, se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

CAPO VII

DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Art. 30

(Conferenza di servizi)

1. Il presente Capo disciplina le conferenze di servizi promosse dalla Regione, dalle agenzie, dagli enti strumentali regionali e dagli altri organismi comunque denominati, controllati da quest'ultima, nonché dagli enti locali territoriali.

2. La Regione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 29, comma 2 ter della l. 241/1990, disciplina la conferenza di servizi come strumento per una più semplice e rapida conclusione del procedimento, una valutazione unitaria dei diversi interessi pubblici coinvolti e un equo temperamento tra questi e gli interessi dei soggetti privati, favorendo altresì la collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte e la partecipazione dei cittadini.

Art. 31

(Ricorso alla conferenza di servizi)

1. La conferenza di servizi costituisce una modalità generale di semplificazione dell'azione amministrativa cui l'amministrazione procedente ricorre, nelle fasi preliminare, istruttoria e decisoria del procedimento amministrativo qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento stesso.

2. Alla conferenza di servizi, ove non diversamente previsto dal presente Capo o da altre leggi regionali, si applicano le disposizioni pertinenti previste dalla l. 241/1990.

Art. 32

(Convocazione della conferenza di servizi)

1. La conferenza di servizi è convocata esclusivamente mediante PEC e la prima riunione si tiene entro dieci giorni dalla data di convocazione, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione procedente, in caso di particolare complessità dell'istruttoria e comunque entro venti giorni dalla convocazione stessa.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza contiene l'esatta indicazione dell'argomento oggetto della riunione. Entro e non oltre i successivi tre giorni dal ricevimento della convocazione, le amministrazioni interessate possono richiedere l'effettuazione della riunione in una data diversa. In tale caso l'amministrazione procedente fissa una nuova data, comunque entro e non oltre i cinque giorni successivi alla prima. La nuova data richiesta può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso che la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale.

3. Della convocazione della conferenza è data notizia nel sito istituzionale dell'amministrazione procedente.

Art. 33

(Svolgimento dei lavori)

1. Alla conferenza è invitato e può partecipare, senza diritto di voto, il soggetto proponente il progetto o l'istanza dedotta in conferenza, anche assistito da propri consulenti.

2. La conferenza assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del rappresentante dell'amministrazione procedente.

3. Nella prima riunione della conferenza le amministrazioni convocate fissano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i trenta giorni, fatte salve le seguenti ipotesi:

a) quando il termine sia diversamente stabilito dalla normativa vigente;

b) quando la conferenza determini motivatamente un termine diverso, comunque non superiore a novanta giorni;

c) quando debba essere acquisita la valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 4 della l. 241/1990.

4. In sede di conferenza possono essere richiesti, per una sola volta, chiarimenti o ulteriore documentazione ai proponenti dell'istanza, da fornire entro il termi-

ne di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine la conferenza prosegue comunque i propri lavori.

5. Per le attività ad alto rischio ambientale o che hanno impatto rilevante su beni costituzionalmente protetti, al fine di una congrua analisi procedurale dei rischi, in sede di conferenza possono essere richiesti entro un limite massimo di due volte ulteriori chiarimenti e documentazione ai proponenti dell'istanza, da fornire entro il termine di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine la conferenza prosegue comunque i propri lavori.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il termine per la chiusura dei lavori della conferenza si intende sospeso.

7. Gli esiti delle conferenze promosse dalla Regione, dalle agenzie, dagli enti strumentali regionali, dagli altri organismi comunque denominati controllati dalla medesima, dalle Province e dai Comuni, sono pubblici e sono pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.

Art. 34

(Partecipazione alla conferenza)

1. Alla conferenza di servizi partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni convocate legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione di appartenenza.

2. Alla conferenza partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascun concessionario, gestore o incaricato di pubblico servizio, nei cui confronti le determinazioni assunte nella conferenza sono destinate a produrre effetti. A tal fine l'amministrazione procedente trasmette a questi ultimi la convocazione.

3. I soggetti di cui al comma 2, nonché i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica, entro quindici giorni dalla notizia di cui al comma 4, in relazione alle quali la conferenza si pronuncia.

4. La Regione, le agenzie, gli enti strumentali regionali e gli altri organismi comunque denominati dalla medesima controllati, nonché gli enti locali territoriali pubblicano sul proprio sito istituzionale, al fine di consentire la partecipazione di cui al comma 3, la notizia dell'avvenuta indizione della conferenza.

Art. 35

(Rappresentante della Regione nelle conferenze)

1. Nelle conferenze di servizi convocate dalla Regione, la medesima è rappresentata dal dirigente della struttura responsabile del procedimento amministrativo interessato, o da suo delegato.

2. Nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni precedenti la Regione è rappresentata dal dirigente della struttura responsabile del procedimento amministrativo interessato, o da suo delegato.

3. Qualora nella conferenza di servizi convocata dalla Regione siano interessati più procedimenti amministrativi regionali la Direzione o le Direzioni competenti in materia determinano la posizione unitaria e individuano il rappresentante della Regione tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti.

4. Qualora nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni precedenti siano interessati più procedimenti amministrativi regionali la Direzione o le Direzioni competenti in materia determinano la posizione unitaria della Regione e individuano il rappresentante della Regione tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, sulla base dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti.

Art. 36

(Dissenso e assenso condizionato)

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate è manifestato, a pena di inammissibilità, nella conferenza di servizi, è congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. L'amministrazione convocata può manifestare il proprio assenso condizionandolo all'accoglimento di specifiche prescrizioni. Se le prescrizioni non sono accolte dalla conferenza l'assenso condizionato equivale al dissenso di cui all'articolo 14-quater della l. 241/1990.

Art. 37

(Conferenza interna di servizi della Regione)

1. Al fine di garantire la speditezza dell'azione amministrativa, il responsabile del procedimento, qualora debba acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti comunque denominati da parte di altre strutture organizzative della Regione, indice una conferenza interna di servizi fra le strutture interessate.

2. La convocazione della conferenza interna avviene in via telematica e deve pervenire alle strutture interessate almeno cinque giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria.

3. Alla conferenza di cui al comma 1 partecipano i responsabili delle strutture regionali interessate o loro delegati.

4. La determinazione conclusiva della conferenza interna sostituisce gli atti di cui al comma 1.

Art. 38

(Conferenza di servizi telematica)

1. La Regione in coerenza a quanto previsto dall'articolo 18, promuove lo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi fornendo i servizi infrastrutturali ed applicativi, con particolare riguardo ai piccoli comuni. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del presente articolo.

Art. 39

(Obbligo di convocazione della conferenza di servizi telematica)

1. La conferenza di servizi in via telematica è obbligatoriamente convocata dal responsabile del procedimento della Regione o delle agenzie, degli enti strumentali regionali e degli altri organismi comunque denominati dalla medesima controllati, nonché dal responsabile del procedimento dell'ente territoriale locale competente all'adozione del provvedimento fi-

nale, quando è necessario acquisire intese, concerti, pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, non soggetti a forme di semplificazione e, comunque, riguardanti, gli interessi di cui all'articolo 20, comma 4 della l. 241/1990.

2. Per i procedimenti ad istanza di parte, decorsi dieci giorni dalla presentazione della domanda alla struttura competente, il responsabile del procedimento, ove non ravvisi l'incompletezza o l'irregolarità della richiesta medesima, ha l'obbligo di convocare la conferenza di servizi in via telematica ai sensi e per gli effetti del comma 1. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ravvisi, invece, l'incompletezza o l'irregolarità dell'istanza, detto obbligo decorre scaduti dieci giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

CAPO VIII

SPORTELLO UNICO

PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E PER L'ATTIVITÀ EDILIZIA - SUAPE

Art. 40

(Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia - SUAPE)

1. Il presente Capo provvede all'adeguamento della disciplina dello Sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2. Dall'entrata in vigore della presente legge lo Sportello unico per l'edilizia di cui al comma 1 è denominato Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia - SUAPE.

3. Nel caso in cui leggi, regolamenti o altri provvedimenti regionali fanno riferimento allo Sportello unico per l'edilizia o allo Sportello unico per le attività produttive, dall'entrata in vigore della presente legge, esso deve intendersi riferito allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia - SUAPE.

4. Il SUAPE costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

5. Il SUAPE svolge anche i compiti e le attività previsti dall'articolo 5 della l.r. 1/2004.

6. Il SUAPE è la struttura organizzativa responsabile del procedimento unico ferme restando le competenze e l'autonomia delle singole amministrazioni, nell'attribuzione delle responsabilità provvedimentali e dei singoli procedimenti, ivi compreso il potere di vigilanza e controllo e sanzionatorio.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la normativa vigente.

Art. 41

(Portale regionale dello Sportello unico)

1. La Regione promuove il Portale regionale dello Sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.

2. Il Portale regionale dello Sportello unico realizza la uniformazione e interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l'insediamento, l'avvio e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale.

3. Il Portale regionale dello Sportello unico e i relativi servizi sono messi a disposizione dei Comuni singoli o associati che gestiscono lo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia - SUAPE, nonché dei cittadini, delle imprese, dei professionisti e delle loro associazioni.

4. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al Portale di cui al comma 1, da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate dalla Giunta regionale con apposito regolamento.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione alle competenze esclusive statali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione e ai fini dell'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche.

Art. 42

(Banca dati regionale SUAPE)

1. Nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 82/2005, e in armonia con quanto previsto dall'articolo 16, al fine di rendere trasparenti le informazioni e uniformare i procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, la Regione istituisce all'interno del Portale dello Sportello unico una Banca dati regionale SUAPE ai sensi dello stesso articolo 16.

2. La Banca dati regionale SUAPE è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento, l'avvio e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale. La Banca dati regionale SUAPE garantisce ai singoli soggetti interessati l'accesso informale gratuito alle informazioni relative alle domande di autorizzazione e allo stato del loro iter procedurale.

3. La Banca dati regionale SUAPE deve contenere almeno:

a) le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie;

b) i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali;

c) l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale;

d) le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali;

e) le informazioni concernenti le dichiarazioni e le domande presentate, il loro stato di avanzamento e gli atti adottati;

f) gli indirizzi di PEC dei SUAPE istituiti dalle amministrazioni comunali;

g) le informazioni necessarie per rendere le autocertificazioni di cui alla presente legge.

4. La Banca dati regionale SUAPE registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAPE, con modalità tali da non consentire l'individuazione dei soggetti interessati.

5. Alla Banca dati regionale SUAPE si accede tramite il Portale dello Sportello unico e tramite i siti istituzionali della Regione, degli enti dipendenti dalla Regione, degli enti locali e dei SUAPE.

CAPO IX

SEGNALAZIONE CERTIFICATA
DI INIZIO ATTIVITÀ

Art. 43

(Segnalazione certificata
di inizio attività - SCIA)

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 ter dell'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'entrata in vigore della presente legge, le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, nelle leggi e nei regolamenti regionali nonché negli altri provvedimenti regionali, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività", "denuncia di inizio attività" e "DIA" ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia.

TITOLO II

INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE
DI CARATTERE SETTORIALE

CAPO I

ABOLIZIONE DI AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI,
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA
E COMMISSIONI DI VIGILANZA DI CUI AL REGIO DECRETO
6 MAGGIO 1940, N. 635 (APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO 18
GIUGNO 1931, N. 773 DELLE LEGGI DI PUBBLICA
SICUREZZA)

Art. 44

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Capo disciplina la semplificazione delle procedure relative ad autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie individuando i casi di abolizione di certificati in materia di igiene e sanità pubblica sulla base dell'evoluzione della normativa comunitaria e statale, nonché degli indirizzi approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

2. Il presente Capo introduce, altresì, una disposizione in materia di Commissioni di vigilanza di cui agli articoli 141 e 141 bis del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 45

(Abolizione di autorizzazioni, certificazioni ed adempimenti in materia di sanità pubblica)

1. Le autorizzazioni, le certificazioni e gli adempimenti in materia di sanità pubblica di cui all'Allegato B) della presente legge sono soppressi.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, eventuali modifiche all'Allegato B) di cui al comma 1.

3. Le autorizzazioni, i certificati e le idoneità sanitarie di cui al presente Capo sono rilasciati solo ai soggetti tenuti alla loro presentazione in altre Regioni, ove non aboliti.

Art. 46

(Commissioni di vigilanza)

1. I dirigenti medici dei Dipartimenti di igiene e prevenzione delle Aziende unità sanità locali dei Servizi di igiene e sanità pubblica e igiene degli alimenti e della nutrizione possono delegare a medici della prevenzione assegnati ai medesimi servizi, i compiti di verifica agli stessi attribuiti nell'ambito delle Commissioni di vigilanza di cui agli articoli 141 e 141 bis del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

CAPO II

ULTERIORI MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 1999, N. 20 (NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE DI CUI ALLA L. 15 OTTOBRE 1990, N. 295)

Art. 47

(Modificazione del titolo della l.r. 20/1999)

1. Il titolo della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla l. 15 ottobre 1990, n. 295) è sostituito dal seguente: *“Modalità di esercizio delle funzioni concernenti il riconoscimento della invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità”*.

Art. 48

(Modificazione ed integrazione all'articolo 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 20/1999 le parole: *“di invalidità civile, di sordomutismo, di minorazione visiva e di handicap, di cui alla L. 15 ottobre 1990, n. 295 e alle norme dalla stessa richiamate”* sono sostituite dalle seguenti: *“di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, di cui alle leggi 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1998, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti) e 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)”*.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 20/1999 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La presente legge disciplina, altresì, le funzioni e i compiti riservati alla Regione in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.”

Art. 49

(Integrazione alla l.r. 20/1999)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 20/1999 è inserito il seguente:

“Art. 1 bis

(Funzioni esercitate dalle Aziende sanitarie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità)

1. Gli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità di cui all'articolo 1, in conformità al principio di separazione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sono svolti dalle Aziende sanitarie locali tramite le commissioni mediche operanti presso di esse, composte come previsto dall'articolo 3.”

Art. 50

(Integrazione all'articolo 3)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della l.r. 20/1999 è aggiunto il seguente:

“8 bis. Ciascuna commissione è integrata da un medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, designato dallo stesso ente, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.”

Art. 51

(Integrazione alla l.r. 20/1999)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 20/1999 sono inseriti i seguenti:

“Art. 5 bis

(Funzioni per la concessione di provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità)

1. Ai sensi dell'articolo 20 del d.l. 78/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le attività relative all'esercizio delle funzioni per la concessione delle provvidenze economiche nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità sono affidate all'INPS che le esercita con la massima efficienza e trasparenza.

2. La Regione stipula con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento di cui al comma 1.

3. La convenzione di cui al comma 2 definisce, in particolare, le modalità concernenti:

a) le procedure e lo scambio reciproco di dati, anche attraverso cooperazione applicativa, tra sistema informativo INPS e sistemi informatici della Regione, in ordine alle fasi del procedimento di cui al comma 1;

b) gli standard di sicurezza di trasmissione dei dati personali;

c) lo svolgimento, da parte dell'INPS, dell'attività istruttoria e di concessione delle provvidenze economiche;

d) la gestione amministrativa delle provvidenze economiche, compresi i relativi controlli di permanenza del diritto anche nella fase transitoria;

e) la tutela della privacy;

f) lo svolgimento di attività di monitoraggio e verifica delle attività previste dalla convenzione.

4. Le domande per il riconoscimento dell'invalidità

civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, presentate entro il 31 dicembre 2009, seguono l'iter procedurale previsto dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. 78/2009.

Art. 5 ter

(Benefici aggiuntivi)

1. Sono riservati alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici aggiuntivi ai sensi dell'articolo 130, comma 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)."

CAPO III

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, n. 1

(NORME PER L'ATTIVITÀ EDILIZIA)

Art. 52

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 3)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) è sostituita dalla seguente:

"b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, sempre che non alterino i volumi e le superfici complessive delle unità immobiliari e non comportino modifica della destinazione d'uso, e inoltre le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti;".

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:

"d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono la sostituzione degli elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica o l'inserimento di nuovi elementi e impianti, la modifica o realizzazione di aperture anche esterne, nonché l'aumento del numero delle unità immobiliari e delle superfici utili interne. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione anche con modifiche della superficie utile coperta, sagoma e area di sedime preesistenti, senza incremento della superficie utile coperta medesima, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per gli interventi di prevenzione sismica e per l'installazione di impianti tecnologici;".

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2004, dopo la parola: "urbanistici," sono aggiunte le seguenti: "nonché concernenti la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici,".

4. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2004, dopo la lettera "g-bis" sono aggiunte le seguenti:

"g-ter) «istanza di titolo abilitativo» si intende la Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) ed il Permesso di costruire;

g-quater) «attività di servizi» si intendono quelle a carattere socio-sanitarie, direzionale, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi e produttivi, comprese le attività commerciali, di somministrazione

di cibi e bevande, turistico-produttive, ricreative, sportive e culturali;".

Art. 53

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 4)

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004, le parole: "relativamente agli" sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente per gli".

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:

"d) gli edifici ricadenti nelle zone agricole, compresi quelli censiti dai comuni, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 (Prime norme di politica urbanistica), nonché ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale."

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004, è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione svolge le funzioni consultive in materia ambientale e paesaggistica ed esprime parere sulla qualità architettonica e sull'inserimento nel paesaggio degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi."

4. L'alinea del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:

"Il comune, con il regolamento per l'attività edilizia, tenendo anche conto della eventuale partecipazione dei rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, definisce la composizione e le modalità di nomina della commissione, nell'osservanza dei seguenti criteri:".

5. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:

"c) della commissione deve obbligatoriamente far parte un geologo, ai fini del parere di cui all'articolo 37, comma 3 della l.r. 11/2005, e dei pareri in materia idraulica e idrogeologica;".

6. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 4 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente:

"4-ter. Il responsabile del procedimento, in base al regolamento per l'attività edilizia, può richiedere alla commissione di esprimere parere anche per interventi diversi da quelli obbligatoriamente previsti ai commi 2 e 3, senza comportare aggravio dei tempi massimi previsti per i procedimenti dei titoli abilitativi."

7. Al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004, il numero: "3" è sostituito dalle seguenti parole: "2, relativamente alla relazione paesaggistica semplificata".

Art. 54

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 5)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004, le parole: "di cui all'articolo 7, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 7, commi 2 e 3".

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004, le parole: "17, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "6, comma 7 bis".

3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004, le parole: "il permesso di costruire" sono sostituite dalle seguenti: "i documenti di cui al comma 10 bis".

4. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:

“e) il parere dell'autorità competente in materia idraulica;”.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente:

“5-bis. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica che riguardano una superficie utile coperta superiore a metri quadrati duemila, nonché quando la convocazione è richiesta dall'interessato in sede di istanza del titolo abilitativo. I responsabili dello Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia SUAPE, di seguito Sportello unico SUAPE, concordano con i Soprintendenti competenti il calendario mensile delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgono atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.”.

6. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004 sono aggiunti i seguenti:

“10-bis. Nei casi in cui la presente legge prevede l'acquisizione di pareri, autorizzazioni o assensi di organi o enti, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi possono essere sostituiti da autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista di cui all'articolo 17, comma 1 e all'articolo 21, comma 1 o di altri tecnici abilitati, salve le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti.

10-ter. All'istanza di titolo abilitativo è obbligatoriamente allegata copia della ricevuta di trasmissione dei documenti di cui al comma 10 bis alle amministrazioni e agli organi preposti alle verifiche. Le verifiche sono effettuate entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento e gli esiti sono comunicati all'interessato e al comune entro e non oltre lo stesso termine.”.

Art. 55

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 6)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 1/2004 la parola: “denuncia” è sostituita dalle seguenti: “segnalazione certificata”.

2. Al comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 1/2004 il numero: “18” è sostituito dal seguente: “17”.

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 1/2004 sono aggiunti i seguenti:

“7-bis. La conformità alle norme igienico - sanitarie per gli edifici destinati ad attività residenziali, commerciali, direzionali, turistico-produttive, per servizi, compreso l'artigianato di servizio, nonché all'attività agricola che non riguardi le attività zootecniche e di trasformazione dei prodotti agricoli, è certificata dal progettista, sulla base delle normative di settore.

7-ter. Nell'ambito del procedimento per l'attività edilizia, la documentazione di cui all'articolo 22 bis relativa agli scarichi sul suolo delle acque reflue degli edifici residenziali, è trasmessa da parte del comune alla provincia per le attività previste all'articolo 62, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della l. 15 marzo 1997, n. 59 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

7-quater. I progetti degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e di cui alla Parte II Capo V del d.p.r. 380/2001, sono presentati al comune contestualmente all'istanza di titolo abilitativo o prima dell'inizio dei lavori.

7-quinquies. All'istanza di titolo abilitativo è allegata l'eventuale documentazione relativa all'asservimento dei terreni necessari per la realizzazione degli edifici in base alla densità edilizia prevista, nonché quella relativa alla destinazione d'uso degli edifici. Fino alla presentazione di tali documenti, registrati e trascritti, ove previsto, i titoli abilitativi non sono rilasciabili né efficaci.

7-sexies. L'autorizzazione sismica di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), è presentata al comune contestualmente all'istanza di titolo abilitativo e comunque prima dell'inizio dei lavori. L'autorizzazione può essere acquisita anche nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 5 bis, condizionatamente alla sussistenza degli elementi prescritti dalla stessa l.r. 5/2010.

7-secties. In materia di controlli relativi ai titoli abilitativi, alle comunicazioni di inizio lavori, alle opere libere, nonché alle opere eseguite, il comune applica le disposizioni di cui all'articolo 39, anche avvalendosi degli organi ed enti preposti alla vigilanza, convocando, eventualmente, la conferenza di servizi.

7-octies. I materiali inerti derivanti dalle attività di smontaggio e costruzione di manufatti possono essere riutilizzati nella stessa area di intervento, a condizione che l'utilizzo avvenga senza ulteriori trattamenti e comunque senza comportare impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Il direttore dei lavori comunica preventivamente al comune, la quantità e qualità dei materiali e le modalità del loro utilizzo.

7-nonies. Il titolo abilitativo edilizio relativo ad edifici che prevedono l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ricomprende anche il titolo per la realizzazione di tali impianti.”.

Art. 56

(Modificazione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Attività edilizia senza titolo abilitativo)

1. Sono eseguiti senza titolo abilitativo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per l'attività edilizia e dello strumento urbanistico sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, i seguenti interventi:

a) la manutenzione ordinaria;

b) l'eliminazione di barriere architettoniche che non comporta la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, non riguarda elementi strutturali e non comporta la realizzazione di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico e sono eseguite in aree esterne al centro abitato, con esclusione delle attività di ricerca di idrocarburi;

d) le opere pertinenziali degli edifici nei limiti di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b) del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione) con esclusione delle opere di cui alla lettera b) numeri 3 e 9;

e) le opere interne alle unità immobiliari, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g);

f) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola effettuati con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale al di fuori dell'azienda agricola interessata dagli interventi, da effettuare comunque nel rispetto dell'assetto morfologico e paesaggistico locale;

g) le pratiche agro silvo-pastorali, da parte dell'impresa agricola, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, relative alla realizzazione di sentieri, percorsi didattici attrezzati, chiudende per le attività zootecniche, cisterne interrate, abbeveratoi o fontanili e condotte idriche;

h) le serre mobili e i tunnel stagionali, sprovviste di struttura in muratura e ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola da parte dell'impresa agricola, di cui alla specifica deliberazione della Giunta regionale con altezza massima al colmo di ml. 4,50.

2. I seguenti ulteriori interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo, previa comunicazione al comune competente, da parte dell'interessato, anche in via telematica, secondo le modalità di cui al comma 3, prima dell'inizio dei lavori o delle attività:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), purché non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici, tranne quanto previsto per le opere interne di cui al comma 1, lettera e);

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, purché non utilizzate come abitazioni o ambienti di lavoro e purché non compromettano lo stato dei luoghi in modo irreversibile;

c) la realizzazione, nel rispetto della normativa antisismica, di intercapedini e locali tombati completamente interrati, non accessibili, raggiungibili dall'interno degli edifici, nonché vasche di raccolta delle acque, con l'esclusione degli insediamenti di cui all'articolo 18 del r.r. 7/2010 e del sottosuolo pubblico;

d) gli interventi di cui all'articolo 33, comma 6.

3. Alla comunicazione degli interventi di cui al comma 2 sono allegati:

a) le autorizzazioni previste come obbligatorie dalle normative di settore, con le modalità previste all'articolo 5, comma 10-bis;

b) le necessarie certificazioni rese da tecnici abilitati a termini di legge;

c) relativamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) i dati identificativi dell'impresa alla quale si intendono affidare i lavori, l'eventuale direttore dei lavori e i documenti in materia di regolarità contributiva delle imprese, nonché la dichiarazione di un tecnico abilitato che asseveri, sotto la propria responsabilità, con la esclusione delle opere di cui al comma 2, lettera b) pubbliche o di pubblica utilità, la conformità agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti per l'attività edilizia vigenti;

d) una relazione tecnica corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato il quale assevera, sotto la propria responsabilità, il rispet-

to delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, il rispetto delle norme in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché per gli aspetti di compatibilità previsti dall'articolo 22-bis.

4. Sono esclusi dagli interventi di cui ai commi 1 e 2, fatta salva la manutenzione ordinaria, quelli riguardanti gli edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera b).

5. Negli interventi di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 7 bis devono essere comunque rispettate le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, ivi comprese quelle che prevedono l'acquisizione di pareri, assensi, nulla-osta, autorizzazioni comunque denominati e in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e g), nonché gli eventuali adempimenti fiscali e tributari, compresi gli atti di aggiornamento catastale nei termini di legge.

6. Il direttore dei lavori, se previsto, o l'interessato può autocertificare gli interventi di cui al presente articolo, ai fini della comunicazione a terzi dei lavori eseguiti.”.

Art. 57

(Modificazioni e integrazione all'articolo 7-bis)

1. Alla rubrica dell'articolo 7-bis della l.r. 1/2004, la parola: “Prima” è soppressa.

2. Il comma 1 dell'articolo 7-bis della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“1. Gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici per l'autoconsumo, da realizzare al di fuori delle zone di cui all'articolo 18 del r.r. 7/2010, sono eseguiti senza titolo abilitativo in aggiunta a quanto previsto all'articolo 7, comma 1.”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 7-bis della l.r. 1/2004 è inserito il seguente:

“1 bis. La realizzazione di strutture a copertura di parcheggi sia pubblici che privati, pertinenti di edifici residenziali, produttivi e per servizi, non costituisce superficie utile coperta, purché le strutture siano realizzate con copertura in pannelli solari termici o fotovoltaici e siano aperte su tutti i lati. La realizzazione è soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3. La distanza minima delle suddette strutture dai confini di proprietà e dalle strade interne ai centri abitati è di ml. 3,00.”.

Art. 58

(Modificazioni all'articolo 8)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:

“c) le opere pubbliche dei comuni approvate dall'organo comunale competente, o con provvedimento di conformità urbanistica del dirigente o responsabile della competente struttura, in base al regolamento dell'ente, comunque assistite dalla validazione del progetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»).

ture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);”.

2. Il comma 2-bis dell'articolo 8 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“2-bis. Per le opere di cui al comma 1, lettere c) e d), qualora comportino variante urbanistica, l'accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche è definito attraverso apposita conferenza di servizi che può comportare variazione degli strumenti urbanistici generali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 5 della l.r. 11/2005, nonché ai fini dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ferma restando la ratifica del comune entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza stessa. In caso di dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi da uno o più enti locali, l'accertamento di conformità è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, che valuta le ragioni del dissenso degli enti dissenzienti.”.

Art. 59

(Modificazione all'articolo 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 1/2004 il numero: “, 18” è soppresso.

Art. 60

(Modificazione dell'articolo 11)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente: *“Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2004, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per i lavori privati il cui costo superi l'importo di euro cinquantamila, determinato a mezzo di computo metrico estimativo comprensivo di costi e oneri per la sicurezza, il direttore dei lavori provvede a:”.*

Art. 61

(Sostituzione dell'articolo 13)

1. L'articolo 13 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

(Interventi subordinati a permesso di costruire)

1. Sono subordinati a permesso di costruire, salvo quanto previsto all'articolo 20, gli interventi di:

- a) nuova costruzione;
- b) ristrutturazione urbanistica;
- c) ristrutturazione edilizia di edifici ricompresi negli insediamenti di cui agli articoli 18 e 19 del r.r. 7/2010;
- d) interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole di cui all'articolo 35, comma 9 della l.r. 11/2005 con le modalità ivi previste.”.

Art. 62

(Modificazione all'articolo 15)

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 1/2004 è abrogato.

Art. 63

(Modificazione all'articolo 16)

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 1/2004, le parole: *“dal rilascio del titolo medesimo”* sono sostituite dalle seguenti: *“dall'inizio dei lavori”.*

Art. 64

(Integrazione della l.r. 1/2004)

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente:

“Art. 16-bis

(Istruttoria preliminare)

1. Il proprietario o chi ha titolo a presentare la comunicazione di inizio lavori o l'istanza di titolo abilitativo, o il progettista incaricato, possono richiedere allo Sportello unico SUAPE di effettuare una istruttoria preliminare sul progetto edilizio da allegare per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale e verificare la completezza della documentazione da allegare all'istanza medesima, nonché per acquisire la certificazione di cui all'articolo 10, se richiesta. La richiesta può riguardare anche la convocazione di una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14 bis della l. 241/1990, tra le amministrazioni e gli uffici coinvolti nel procedimento edilizio.

2. Le modalità e i tempi per l'istruttoria preliminare sono regolamentati dal comune e comunque l'istruttoria avviene entro il termine di trenta giorni dalla richiesta anche con l'eventuale rilascio della certificazione di cui all'articolo 10, se richiesta.

3. I documenti relativi al progetto edilizio oggetto dell'istruttoria preliminare riportano in calce l'attestazione dell'avvenuto esame con l'indicazione sommaria delle risultanze, e possono essere utilizzati ai fini dell'ulteriore procedimento senza pregiudizio per lo stesso.”.

Art. 65

(Sostituzione dell'articolo 17)

1. L'articolo 17 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 17

(Procedimento per il permesso di costruire)

1. La domanda per il permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne ha titolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 bis, è presentata allo Sportello unico SUAPE corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento comunale per l'attività edilizia e da altri documenti previsti dalla vigente normativa, nonché da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento per l'attività edilizia, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale. Gli elaborati progettuali, nel caso di interventi sugli edifici ricadenti negli ambiti e nelle aree di cui all'articolo 4, comma 2 o negli altri ambiti territoriali previsti dalla pianificazione comunale, contengono anche la classificazione degli edifici stessi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera b). La dichiarazione del progettista abilitato deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza, igienico sanitarie di cui all'articolo 6, comma 7 bis o riportare il parere della ASL nel caso non possa essere sostituito

dalla certificazione, a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici.

2. La domanda è corredata dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e ad essa è allegata, ove necessaria, la documentazione di cui agli articoli 5, comma 10 bis, 22, 22 bis e 22 quater, nonché gli eventuali assensi di cui all'articolo 5, comma 5 e l'eventuale copia della ricevuta della richiesta di parere agli organi competenti per quanto previsto agli articoli 22 ter e 22 quinquies, ovvero copia dei relativi pareri.

3. Qualora lo Sportello unico SUAPE o il responsabile del procedimento accerti l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite normative o da altre disposizioni, ivi comprese quelle emanate dalla Giunta regionale o accerti la necessità di applicare la valutazione d'impatto ambientale di cui alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del d.lgs. 152/2006), oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dichiara, entro dieci giorni dalla presentazione della istanza, con apposito atto l'irricevibilità della medesima e consegna contemporaneamente all'interessato la dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica qualora ne sussistano le condizioni.

4. Lo Sportello unico SUAPE comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione della istanza, il nominativo del responsabile del procedimento e la data di presentazione della stessa domanda, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della l. 241/1990.

5. Entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della istanza il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello Sportello unico SUAPE, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 5, sempre che gli stessi non siano già stati allegati all'istanza dal richiedente ovvero non siano soggetti a certificazione ai sensi di legge. Il responsabile del procedimento entro i successivi cinque giorni formula la proposta finalizzata all'adozione del provvedimento finale, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente e la correttezza della quantificazione del contributo di costruzione. La proposta di provvedimento è trasmessa al dirigente o responsabile della competente struttura comunale corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

6. Il responsabile del procedimento acquisisce, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il parere di cui all'articolo 4, comma 6 in merito al progetto presentato e, nel caso di interventi su edifici esistenti, conferma la classificazione degli edifici stessi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera b).

7. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga, anche a seguito del parere di cui al comma 6, che ai fini

del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario o adeguare la quantificazione del contributo di costruzione, può, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica ed è tenuto a integrare la documentazione nei successivi venti giorni, nonché provvedere agli adempimenti in materia di contributo di costruzione. Qualora l'interessato non provveda all'integrazione nei termini, il responsabile del procedimento prosegue l'istruttoria ai sensi dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13. La richiesta di cui al presente comma sospende il decorso del termine di cui al comma 5, comunque non oltre i venti giorni assegnati all'interessato.

8. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile della competente struttura comunale o dal responsabile dello Sportello unico SUAPE entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento di cui al comma 5.

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, lo stesso parere è acquisito in applicazione del comma 5 e il termine di cui al comma 8 decorre dall'acquisizione del parere medesimo. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-diniego.

10. Qualora il provvedimento sia negativo, anche a seguito di provvedimento di altra amministrazione, lo Sportello unico SUAPE lo comunica direttamente all'interessato, previa applicazione dell'articolo 10 bis della l. 241/1990. La comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire sospende i termini per la conclusione del procedimento. Tali termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, alla scadenza del termine previsto.

11. L'interessato può in ogni fase del procedimento rinunciare al permesso di costruire e, in tal caso, lo Sportello unico SUAPE provvede alla restituzione del contributo di costruzione eventualmente versato.

12. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8 per l'adozione del provvedimento finale e decorsi i termini per l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, senza che il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale abbia adottato un provvedimento di diniego in ordine alla domanda, il permesso di costruire, effettuati gli adempimenti in materia di contributo di costruzione, si intende assentito per effetto della dichiarazione del progettista abilitato di cui al comma 1 e degli elementi di cui al comma 2. È fatto salvo comunque il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni, in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della l. 241/1990.

13. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 16 e 11, l'inizio dei lavori è condizionato all'avvenuta presentazione al comune dei progetti degli impianti e della documentazione di cui all'articolo 6, commi 7 quater, 7 quinquies e 7 sexies.

14. In caso di permesso di costruire acquisito ai sensi del comma 12, l'esistenza del titolo è provata dalla copia dell'istanza e dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo Sportello unico SUAPE, dalle autocertificazioni, attestazioni, assevera-

zioni o certificazioni del progettista o di altri tecnici abilitati di cui ai commi 1 e 2, nonché da atti di assenso eventualmente necessari.

15. Gli estremi del permesso di costruire, ovvero dell'istanza, sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

16. Qualora l'interessato non ritiri il permesso di costruire entro un anno dalla comunicazione del rilascio del permesso, esso decade.”.

Art. 66

(Abrogazione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 della l.r. 1/2004 è abrogato.

Art. 67

(Abrogazione dell'articolo 19)

1. L'articolo 19 della l.r. 1/2004 è abrogato.

Art. 68

(Modificazione alla l.r. 1/2004)

1. La rubrica del Capo IV del Titolo II della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente: “Segnalazione certificata di inizio attività”.

Art. 69

(Sostituzione dell'articolo 20)

1. L'articolo 20 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 20

(Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività)

1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività obbligatoria tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 7, 7-bis e 13, ed inoltre:

a) gli interventi sottoposti a permesso di costruire di cui all'articolo 13, se sono specificatamente disciplinati da piani attuativi o dal piano regolatore generale (PRG), parte operativa, mediante precise disposizioni relative alla consistenza planovolumetrica, alle caratteristiche tipologiche, costruttive e di destinazione d'uso, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata nella dichiarazione del progettista di cui all'articolo 21, comma 1;

b) le varianti a permessi di costruire, presentate anche in corso d'opera o prima dell'ultimazione dei lavori, che non incidono sui parametri urbanistici e sulla superficie utile coperta, che non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, comunque non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 13. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono integrazione del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale;

c) le opere pertinenziali di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), n. 3 e lettera c) del r.r. 9/2008;

d) gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, con esclusione della manutenzione ordinaria, riguardanti gli edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera b).

2. Le opere sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 sono assoggettate al contributo di costruzione secondo i criteri e i parametri definiti in applicazione delle disposizioni del Titolo III.

3. L'esecuzione delle opere di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, sia vigenti che adottati, dei regolamenti per l'attività edilizia, dei piani di settore e della disciplina urbanistico-edilizia e paesaggistica vigente, attestata dal tecnico progettista o da altri tecnici abilitati, con le modalità di cui all'articolo 21, commi 1 e 2.”.

Art. 70

(Sostituzione dell'articolo 21)

1. L'articolo 21 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 21

(Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività)

1. Il proprietario dell'immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a presentare allo Sportello unico SUAPE la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una dichiarazione a firma di un progettista abilitato e corredata dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento per l'attività edilizia o da altri documenti previsti dalla vigente normativa nonché da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata, altresì, dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione e dal versamento del relativo importo, secondo quanto previsto dalle corrispondenti normative e ad essa è allegata, ove necessaria, la documentazione di cui agli articoli 5, commi 10 bis, 22, 22 bis e 22 quater, nonché gli assensi eventualmente necessari di cui all'articolo 5, comma 5 e la ricevuta della richiesta di parere agli organi competenti per quanto previsto agli articoli 22 ter e 22 quinquies, ovvero copia dei relativi pareri. Gli elaborati progettuali, nel caso di interventi sugli edifici ricadenti negli ambiti e nelle aree di cui all'articolo 4, comma 2, o negli altri ambiti territoriali previsti dalla normativa comunale, contengono anche la classificazione degli edifici stessi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera b).

2. La dichiarazione di cui al comma 1 assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento edilizio comunale, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale. Essa deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie di cui all'articolo 6, comma 7 bis, o riportare il parere della ASL nei casi in cui non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici.

3. Lo Sportello unico SUAPE, al momento della presentazione della segnalazione, verifica la completezza formale della segnalazione stessa e dei relativi allegati e in caso di verifica positiva rilascia la ricevuta conse-

gnando copia degli elaborati presentati a corredo del progetto, opportunamente vistati. Qualora lo Sportello unico SUAPE accerti l'incompletezza formale della segnalazione e dei relativi allegati ne dichiara l'irricevibilità.

4. Lo Sportello unico SUAPE comunica al proprietario dell'immobile o a chi ne ha titolo, entro dieci giorni dal ricevimento della segnalazione, il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 241/1990, nonché la eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. 12/2010 o della valutazione di incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997 e in tali casi la segnalazione è priva di effetti.

5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10 l'attività oggetto di segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione stessa e comunque dopo la presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 7 quater, ove necessaria. In caso di mancata presentazione di tale documentazione, la segnalazione è priva di effetti.

6. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione del direttore dei lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a quattro anni, decorrenti dalla data di presentazione della segnalazione stessa. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. La data di effettivo inizio dei lavori, con l'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori medesimi, inclusi i dati di cui all'articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11, è comunicata al comune da parte del direttore dei lavori e lo stesso, congiuntamente all'impresa, è responsabile che l'inizio dei lavori intervenga successivamente agli adempimenti e decorsi i termini di cui ai commi 5, 7, 8 e 9. L'eventuale variazione del direttore dei lavori e dell'impresa è comunicata al comune a cura dell'interessato. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo Sportello unico SUAPE la data di ultimazione dei lavori.

7. Qualora per l'intervento sia obbligatorio acquisire il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, il termine per l'inizio dei lavori decorre dal relativo provvedimento rilasciato dal responsabile dell'ufficio preposto, da adottare entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della segnalazione. Ove tale provvedimento non sia favorevole, la segnalazione è priva di effetti.

8. Qualora per l'intervento sia obbligatorio acquisire l'assenso o l'autorizzazione in materia di beni culturali o di beni paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004 e dell'articolo 22, il responsabile del procedimento o lo Sportello unico SUAPE acquisiscono il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 e il termine per l'inizio dei lavori decorre dalla data di efficacia delle relative autorizzazioni e pareri in materia paesaggistica e di beni culturali. Ove tali provvedimenti non siano favorevoli, la segnalazione è priva di effetti.

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, o sia necessario acquisire pareri di altre amministrazioni, ove gli assensi necessari dei soggetti preposti non siano allegati alla segnalazio-

ne, ovvero gli assensi stessi non siano soggetti a certificazione ai sensi di legge, spetta allo Sportello unico SUAPE, entro dieci giorni dalla presentazione della segnalazione stessa, richiederne all'autorità preposta il rilascio. Lo Sportello unico SUAPE può convocare, ai fini dell'acquisizione degli assensi stessi, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della l. 241/1990. In tali casi il termine per l'inizio dei lavori decorre dal rilascio dell'atto richiesto ovvero dall'esito favorevole della conferenza. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso previsto all'articolo 5, comma 5-bis o su richiesta dell'interessato da effettuare al momento della presentazione della segnalazione. Ove tali provvedimenti ovvero l'esito della conferenza non siano favorevoli, la segnalazione è priva di effetti.

10. In caso di esito non favorevole degli assensi e provvedimenti richiesti di cui ai commi 7, 8 e 9, il responsabile del procedimento effettua l'immediata comunicazione all'interessato che la segnalazione è priva di effetti.

11. La sussistenza del titolo è provata dalla copia della segnalazione certificata di inizio attività e dalla relativa ricevuta rilasciata dallo Sportello unico SUAPE, dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo Sportello unico SUAPE, dalle attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista o di altri tecnici abilitati di cui al comma 1 e 2, nonché dagli atti di assenso eventualmente necessari.

12. Il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, ove, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, riscontri, sulla base della proposta formulata dal responsabile del procedimento, l'assenza di una o più delle condizioni stabilite ai commi 1 e 2, previa applicazione dell'articolo 10-bis della l. 241/1990, adotta e comunica all'interessato, tramite lo Sportello unico SUAPE, un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e dell'eventuale rimozione degli effetti dannosi prodotti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente il progetto o le opere eventualmente eseguite e i loro effetti entro un termine non inferiore a trenta giorni, fissato dal dirigente o responsabile della competente struttura comunale. La proposta del responsabile del procedimento comprende anche la conferma della classificazione degli edifici stessi in attuazione della delibera della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera b). È comunque salva la facoltà di ripresentare la segnalazione certificata di inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se l'attività di controllo sulla SCIA non dà esito favorevole con il provvedimento di divieto si dispone altresì la restituzione del contributo di costruzione versato.

13. Decorso il termine di cui al primo periodo del comma 12, il comune può disporre la cessazione dell'attività solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. In caso di false attestazioni dei professionisti abilitati, il dirigente

o responsabile della competente struttura comunale informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine o collegio di appartenenza fatto salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 3 ultimo periodo e comma 6 della l. 241/1990. L'attività viene immediatamente cessata e viene fatto obbligo al proprietario dell'immobile di ripristinare a suo carico lo status ante l'inizio dell'attività.

14. Il titolo abilitativo acquisito con la segnalazione certificata di inizio attività, decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di efficacia di cui al comma 6.

15. Gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

16. L'interessato può in ogni momento del procedimento rinunciare alla segnalazione certificata di inizio attività e, in tal caso, lo Sportello unico SUAPE provvede alla restituzione del contributo di costruzione versato.”.

Art. 71

(Modificazione alla l.r. 1/2004)

1. La rubrica del Capo V del Titolo II della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente “Autorizzazioni e provvedimenti per l'attività edilizia”.

Art. 72

(Modificazione dell'articolo 22)

1. L'articolo 22 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 22

(Autorizzazione paesaggistica)

1. Le funzioni concernenti l'autorizzazione e l'autorizzazione semplificata in materia paesaggistica di cui al d.lgs. 42/2004, conferite ai comuni ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 11/2005, sono esercitate dal comune rispettivamente ai sensi e con le procedure previste dall'articolo 146 dello stesso d.lgs. 42/2004 e dal d.p.r. 9 luglio 2010, n. 139, previo parere obbligatorio e non vincolante della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'articolo 4.

2. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica è allegata all'istanza la relazione paesaggistica o la relazione paesaggistica semplificata in base alle relative normative.

3. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa senza indugio alla Soprintendenza competente, alla Regione e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

4. L'inizio dei lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio e le opere di cui agli articoli 7 e 7 bis possono essere effettuati successivamente all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

5. Il comune determina la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 167, comma 5 del d.lgs. 42/2004, anche avvalendosi di organi tecnici statali, regionali e provinciali.

6. I proventi delle sanzioni di cui al comma 5 sono introitati dal comune nel cui territorio è avvenuta la violazione e inseriti in apposito capitolo di bilancio, da utilizzare per quanto previsto all'articolo 167, comma 6 del d.lgs. 42/2004.”.

Art. 73

(Integrazione alla l.r. 1/2004)

1. Dopo l'articolo 22 della l.r. 1/2004 sono inseriti i seguenti:

“Art. 22-bis

(Certificazione in materia idrogeologica e di scarichi)

1. La compatibilità degli interventi edilizi che interessano i terreni vincolati a scopi idrogeologici, individuati a norma del Regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, la compatibilità degli interventi edilizi con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche dei territori, nonché l'ammissibilità degli scarichi sul suolo delle acque reflue degli edifici residenziali in ambiti ove non sono presenti collettori fognari comunali, sono certificate da professionisti abilitati competenti per materia, ai fini della documentazione da allegare all'istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 17 e 21, sulla base del contenuto della relazione geologica, idrogeologica ed idraulica allegata al progetto edilizio. La certificazione tiene conto di garantire l'ordinato assetto idrogeologico e la stabilità dei terreni e dei versanti, oltre che la tutela delle falde idriche e la corretta regimazione delle acque superficiali, attestandone la conformità ai piani di settore, salvo le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti.

2. Le verifiche sulle certificazioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al comma 1 sono di competenza del comune.

Art. 22-ter

(Adempimenti in materia di assetto idraulico)

1. Il parere dell'Autorità idraulica competente, ove previsto per gli interventi ricompresi nei piani di bacino per l'assetto idrogeologico e dalle relative normative regionali, è espresso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende reso in senso favorevole sulla base della certificazione di compatibilità sottoscritta da professionisti abilitati competenti per materia, allegata all'istanza medesima.

Art. 22-quater

(Certificazione dell'impresa agricola)

1. Il riconoscimento di impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, per quanto previsto all'articolo 26, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004 e all'articolo 32, comma 2, lettera a) della l.r. 11/2005, ai fini della documentazione da allegare all'istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 17 e 21, è certificato dai centri autorizzati di assistenza agricola (C.A.A.) ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

Art. 22-quinquies

(Scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura)

1. I pareri preventivi degli organi competenti in materia di scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ai fini dei piani attuativi, dei titoli abilitativi edilizi e dell'agibilità degli edifici, sono rilasciati entro trenta giorni dalla ricezione della domanda presentata dall'interessato, completa di tutti gli elementi necessari, decor-

si i quali si intendono resi in senso favorevole, sulla base della documentazione, sottoscritta da professionisti abilitati, allegata alla domanda.”.

Art. 74

(Integrazione all'articolo 23)

1. Ai commi 2 e 4 dell'articolo 23 della l.r. 1/2004 rispettivamente le parole: “18 e 18 comma 1” sono sostituite dalla seguente: “17”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Il contributo di costruzione e gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti per l'attuazione del P.R.G. con modalità indiretta attraverso piani attuativi possono essere destinati o scomputati previo assenso del comune, per il reperimento di aree pubbliche, e la realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali o servizi, anche esterne all'area oggetto dell'intervento, purché previste dalla programmazione comunale e funzionali all'ambito territoriale interessato dagli interventi. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) può ulteriormente modulare tale possibilità.”.

Art. 75

(Modificazioni all'articolo 24)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 1/2004 il numero: “18” è sostituito dalla locuzione: “17, comma 12”.

2. Il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“5. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita dal comune in base ai criteri che la Regione definisce anche in riferimento ai prevedibili costi delle opere relative.”.

3. Il comma 7 dell'articolo 24 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“7. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono relativi alle opere di urbanizzazione che sono definite con il regolamento regionale di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e d-bis).”.

4. Il comma 8 dell'articolo 24 della l.r. 1/2004 è abrogato.

Art. 76

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 26)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004, le parole: “, con adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri determinati dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “iscritta nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

2. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004, il segno di punteggiatura “.” è sostituito dal seguente: “;”.

3. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004 è aggiunta la seguente:

“j bis) per gli interventi di cui agli articoli 7, 7-bis e 20, comma 1, lettere c) e d).”.

Art. 77

(Modificazioni all'articolo 29)

1. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 1/2004, dopo le parole: “comma 2” sono aggiunte le seguenti: “sottoposti alla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), c) e d).”.

2. Al comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 1/2004 le parole: “ottanta a euro cinquecento” sono sostituite dalle seguenti: “cinquecento a euro mille”.

Art. 78

(Modificazioni all'articolo 32)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 1/2004, le parole: “e delle unità abitative dell'edificio” sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“2. Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità dei volumi tecnici e sul numero e la distribuzione interna delle unità abitative dell'edificio.”.

Art. 79

(Modificazioni ed integrazione all'articolo 33)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente:

“2-bis. Per gli edifici esistenti alla data del 15 marzo 1985 l'accertamento della destinazione ai sensi del comma 2 ne convalida l'uso, fermo restando eventuali obblighi di adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti necessari e funzionali all'edificio.”.

2. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 1/2004, la parola: “denuncia” è sostituita dalle seguenti: “segnalazione certificata”.

3. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 1/2004, la parola: “denuncia” è sostituita dalle seguenti: “segnalazione certificata”.

4. Il comma 6 dell'articolo 33 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“6. Non costituisce mutamento di destinazione d'uso ed è attuabile con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, anche ai fini della conformità con le destinazioni prevalenti e compatibili previste dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle normative igienico sanitarie e di sicurezza, il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del cinquanta per cento della superficie utile dell'unità immobiliare e comunque fino a un massimo di cinquanta metri quadrati, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, con esclusione degli annessi agricoli staccati dall'edificio adibito ad abitazione.”.

Art. 80

(Modificazione all'articolo 34)

1. All'articolo 34, comma 1 della l.r. 1/2004 dopo la parola: “esistenti” sono aggiunte le seguenti: “o autorizzati alla data del 31 dicembre 2009,”.

Art. 81

(Modificazione e integrazione all'articolo 35)

1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 1/2004 le parole: “al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 2” e il secondo periodo è soppresso.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Gli interventi di cui al comma 2 e quelli di cui all'articolo 41 che prevedono l'incremento dell'altezza dell'edificio limitato alla dimensione di ml. 0,40, finalizzati alla realizzazione del cordolo armato per il miglioramento sismico o per opere di prevenzione sismica

della struttura, non costituiscono sopraelevazioni ai fini dell'applicazione della normativa per le costruzioni in zona sismica.”.

Art. 82

(Modificazione all'articolo 38)

1. All'articolo 38, comma 1 della l.r. 1/2004, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) verande e serre solari non riscaldate disposte preferibilmente nei fronti da sud-est a sud-ovest, con funzione di captazione solare, che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti, vetrata per almeno il settanta per cento. Il volume o la superficie delle verande e serre non può superare il venti per cento del volume o della superficie dell'intero edificio;”.

Art. 83

(Introduzione dell'articolo 38-bis)

1. Dopo l'articolo 38 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente:

“Art. 38-bis

(Impianti al servizio delle attività produttive)

1. Le superfici strettamente necessarie dei locali tecnologici per impianti idrici e di pompaggio, di riscaldamento, di condizionamento, elettrici, nonché di quelli per il trattamento e lo stoccaggio dei reflui o dei residui delle lavorazioni, finalizzate al miglioramento dei processi produttivi ed al rispetto delle norme in materia ambientale, strettamente connessi ed indispensabili alle attività produttive, comprese quelle agricole, non si computano nella superficie utile coperta.”.

Art. 84

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 39)

1. Il comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esercita i compiti di vigilanza dell'attività edilizia, compresa quella libera, verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni dei progetti previste agli articoli 7, commi 2 e 3, 17 e 21 e la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione di inizio dei lavori.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“2. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esegue il controllo di merito dei contenuti dell'asseverazione allegata alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 7, comma 3, alle istanze di titolo abilitativo di cui agli articoli 17 e 21, nonché alle istanze di cui agli articoli 29 e 30.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004, la parola: “comune” è sostituita dalle seguenti: “dirigente o responsabile del competente ufficio comunale” e la parola: “dieci” è sostituita dalla seguente: “venti”.

4. Al comma 5 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004 le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 2” e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Il dirigente o responsabile della competente struttura comunale ne informa, inoltre, l'autorità giudiziaria.”.

5. Al comma 6 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004, le

parole: “comma 2, 18, comma 1 e 21, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3 e 17”.

6. Dopo il comma 6 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004, è inserito il seguente:

“6-bis. Per gli interventi effettuati mediante segnalazione certificata di inizio attività si applica anche quanto previsto dall'articolo 21, commi 12 e 13.”.

7. Al comma 7 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004, le parole: “presentata ai sensi del comma 3, dell'articolo 16 e del comma 2, dell'articolo 21” sono soppresse.

8. Dopo il comma 10 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004 sono aggiunti i seguenti:

“10-bis. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 comportano la sanzione pecuniaria pari ad euro duecentocinquantotto anche nel caso in cui la comunicazione sia effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.”.

10-ter. Oltre alla sanzione di cui al comma 10 bis, nel caso in cui sia accertato che l'intervento realizzato non si configuri come tipologia di attività edilizia consentita senza titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 7, ovvero sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e normative di settore nei casi prescritti dallo stesso articolo 7, trovano applicazione le procedure sanzionatorie previste dalla l.r. 21/2004, con riferimento al titolo abilitativo necessario per la loro realizzazione.”.

Art. 85

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 41)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:

“a) incremento di volumetria e di altezza, in misura non superiore al dieci per cento di quelle dell'edificio esistente, con l'esclusione degli insediamenti di cui all'articolo 18 del r.r. 7/2010, purché l'intervento sia compatibile con le caratteristiche storiche ed architettoniche dell'edificio stesso;”.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 1/2004 è soppresa.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Per gli interventi di cui al comma 1 si applica quanto previsto per gli interventi di cui all'articolo 35, comma 3-bis.”.

Art. 86

(Modificazione all'articolo 45)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 1/2004 la locuzione: “18, comma 1 e all'articolo 21, comma 1” è sostituita dalla seguente: “17, comma 1 e all'articolo 21, comma 1, nonché gli schemi tipo delle comunicazioni, asseverazioni di cui all'articolo 7 e di altre certificazioni e dichiarazioni previste dalla presente legge”.

2. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 1/2004, il segno di punteggiatura “.” è sostituito dal seguente: “;”.

3. All'articolo 45 comma 1 della l.r. 1/2004 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

“h bis) definire sistemi informativi e servizi on line per la presentazione con modalità telematiche delle istanze relative ai titoli abilitativi, ai piani attuativi, ed alle comunicazioni degli interventi relativi alle opere libere,

comprese le modalità di gestione informatizzata delle pratiche edilizie e dei relativi procedimenti per assicurare quanto previsto alla lettera h).».

CAPO IV

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 11 (NORME IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE)

Art. 87

(Integrazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) è inserito il seguente:

“Art. 8-bis

(Integrazione del procedimento in materia di Valutazione Ambientale Strategica)

1. Il Comune svolge le funzioni in materia di autorità competente cui spetta esperire il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sugli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, mediante lo svolgimento delle fasi di consultazione, adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata, espressione del parere motivato e la relativa informazione, integrando tali attività nei procedimenti di copianificazione, adozione, approvazione, previsti dagli stessi strumenti urbanistici.

2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate, in via alternativa, ad una struttura interna al Comune diversa dalla unità organizzativa responsabile del procedimento di piano urbanistico, o a forme associative anche ai sensi dei commi da 25 a 31 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 122/2010, o alla Provincia o ad un soggetto indipendente scelto mediante idonea procedura ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).».

Art. 88

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 18)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. I comuni, nel caso di varianti al PRG che riguardano modifiche parziali, con esclusione delle aree per insediamenti industriali di superficie superiore a cinque ettari, e che non interessano previsioni a valenza intercomunale o comunque materie già oggetto di accordo di copianificazione, non sono obbligati alla convocazione della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 10, purché, salvi i casi di cui ai commi 3, 3 bis e 5, approvino il documento programmatico con i contenuti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) ed attuino le procedure di cui allo stesso articolo 9, commi 3 e 4. Per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono essere applicate le procedure previste all'articolo 10, comma 7.”.

2. Al comma 3, primo periodo dell'articolo 18 della l.r. 11/2005 dopo le parole: “necessarie per” sono ag-

giunte le seguenti: “localizzare o”, e dopo le parole: “articoli 13” sono aggiunte le seguenti: “, commi 2 e seguenti” e, in fondo, è aggiunto il seguente periodo: “La provincia è tenuta a motivare la convocazione della conferenza istituzionale in ragione della complessità dei contenuti della variante, del relativo impatto territoriale prodotto e in caso di modifica sostanziale dei criteri e strategie informatori del PRG vigente.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 11/2005 è inserito il seguente:

“3-bis. Le procedure del comma 3 si applicano anche per varianti al PRG, parte strutturale, che riguardano:

a) varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, comprese le varianti alle norme tecniche di attuazione e senza considerare nelle percentuali di cui sopra le trasformazioni prodotte a seguito della eliminazione di opere o edifici esistenti classificabili come detrattori ambientali e paesaggistici;

b) varianti alle destinazioni d'uso di zone o insediamenti, purché compatibili;

c) varianti alle altezze massime in misura non superiore al dieci per cento;

d) varianti alla viabilità nonché quelle per localizzare o ampliare impianti di distributori di carburanti, compresi i servizi all'autoveicolo, alle persone e le attività integrative;

e) varianti per consentire la perequazione, le compensazioni e le premialità o l'eliminazione di detrattori ambientali;

f) varianti per la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche demaniale o di società a totale capitale pubblico;

g) varianti di correzione di errori materiali anche relativamente a zone boscate;

h) varianti di cui all'articolo 67, comma 4;

i) varianti per localizzare nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica o sociale anche per quanto previsto all'articolo 11, comma 2 del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 61, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 “Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale”) e all'articolo 28 bis;

j) varianti di adeguamento a normative o ambiti del PTCP e del PPR, nonché alle disposizioni del r.r. 7/2010;

k) varianti connesse all'approvazione di programmi urbanistici.”.

4. Al comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 11/2005, le parole: “2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “2, 3 e 3 bis”.

5. Al comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 11/2005 dopo la parola: “3” sono aggiunte le parole: “3bis”.

6. Dopo il comma 9 dell'articolo 18 della l.r. 11/2005 è aggiunto il seguente:

“9-bis. L'approvazione di un'opera pubblica con atto del Consiglio comunale, concernente la modifica della destinazione di aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali già previste dallo strumento urbanistico

generale non comporta ulteriore procedimento di variante urbanistica e ha effetto anche ai fini dell'apposizione o reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per la nuova destinazione prevista. In caso di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 4 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).».

Art. 89

(Modificazioni ed integrazione all'articolo 24)

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Il proprietario o chi ha titolo a presentare l'istanza del piano attuativo, o il progettista incaricato, possono richiedere allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) di effettuare una istruttoria preliminare sul progetto di piano per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale e verificare la completezza della documentazione da allegare all'istanza medesima, nonché al fine dell'eventuale procedimento di VAS. La richiesta di istruttoria preliminare può riguardare anche la richiesta di convocazione di una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14 bis della l. 241/1990, tra le amministrazioni e gli uffici coinvolti nel procedimento edilizio.”.

2. Il comma 8 dell'articolo 24 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:

“8. I piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale sono adottati e approvati dalla Giunta comunale.”.

3. Il comma 11 dell'articolo 24 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:

“11. Il piano attuativo relativo ad interventi nelle zone sottoposte al vincolo di cui al d.lgs. 42/2004 e nelle aree o immobili di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) è adottato previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio. Il parere della commissione è trasmesso alla Soprintendenza competente unitamente alla documentazione del piano attuativo e una relazione tecnico – illustrativa, per il parere di cui all'articolo 146, comma 5 del d.lgs. 42/2004, limitatamente alle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste.”.

4. Al comma 13 dell'articolo 24 della l.r. 11/2005, nel primo periodo dopo le parole: “entro il termine” è aggiunta la seguente: “perentorio” e, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di piani attuativi che riguardano una superficie territoriale di intervento uguale o superiore a cinque ettari, nonché quando la convocazione è richiesta dall'interessato in sede di istanza del piano attuativo.”.

Art. 90

(Integrazione all'articolo 26)

1. Al comma 7 dell'articolo 26 della l.r. 11/2005, dopo la parola: “abilitativo” sono aggiunte le seguenti: “e autorizzazione paesaggistica”.

Art. 91

(Integrazioni all'articolo 28)

1. All'articolo 28 della l.r. 11/2005 dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

“7-quater. In attuazione, dell'articolo 5 comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, il Consiglio comunale può individuare, con propria deliberazione, le aree urbane degradate, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, i detrattori ambientali, nonché gli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, su cui promuovere o agevolare programmi di riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche per migliorare l'efficienza energetica e sviluppare l'impiego di fonti rinnovabili. La deliberazione del Consiglio comunale fissa gli obiettivi di interesse pubblico da perseguire con gli interventi di riqualificazione promossi da soggetti privati e stabilisce, al di fuori dei centri storici, la superficie utile coperta aggiuntiva che può essere riconosciuta come misura premiale entro i limiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e).”.

2. All'articolo 28 della l.r. 11/2005 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9-bis. Gli interventi promossi da soggetti privati sono attuati mediante il programma urbanistico di cui al comma 7bis e, qualora comporti variante allo strumento urbanistico, lo stesso è approvato in deroga ai limiti ed alle prescrizioni di cui all'articolo 27, comma 4 della l.r. 27/2000 e dell'articolo 67 comma 3 della l.r. 11/2005 con le modalità di cui all'articolo 15 della stessa l.r. 11/2005 e nel rispetto degli articoli 25 comma 2, 27 commi 1, 2 e 6, 29 e 30, commi 4 e 5 della l.r. 27/2000, in continuità con le aree urbane esistenti.”.

Art. 92

(Modificazioni e integrazioni all'articolo 32)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 11/2005, le parole: “con una adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 11/2005 le parole: “siano stati ultimati i lavori relativi alle strutture” sono sostituite dalle seguenti: “sia stato rilasciato il titolo abilitativo e siano iniziati i lavori”.

3. Al primo periodo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 32, dopo la parola: “edifici” è aggiunta la seguente: “residenziali”, e in fondo sono aggiunti i seguenti periodi: “Non costituisce superficie utile coperta la realizzazione temporanea, da parte dell'impresa agricola, di manufatti a struttura leggera, appoggiati al suolo, senza opere fondali fisse, coperte con teli mobili, per lo stoccaggio stagionale di foraggio e altri prodotti per l'alimentazione degli animali. Non costituiscono altresì superficie utile coperta le opere pertinenziali realizzate fuori terra per le attività agrituristiche di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), numero 9 del regolamento regionale 9/2008.”.

4. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 11/2005 è sostituita dalla seguente:

“h) piano aziendale convenzionato di cui all'articolo 34, comma 4: ferma restando la definizione contenuta alla lettera g), la sua realizzazione, relativamente agli interventi previsti, è garantita da apposito atto d'obbligo.”.

5. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 11/2005, le parole: “piano attuativo” sono sostituite dalla seguente: “progetto”.

Art. 93

(Modificazione all'articolo 33)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 11/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) le caratteristiche degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e di cui all'articolo 34, comma 2 bis, ivi compresa la riduzione degli indici di edificabilità o la inedificabilità di determinati ambiti territoriali;”.

Art. 94

(Integrazione all'articolo 34)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 11/2005 è inserito il seguente:

“2-bis. Le imprese agricole ad indirizzo ortofrutticolo e florovivaistico fino a tre ettari, possono realizzare serre a copertura dei due terzi della superficie interessata a tale attività, in deroga agli indici di cui ai commi 2 e 4 se sprovviste di struttura in muratura, o strettamente necessaria a fini statici, e comunque deve essere ancorata al terreno permettendo la permeabilità del suolo.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 11/2005 dopo le parole: *“dal comune,”* le parole: *“secondo le procedure previste dall'articolo 24,”* sono soppresse.

Art. 95

(Modificazioni e integrazioni all'articolo 35)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005 è inserito il seguente:

“4-bis. Negli edifici di cui al comma 4, nonché in altri edifici appositamente censiti dai comuni con variante allo strumento urbanistico generale ai sensi degli articoli 18, commi 3, 3 bis e 67, comma 3, tenendo conto della presenza delle necessarie opere infrastrutturali, sono consentite destinazioni d'uso per attività di servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g-quater) della legge regionale n. 1/2004, con esclusione di quelle commerciali.”.

2. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005, dopo la parola: *“residenza”* sono aggiunte le seguenti: *“ancorché utilizzati per uso diverso dall'attività agricola,”* e al secondo periodo, dopo la parola: *“vicino”* sono aggiunte le seguenti: *“o dal suo successivo ampliamento ancorché l'edificio stesso è situato nel territorio di un comune confinante”.*

3. Al comma 7 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005, dopo le parole: *“dell'intero edificio,”* sono aggiunte le seguenti: *“comprese le parti non residenziali,”*.

4. Il comma 8 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:

“8. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, ancorché oggetto di interventi edilizi dopo tale data e anche se utilizzati per uso diverso dall'attività agricola, gli interventi di cui al comma 5 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 7, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo o ricettivo, entro cinquanta metri da questi o dal relativo ampliamento e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria an-

che in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, da realizzare in un unico edificio.”.

5. Dopo il comma 8 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005 sono inseriti i seguenti:

“8-bis. Negli interventi di cui al comma 8 sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d'uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. È fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di agriturismo con la possibilità di utilizzare ai fini agrituristici gli ampliamenti previsti ai commi 1 e 4, ancorché già realizzati o autorizzati in applicazione di normative previgenti.

8-ter. Il comune, al fine di favorire l'accorpamento di edifici della stessa proprietà fondiaria, può consentire la ricostruzione in sito diverso con cambio d'uso degli edifici rurali di cui al comma 8, entro cinquanta metri dall'edificio di tipo abitativo o ricettivo della stessa proprietà fondiaria purché il trasferimento non superi una distanza di ml. 1.000 (mille) e il nuovo sito non riguardi aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, in assenza di tale vincolo sul sito preesistente dell'edificio oggetto di trasferimento.

8-quater. Alle stesse limitazioni e condizioni di cui ai commi 5, 8 e 8 bis, è consentito il trasferimento della destinazione d'uso dall'edificio residenziale all'edificio rurale non adibito a residenza, purché della stessa proprietà fondiaria ed a compensazione delle rispettive superfici utili coperte.”.

6. Al comma 9 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005, le parole: *“all'approvazione di un piano attuativo per il quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2”* sono sostituite dalle seguenti: *“a permesso di costruire con atto d'obbligo per regolare i rapporti connessi all'intervento”.*

7. Al primo periodo del comma 10 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005 le parole: *“Il comune, in sede di adozione del piano attuativo”* sono sostituite dalle seguenti: *“Il progetto relativo al titolo abilitativo”* e al secondo periodo le parole: *“Il piano attuativo”* sono sostituite dalle seguenti: *“Il progetto”.*

Art. 96

(Modificazioni all'articolo 36)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 11/2005 è abrogata.

2. All'alinea del comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 11/2005, le parole: *“lettere b) e”* sono sostituite dalla seguente: *“lettera”.*

Art. 97

(Integrazioni all'articolo 37)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 11/2005 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate esclusivamente dai comuni in possesso dei requisiti di cui allo stesso articolo 146. Fino al conseguimento dei requisiti suddetti le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica sono esercitate dalla provincia competente per territorio.

1-ter. La Giunta regionale individua con deliberazione i comuni in possesso dei requisiti di cui al comma 1-bis.”.

Art. 98

(Integrazione all'articolo 63)

1. All'articolo 63 della l.r. 11/2005 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Gli elaborati allegati alla delibera di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi, nonché le loro varianti, sono pubblicati nei siti istituzionali dei comuni.”.

Art. 99

(Modificazione all'articolo 65)

1. Il comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:

“3. L'inutile decorso dei termini per l'approvazione del piano attuativo di cui all'articolo 24, commi 13, 14 e 15, costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo alla Giunta regionale. A tal fine è data facoltà all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta alla Giunta regionale. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) invita il comune ad adempiere nei successivi sessanta giorni. In caso di ulteriore inerzia del comune, la Giunta regionale provvede alla nomina del commissario ad acta entro i venti giorni successivi, previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali e al Consiglio regionale. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempienti.”.

Art. 100

(Modificazione dell'articolo 68)

1. All'articolo 68 della l.r. 11/2005 il comma 2 è abrogato.

Art. 101

(Modificazione all'articolo 69)

1. Al comma 9 dell'articolo 69 della l.r. 11/2005, le parole: *“purché queste non prevedano indici di densità edilizia, altezze e superfici più restrittivi”* sono soppresse.

Art. 102

(Modificazione all'articolo 70)

1. Al comma 2 dell'articolo 70 della l.r. 11/2005, dopo il numero: *“28,”* è aggiunta la locuzione: *“28 bis,”* e le parole: *“anche ai piani regolatori generali approvati in base alla l.r. n. 31/1997”* sono sostituite dalle seguenti: *“agli strumenti urbanistici generali”*.

Art. 103

(Modificazione dell'articolo 73)

1. Il comma 2 dell'articolo 73 della l.r. 11/2005 è abrogato.

CAPO V

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE
26 GIUGNO 2009, N. 13 (NORME PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO E LA PIANIFICAZIONE E PER IL RILANCIO
DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE)

Art. 104

(Integrazione all'articolo 32 della l.r. 13/2009)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 32 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) è aggiunto il seguente:

“3-ter. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 1 bis, il numero dei piani e l'altezza massima di edificazione consentiti dallo strumento urbanistico possono essere incrementati nella misura stabilita dal comune, rispettivamente sino ad massimo di un piano e di metri lineari 3,50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, 137) nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei luoghi interessati.”.

CAPO VI

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2004, N. 21
(NORME SULLA VIGILANZA, RESPONSABILITÀ, SANZIONI E
SANATORIA IN MATERIA EDILIZIA)

Art. 105

(Integrazione all'articolo 3)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia) è aggiunto il seguente:

“8-bis. La corresponsione delle sanzioni pecuniarie alternative ai provvedimenti di demolizione o ripristino dello stato dei luoghi in esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 costituiscono presupposto per la legittimazione dell'edificio attraverso provvedimento del comune.”.

Art. 106

(Modificazioni all'articolo 5)

1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 5 della l.r. 21/2004 le parole: *“conseguito con il procedimento edilizio abbreviato di cui all'articolo 18 della L.R. n. 1/2004,”* sono sostituite dalle seguenti: *“conseguito con il procedimento di cui all'articolo 17, comma 12 della l.r. n. 1/2004”*, nonché al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 5 della l.r. 21/2004 le parole: *“di cui all'articolo 18”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui all'articolo 17”*.

Art. 107

(Modificazioni e integrazione all'articolo 6)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 21/2003 le parole: *“lettera d)”* sono sostituite dalle seguenti: *“lettera c)”*.

2. Al comma 8 dell'articolo 6 della l.r. 21/2004 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Al fine di procedere alla demolizione il dirigente o il responsabile del competente ufficio dispone, contestualmente all'adozione del relativo provvedimento, l'occupazione temporanea dell'area occorrente all'espletamento dei lavori fissandone la relativa durata, prorogabile per motivate necessità, ed all'ultimazione dei lavori l'area è restituita agli aventi titolo.”.*

3. Al comma 11 dell'articolo 6 della l.r. 21/2004 le parole: *“lettera a)”* sono sostituite dalle seguenti: *“lettere a) e c)”*.

Art. 108

(Modificazione all'articolo 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21/2004 le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)".

Art. 109

(Modificazioni e integrazione all'articolo 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 21/2004 le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)".

2. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 21/2004 le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e c)".

3. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 21/2004 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora gli interventi e le opere di cui al comma 1 siano state eseguite su immobili non vincolati ma compresi negli insediamenti di cui agli articoli 18 e 19 del r.r. 7/2010 o nelle aree e negli immobili di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 4 della l.r. 1/2004, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, su conforme parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'articolo 4, della l.r. 1/2004."

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 21/2004, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità dal titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distanze, superficie utile coperta che non eccedano per singola unità immobiliare e per opere pertinenziali il due per cento delle misure progettuali."

Art. 110

(Modificazioni e integrazione all'articolo 9)

1. Alla rubrica dell'articolo 9 della l.r. 21/2004, le parole: "denuncia di inizio attività" sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione".

2. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 21/2004 le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e c)" e la parola: "denuncia" è sostituita dalle seguenti: "segnalazione certificata".

3. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 21/2004 la parola: "denuncia" è sostituita dalle seguenti: "segnalazione certificata".

4. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 21/2004 la parola: "denuncia" è sostituita dalle seguenti: "segnalazione certificata".

5. Al comma 9 dell'articolo 9 della l.r. 21/2004 la parola: "denuncia" è sostituita dalle seguenti: "segnalazione certificata".

6. Dopo il comma 11 dell'articolo 9 della l.r. 21/2004 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 7, comma 2 e all'articolo 7-bis, comma 1-bis della l.r. 1/2004, sottoposti a comunicazione."

Art. 111

(Modificazione e integrazione all'articolo 10)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 21/2004, le parole: "del doppio del contributo di costruzione di cui

agli articoli 23, 24 e 25 della L.R. 1/2004" sono sostituite dalle seguenti: "del contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della l.r. 1/2004 di cui al comma 5, valido anche ai fini dell'eventuale accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 17, comma 4".

2. Al comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 21/2004, dopo la parola: "edilizia" sono aggiunte le seguenti: "di cui alla prima riga della Tabella G allegata al decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 1998, n. 373".

Art. 112

(Modificazioni all'articolo 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 21/2004, la parola: "Entro" è sostituita dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto al comma 13, secondo periodo dell'articolo 21 della l.r. 1/2004, entro".

2. Il comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 21/2004 è sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al permesso di costruire acquisito con silenzio – assenso di cui all'articolo 17, comma 12 della l.r. 1/2004, nonché alla segnalazione certificata di inizio attività per gli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c) della stessa l.r. 1/2004, non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico – edilizia vigente alla data della presentazione della istanza di permesso di costruire o della segnalazione."

Art. 113

(Modificazione all'articolo 13)

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 21/2004 è sostituito dal seguente:

"5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al permesso di costruire acquisito con silenzio – assenso di cui all'articolo 17, comma 12 della l.r. 1/2004, nonché alla segnalazione certificata di inizio attività per gli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c) della stessa l.r. 1/2004, non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico – edilizia vigente alla data della presentazione della istanza di permesso di costruire o della segnalazione."

Art. 114

(Modificazioni e integrazione all'articolo 17)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 21/2004, le parole: "denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) della L.R. n. 1/2004" sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività".

2. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 21/2004 le parole: " , con esclusione della possibilità di applicare l'intervento sostitutivo della Provincia di cui all'articolo 19 della stessa legge regionale" sono soppresse.

3. Il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 21/2004 è sostituito dal seguente:

"4. Ove l'intervento realizzato in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa per i casi diversi da quelli di cui al comma 1, risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività a sanatoria, il responsabile del-

l'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma di cui al comma 2, primo periodo ovvero, nel caso in cui il calcolo del contributo di costruzione non sia applicabile, la somma non superiore a euro 6.000,00 (seimila) e non inferiore a euro 600,00 (seicento), stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale in relazione all'entità dell'intervento. Alla segnalazione certificata di inizio attività a sanatoria si applica quanto previsto all'articolo 21 della l.r. 1/2004 e, nel caso in cui la verifica di cui al comma 12 dello stesso articolo 21 abbia esito negativo, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale notifica all'interessato la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.".

4. Il comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 21/2004 è sostituito dal seguente:

"5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 12 della l.r. 1/2004, la segnalazione di inizio attività nel caso di interventi diversi da quelli previsti all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c) della stessa legge regionale effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento a titolo di sanzione della somma di euro 1.000,00 (mille)."

5. All'articolo 17 della l.r. 21/2004, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano anche nel caso di realizzazioni di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in assenza di titolo abilitativo, autorizzazione unica o di comunicazione o in difformità da essi, secondo le procedure previste dalle relative normative."

CAPO VII

ULTERIORE MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE
8 GIUGNO 1984, N. 29 (NORME URBANISTICHE
ED AMBIENTALI MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE
DELLE L.R. 3 GIUGNO 1975, N. 40, L.R. 9 MAGGIO 1977,
N. 20, L.R. 4 MARZO 1980, N. 14, L.R. 18 MARZO 1980,
N. 19 E L.R. 2 MAGGIO 1980, N. 37)

Art. 115

(Abrogazione dell'articolo 16)

1. L'articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 (Norme urbanistiche ed ambientali modificative ed integrative delle L.R. 3 giugno 1975, n. 40, L.R. 9 maggio 1977, n. 20, L.R. 4 marzo 1980, n. 14, L.R. 18 marzo 1980, n. 19 e L.R. 2 maggio 1980, n. 37) è abrogato.

CAPO VIII

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
2 MARZO 1999, N. 3 (RIORDINO DELLE FUNZIONI
E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI DEL SISTEMA REGIONALE
E LOCALE DELLE AUTONOMIE DELL'UMBRIA IN ATTUAZIONE
DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59
E DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112) E ABOGAZIONE
ALLA LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 2010, N. 9
(DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA MANOVRA DI BILANCIO
2010 IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE)

Art. 116

(Modificazione all'articolo 62)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31

marzo 1998, n. 112) le parole: *"e al rilascio delle relative autorizzazioni"* sono soppresse.

Art. 117

(Abrogazione dell'articolo 84)

1. L'articolo 84 della l.r. 3/1999 è abrogato.

Art. 118

(Modificazione alla legge regionale 9/2010)

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese) è abrogato.

CAPO IX

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27
(NORME PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
TERRITORIALE)

Art. 119

(Integrazione dell'articolo 15)

1. All'articolo 15, comma 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale) dopo la parola: *"boscate"* sono inserite le seguenti: *"le praterie naturali, i pascoli permanenti e le aree al di sopra di metri 900 (novecento) di altitudine sul livello del mare,".*

Art. 120

(Modificazione all'articolo 22-bis)

1. Il comma 5 dell'articolo 22-bis della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo rilascio della certificazione dei centri autorizzati di assistenza agricola (C.A.A.) ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g) e l) della legge 7 marzo 2003, n. 38)."

Art. 121

(Modificazione ed integrazioni all'articolo 41)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 27/2000, dopo la parola: *"turistico"* sono aggiunte le seguenti: *"le quali assolvono anche a dotazioni territoriali e funzionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettere f) e g) del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7"*.

2. Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

"2. I comuni perimetrano, anche in attuazione del comma 1, nel rispetto delle normative di settore, le aree per le aviosuperfici nella parte strutturale del PRG, anche con apposita variante ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della l.r. 11/2005, prevedendo le relative strutture pertinenziali di servizio, nonché definendo le servitù e i vincoli gravanti sulle aree circostanti, al fine di garantire la sicurezza e ridurre l'inquinamento acustico. Le previsioni del PRG che interessano le aree agricole anche di particolare interesse agricolo, sono consentite previa valutazione della qualità ambientale e produttiva delle zone interessate, a condizione che, al momento della cessazione dell'attività, le relative aree siano riambientate mediante la rimozione

di manufatti e attrezzature.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 27/2000 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Le dotazioni territoriali per parcheggi al servizio dell'aviosuperficie sono dimensionate in rapporto all'effettiva necessità.”.

Art. 122

(Modificazione all'articolo 42)

1. L'articolo 42 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 42

(Campi di volo ed elisuperfici)

1. I campi di volo e le elisuperfici per l'approdo e la partenza di velivoli ultraleggeri ed elicotteri, i quali assolvono anche a dotazioni territoriali e funzionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettere f) e g) del r.r. 7/2010, sono consentiti negli ambiti di cui agli articoli 18 e 26, nel rispetto delle norme di sicurezza e di contenimento dell'inquinamento acustico ed ambientale, con strutture non stabilmente infisse al suolo, comunque di facile smontaggio o rimozione e purché non comportino alcuna trasformazione del terreno o cambio di destinazione d'uso permanente, a condizione che, al momento della cessazione dell'attività, le relative aree siano riambientate mediante la rimozione di manufatti e attrezzature.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a permesso a costruire e, qualora sia necessaria la realizzazione di strutture pertinenziali di servizio diverse da quelle di cui allo stesso comma 1, e sia necessario definire le servitù e i vincoli gravanti sulle aree circostanti, si applica quanto previsto all'articolo 41, commi 2 e 3.”.

Art. 123

(Modificazione e integrazione all'articolo 65)

1. Al comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 27/2000 dopo le parole: “Gli edifici esistenti” sono inserite le seguenti: “a destinazione residenziale, produttivi e per servizi”.

2. Al comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 27/2000 il secondo periodo: “Nel caso di ricostruzione conseguente a demolizioni integrali di edifici, la ricostruzione avviene in arretramento sul limite esterno della fascia di rispetto stradale.” è sostituito dal seguente: “Nel caso di ricostruzione conseguente a demolizioni integrali di edifici, la ricostruzione avviene in arretramento sul limite esterno della fascia di rispetto stradale interessata con le modalità previste all'articolo 7, comma 3 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione) ovvero, nel caso in cui le condizioni orografiche o relative a proprietà fondiaria non lo consentano, l'edificio può essere ricostruito sul limite esterno della fascia di rispetto relativa al lato opposto della sede stradale, come previsto allo stesso articolo 7, comma 3, secondo periodo del r.r. 9/2008.”.

Art. 124

(Integrazioni al Titolo IV della l.r. 27/2000)

1. Al Titolo IV della l.r. 27/2000, dopo l'articolo 71 è aggiunto il seguente:

“Art. 71-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 15)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1 della presente legge e all'articolo 5, comma 3, lettera c) della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 si interpretano nel senso che non si considerano boschi quelli ricadenti nelle aree indicate al comma 2, dell'articolo 146 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, come recepito nel comma 2, dell'articolo 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, anche quando i boschi medesimi siano sottoposti a vincolo provvedimentale di tutela paesaggistica, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dal d.lgs. medesimo.”.

CAPO X

ULTERIORE MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE
19 NOVEMBRE 2001, N. 28

(TESTO UNICO REGIONALE PER LE FORESTE)

Art. 125

(Modificazione all'articolo 3)

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), il periodo: “L'autorizzazione è subordinata al parere della Comunità montana competente per territorio da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta.” è soppresso.

CAPO XI

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE
10 DICEMBRE 2009, N. 25

(NORME ATTUATIVE IN MATERIA DI TUTELA
E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE E PIANO
REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE - MODIFICA ALLA
LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1, ALLA LEGGE
REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 33 E ALLA LEGGE
REGIONALE 22 OTTOBRE 2008, N. 15)

Art. 126

(Integrazione dell'articolo 6)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 (Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 e alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15) è inserito il seguente:

“1bis. L'esclusione dei benefici di cui al comma 1 si applica ai soli contributi a superficie e limitatamente alle superfici sulle quali è stata commessa la violazione.”.

CAPO XII

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE
22 FEBBRAIO 2005, N. 13

(NORME PER LA DISCIPLINA DELLE FATTORIE DIDATTICHE
E MODIFICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE
28 FEBBRAIO 1994, N. 6, COME INTEGRATA E MODIFICATA
DALLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 1997, N. 10
E DALLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2004, N. 8)

Art. 127

(Integrazioni dell'articolo 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata

e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8) dopo le parole: *“operanti nell’ambito regionale”* sono aggiunte le seguenti: *“ovvero tramite altri soggetti giuridici di natura pubblico-privata”*.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 13/2005 è inserito il seguente:

“1-bis. I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 istituiti dalla Regione tramite soggetti pubblico-privati, devono essere previsti nell’ambito di documenti di programmazione regionale.”.

CAPO XIII

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

24 SETTEMBRE 2003, n. 18

(NORME IN MATERIA DI FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI E DI INCENTIVAZIONE DELLE STESSE - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA PUBBLICO ENDOREGIONALE)

Art. 128

(Modificazioni all’articolo 7-bis)

1. Le lettere a) e l) dell’Allegato A (Funzioni trasferite alle comunità montane) di cui all’articolo 7-bis, comma 2, lettera a) della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) sono soppresse.

CAPO XIV

ULTERIORE INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE

27 DICEMBRE 2006, n. 18

(LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE)

Art. 129

(Integrazione all’articolo 60)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) è inserito il seguente:

“1-bis. In caso di realizzazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere attraverso l’utilizzazione di edifici esistenti già destinati a residenza e legittimati ai sensi dell’articolo 22, comma 1 del r.r. 9/2008, le superfici dei locali e le altezze minime interne degli stessi di cui alle tabelle “N” ed “O”, nonché i rapporti aeroilluminanti dei locali medesimi possono essere confermati in base alla misure previste negli edifici esistenti.”.

CAPO XV

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA

LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2010, n. 5

(DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO SU OPERE E COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE)

Art. 130

(Modificazione e integrazioni all’articolo 7)

1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) è inserita la seguente:

“a bis) gli interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità;”.

2. Il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:

“4. Ai casi di cui alle lettere a) e b), del comma 3 non si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo, salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 13.”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 5/2010 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Ai casi di cui alla lettera a bis), del comma 3 si applicano le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13.”.

Art. 131

(Modificazione e integrazione all’articolo 8)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 5/2010 è aggiunto il seguente periodo: *“Nelle medesime Zone 1 e 2 fanno eccezione gli interventi di cui all’articolo 7, comma 3, lettera a-bis), ai quali si applicano le disposizioni specificate all’articolo 7, comma 4-bis.”*.

2. Il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:

“5. Gli interventi oggetto dell’autorizzazione sismica devono avere inizio entro quattro anni dalla data di rilascio della stessa.”.

Art. 132

(Modificazioni e integrazione all’articolo 9)

1. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 9 della l.r. n. 5/2010 la parola: *“interrotto”* è sostituita dalla seguente: *“sospeso”* e le parole: *“quindici giorni”* sono sostituite dalle seguenti: *“trenta giorni”*.

2. Al secondo periodo del comma 4 dell’articolo 9 della l.r. n. 5/2010 la parola: *“decorre”* è sostituita dalle seguenti: *“continua a decorre”*.

3. Dopo il comma 4, dell’articolo 9 della l.r. n. 5/2010 è inserito il seguente:

“4-bis. In ogni caso il periodo di sospensione di cui al comma 4 non può essere superiore a trenta giorni.”.

Art. 133

(Modificazione all’articolo 10)

1. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:

“4. Gli interventi oggetto del progetto esecutivo riguardante le strutture devono avere inizio entro quattro anni a decorrere dalla data di rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito.”.

Art. 134

(Modificazione e integrazione all’articolo 18)

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 5/2010 le parole: *“Per tutti”* sono sostituite dalle seguenti: *“Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme tecniche vigenti, con le limitazioni e per le fattispecie ivi individuate, per”*.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 5/2010 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per il collaudo degli interventi di ricostruzione post terremoto del 1997 e successivi, al fine di evitare disparità di trattamento ed assicurare uniformità al completamento del processo di ricostruzione, continuano a valere le indicazioni dei dispositivi regolamentari

e tecnici già predisposti in materia. Qualora gli interventi siano redatti o aggiornati in base alle norme tecniche vigenti, si applicano le disposizioni in materia di collaudo previste dalle stesse norme.”.

Art. 135

(Modificazioni all'articolo 19 della l.r. 5/2010)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:

“2. L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento sono stabiliti dalle province in misura differenziata in relazione alle modalità di controllo di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'articolo 15 e nel rispetto del successivo comma 3.”

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:

“3. Il rimborso forfettario di cui al comma 1:

a) non è corrisposto nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi e negli altri casi stabiliti con apposito atto dalla Giunta regionale;

b) è corrisposto, in forma ridotta:

1) per le opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni;

2) per opere di uso pubblico purché previsto in appositi atti o convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni;

3) per edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato ed edifici strumentali alle attività di cui sopra;

4) per l'edilizia seriale, ove per seriale si intende composta da identiche strutture poste in successione o realizzate nella medesima area con un'unica richiesta di autorizzazione o deposito;

c) è differenziato, per le opere valutabili in metri cubi, sulla base di classi di volumi con importi progressivamente decrescenti, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;

d) per le opere di adeguamento e di miglioramento sismico, l'importo valutato sull'intera volumetria e calcolato ai sensi della lettera c), è ridotto del cinquanta per cento.”.

CAPO XVI

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

16 FEBBRAIO 2010, N. 12

(NORME DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE,

IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 (NORME IN MATERIA AMBIENTALE) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)

Art. 136

(Integrazioni all'articolo 3)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni) è aggiunto il seguente:

“4-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 4, sono esclusi dal campo di applicazione della VAS le varianti di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 3 bis, 4, 5 e 9 bis della l.r. 11/2005, i piani attuativi, i programmi urbanistici, gli interventi relativi a procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive ed edilizia (SUAPE), relativi a piani regolatori comunali approvati ai sensi delle ll.rr. 31/1997 e 11/2005. Ai fini dell'esclusione dalla VAS il comune valuta ed attesta che tali strumenti urbanistici non comportano impatti significativi sull'ambiente, con le modalità previste all'articolo 8 bis, comma 2 della l.r. 11/2005.”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 12/2010 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 152/2006, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.”.

CAPO XVII

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 24

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114)

Art. 137

(Modificazione e integrazione all'articolo 2)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) è inserita la seguente:

“a bis) per esercizi di vicinato: quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq;”.

2. Alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 2 della l.r. 24/1999, le parole: “di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) del decreto;”, sono sostituite dalle parole “di cui alla lettera a bis);”.

Art. 138

(Modificazione all'articolo 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/1999 la parola: “d),” è soppressa.

Art. 139

(Integrazione alla l.r. 24/1999)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 24/1999 è inserito il seguente:

“Art. 4-bis

(Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo Sportello unico per le attività produt-

tive e per l'attività edilizia SUAPE del comune competente per territorio.

2. L'attività di vendita può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico – sanitaria, edilizia, urbanistica e di pubblica sicurezza. Qualora l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, salvo comprovati motivi di necessità, da dichiarare da parte dell'interessato, la SCIA cessa di produrre effetti giuridici.

3. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato, mediante l'uso esclusivo di stoviglie e posate a perdere anche biodegradabili, di prodotti di gastronomia utilizzando i locali e gli arredi degli esercizi con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico – sanitaria.

4. Ai fini di cui al comma 3 per locali dell'esercizio si intendono i locali individuati nella documentazione allegata alla SCIA.

5. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato:

a) qualora vengano meno i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. 59/2010;

b) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;

c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività;

d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge.

6. La reiterazione delle violazioni di cui al comma 5, lettera d), si verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

7. Si applica, in ogni caso, l'articolo 19 della l. 241/1990 e sue successive modifiche e integrazioni.”.

Art. 140

(Integrazione all'articolo 12-bis)

1. Al comma 1 dell'articolo 12-bis della l.r. 24/1999, prima delle parole “L'apertura”, sono aggiunte le seguenti: “Fatto salvo quanto previsto per gli esercizi di vicinato di cui al comma 1, dell'articolo 4-bis,”.

CAPO XVIII

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE

16 FEBBRAIO 2010, N. 15

(DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI ALLA REGIONE UMBRIA DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 DICEMBRE 2006 RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI)

Art. 141

(Abrogazione dell'articolo 111)

1. L'articolo 111 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenen-

za dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è abrogato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI. NORMA FINALE

CAPO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI. NORMA FINALE

Art. 142

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2011 la seguente spesa in termini di competenza e cassa:

a) euro 1.000.000,00 per gli interventi previsti dall'articolo 18 con imputazione all'unità previsionale di base 02.1.011 del bilancio di previsione 2011 “Gestione del sistema informativo” (capitolo 571 n.i.);

b) P.m., per gli oneri di cui all'articolo 23 con imputazione all'unità previsionale di base 02.1.013 “Gestione risorse umane” (capitolo 302 n.i.).

2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per l'importo complessivo di euro 1.000.000,00 con le disponibilità che saranno presenti nel fondo globale iscritto alla unità previsionale di base 16.1.001 (capitolo 6120) del bilancio di previsione 2011.

3. Per gli anni 2012 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi 1 e 2, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 143

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il primo Piano triennale di semplificazione amministrativa di cui all'articolo 3. Il Piano è efficace dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 8 cessano di produrre effetti dalla data di entrata in vigore della norma del Regolamento interno del Consiglio regionale che dà attuazione al comma 2, dell'articolo 40 dello Statuto regionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 1 effettuano le pubblicazioni di cui all'articolo 17, comma 2 a decorrere dal quindicesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Decorso inutilmente il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previsto per l'adozione del regolamento di cui all'articolo 20, comma 3, si applica per la conclusione di tutti i procedimenti amministrativi il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 20, comma 2.

5. La Giunta regionale adotta i regolamenti di cui all'articolo 21, comma 2 e di cui all'articolo 25, comma 4 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. La definizione degli interventi edilizi di cui all'articolo 3 della l.r. 1/2004 come modificato e integrato dall'articolo 52 della presente legge, si applica anche alle istanze di titoli abilitativi presentate in applicazione della normativa previgente.

7. La Regione adegua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai principi e alle disposizioni di modifica apportate alla l.r. 1/2004, i regolamenti e gli atti di indirizzo di cui agli articoli 12 e 45 della medesima l.r. 1/2004; adegua altresì entro il medesimo termine i regolamenti e gli atti di indirizzo relativi alla l.r. 11/2005.

8. Fino alla designazione dei medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, quali componenti delle commissioni mediche, da effettuarsi da parte dell'ente stesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 bis della l.r. 20/1999, come introdotto dall'articolo 50 della presente legge, le suddette commissioni continuano ad operare secondo la composizione prevista al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

9. Le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della l.r. 5/2010, come modificati dagli articoli 130 e 131 della presente legge, si applicano anche ai procedimenti amministrativi pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

10. La Giunta regionale, con proprio atto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge definisce quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, lettera a bis), della l.r. 5/2010, come introdotta dall'articolo 130, comma 1.

11. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 della l.r. 5/2010, come modificato dall'articolo 132, trovano applicazione per le domande di autorizzazione sismica presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

12. La Giunta regionale, con proprio atto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge

definisce, altresì, i casi e le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a) e c) della l.r. 5/2010, come introdotte dall'articolo 135 della presente legge.

Art. 144

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 (Prime norme sul procedimento amministrativo) sono abrogati.

2. La legge regionale 5 settembre 1994, n. 31 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi) è abrogata.

3. Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 e del comma 2 continuano ad applicarsi sino all'entrata in vigore, rispettivamente, del regolamento regionale di cui all'articolo 20, comma 3 e del regolamento regionale di cui all'articolo 25, comma 4, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 145

(Norma finale)

1. Le norme contenute nei Capi III, IV, V e VI del Titolo II della presente legge danno attuazione, per la parte di competenza regionale, al decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 16 settembre 2011

MARINI

Termini per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale dei progetti di testo unico (articolo 5, comma 1).

Testo unico	Termine iniziale per la redazione	Termine finale per la presentazione al Consiglio regionale
Governo del territorio	1 marzo 2012	30 settembre 2012
Turismo	1 giugno 2012	31 dicembre 2012
Commercio	1 gennaio 2013	30 giugno 2013
Agricoltura	1 marzo 2013	31 dicembre 2013
Artigianato e industria	1 luglio 2013	31 dicembre 2013
Sanità e servizi sociali	1 luglio 2013	31 dicembre 2013

Allegato B)

AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI ED IDONEITÀ SANITARIE

Semplificazione di certificazioni e di obblighi sanitari

1. Certificato di sana e robusta costituzione richiesto ai sensi:

a) dell'articolo 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione);

b) dell'articolo 17, comma 2 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitari e visitatrici, approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

c) dell'articolo 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402 (Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146).

2. Certificato medico comprovante la sana costituzione per i farmacisti di cui:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera e), all'articolo 31, comma quinto e all'articolo 32, comma primo del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico) e successive modificazioni;

b) all'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475 recante norme concernenti il servizio farmaceutico).

3. Certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi). Tale abolizione non riguarda le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione.

4. Certificato di idoneità psico-fisica al lavoro di cui:

a) all'articolo 27, comma 1 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio

decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici);

b) all'articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale 1 marzo 1974 (Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore);

c) all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);

d) all'articolo 240, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

e) all'articolo 6, comma 1 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);

f) alla legge 22 giugno 1939, n. 1239 (Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici);

g) all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina);

h) all'articolo 27, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).

Determinazioni in materia di medicina scolastica

1. Gli obblighi, di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, concernenti l'attività medica all'interno delle strutture scolastiche.

2. Il certificato sanitario per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori.

3. Il certificato che attesta l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituito da autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. Le certificazioni di esonero dalla educazione fisica, previste all'articolo 303 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

5. Le certificazioni di riammissione scolastica oltre i cinque giorni di assenza, previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica).

Semplificazione di certificazioni e di obblighi in materia di polizia mortuaria

1. Il rilascio o l'esecuzione da parte dei medici del Servizio sanitario regionale delle seguenti attività, certificazioni, assistenze, verifiche e pareri:

a) i trattamenti antiputrefattivi richiesti ai sensi degli articoli 32 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); il trattamento conservativo sarà effettuato soltanto per particolari ordinamenti, nel caso di trasmissione della salma all'estero ove i paesi destinatari lo prevedano, o in tutti i casi in cui lo ritenga necessario il medico necroscopo;

b) il certificato dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell'autorimessa per i carri funebri, richiesto ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

c) il certificato di trasporto salme da comune a comune richiesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

d) l'assistenza alle operazioni di esumazione ed estumulazione richiesto ai sensi degli articoli 83, 84, 86 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

e) i pareri per la costruzione di edicole funerarie e sepolcri privati richiesto ai sensi degli articoli 94 e 1010 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

f) la verifica della firma del medico certificatore nella cremazione richiesto ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

g) il certificato di conformità del feretro richiesto ai sensi della circolare ministeriale 24 giugno 1993, n. 24, punto 9.7; la conformità viene certificata dalle imprese di pompe funebri che eseguono anche le operazioni di chiusura del feretro nonché l'apposizione del sigillo.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

– di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Tomassoni, deliberazione n. 328 del 4 aprile 2011, integrata con deliberazioni nn. 656 del 20 giugno 2011 e 801 del 18 luglio 2011, atti consiliari nn. 438 e 438/BIS (IX Legislatura);

– assegnati per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I “Affari istituzionali e comunitari”, con competenza in sede referente, II “Attività economiche e governo del territorio” e III “Sanità e servizi sociali” con competenza in sede consultiva, in data 27 aprile 2011 e 22 giugno 2011;

Proposta di legge:

– di iniziativa dei consiglieri Nevi, Modena, Lignani Marchesani, Mantovani, Monni, Zaffini, Rosi, De Sio e Valentino, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 23 settembre 2010, atto consiliare n. 158 (IX Legislatura);

– assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla II Commissione consiliare permanente “Attività economiche e governo del territorio” il 15 ottobre 2010;

– effettuato, da parte della I Commissione consiliare permanente, l'esame abbinato degli atti, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del regolamento interno del Consiglio regionale, assumendo quale testo base il testo del disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, recante il seguente titolo: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali” (Atto n. 438-438/BIS e 158);

– testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente il 28 luglio 2011, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Barberini per la maggioranza e dal consigliere Monni per la minoranza, con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III, atto consiliare n. 438/TER (IX Legislatura);

– esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 7 settembre 2011, deliberazione n. 84.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali, Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione Norme regionali,

decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1, commi 1 e 2:

– La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Il testo dell'art. 117, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248), è il seguente:

«Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

– Il testo degli artt. 30, 40 e 61 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), è il seguente:

«Art. 30

Azione amministrativa.

1. La Regione informa l'azione amministrativa ai principi di legalità, imparzialità, efficienza, economicità ed efficacia.

2. I procedimenti di formazione degli atti amministrativi sono disciplinati in modo da assicurare semplificazione, snellezza e trasparenza e da garantire il coordinamento e la collaborazione tra organi, strutture e servizi.

3. La Regione cura la raccolta e la elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio dell'attività amministrativa, in collaborazione con i Comuni e le Province.

Art. 40

Testi unici.

1. Il Consiglio regionale autorizza con legge la Giunta a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge determina l'ambito del riordino e della semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonché gli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare.

2. Nel termine assegnato dalla legge la Giunta presenta al Consiglio il progetto di testo unico delle disposizioni di legge. Il progetto è sottoposto all'approvazione finale del Consiglio con sole dichiarazioni di voto.

3. Le proposte di legge tendenti a modificare gli atti legislativi oggetto di riordino e di semplificazione e presentate nel periodo prefissato per la predisposizione del progetto di testo unico, sono discusse ed approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di autorizzazione.

4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate solo con previsione espressa; la approvazione di deroghe, di modifiche e di integrazioni deve essere testuale e prevedere, previa verifica del coordinamento formale, l'inserimento delle nuove norme nel testo unico.

5. Nelle materie oggetto del testo unico legislativo, la Giunta, nel rispetto dei criteri di riordino e semplificazione fissati dalla legge e acquisito il parere favorevole della Commissione competente, approva il testo unico delle disposizioni regolamentari di esecuzione di quelle autorizzate e provvede alla redazione di un testo unico compilativo, con l'indicazione per ogni disposizione della relativa fonte, legislativa o regolamentare.

Art. 61

La valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull'attuazione delle leggi.

1. Il Consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative.

2. La Regione assicura la qualità dei testi normativi, adottando strumenti adeguati per l'analisi di impatto, per la loro progettazione e fattibilità.

3. Il regolamento consiliare disciplina il funzionamento del Comitato per la legislazione, composto da un numero pari di Consiglieri della maggioranza e della minoranza.

4. Il Comitato esprime pareri sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il coordinamento con la legislazione vigente.

5. Il Comitato formula proposte per la previsione e l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole

valutative ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi regionali.

6. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività.».

Nota all'art. 4, comma 1:

– Si riporta il testo dell'art. 9 dell'Accordo del 29 marzo 2007 tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione:

«Art. 9

Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi.

1. La Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano fissano l'obiettivo di ridurre del 25%, entro il 2012, gli oneri amministrativi e, in particolare, gli obblighi d'informazione imposti alle imprese, in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007 in materia di Better Regulation e, pertanto, si impegnano a definire le modalità con le quali intendono individuare, misurare e ridurre i suddetti oneri.

2. Nel perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, lo Stato e le regioni individuano e quantificano gli oneri amministrativi derivanti dalla normativa statale e regionale, elaborando specifiche proposte di riduzione. La riduzione degli oneri amministrativi riguarda principalmente gli obblighi di informazione obsoleti, ridondanti o ripetitivi che devono essere chiaramente distinti dalle caratteristiche strutturali della legislazione, funzionali o necessarie alla realizzazione degli obiettivi della normativa.

3. Per la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione comunitaria e dalla normativa nazionale di recepimento, lo Stato e le regioni si impegnano a collaborare con la Commissione per l'attuazione della Comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato delle regioni COM (2007) 23 del 24 gennaio 2007.

4. Le azioni di misurazione e riduzione di cui al comma 3 investono le tredici aree di intervento, selezionate dalla Commissione europea: diritto societario; legislazione farmaceutica; relazioni del lavoro; normativa fiscale; statistiche; agricoltura e sussidi all'agricoltura; sicurezza alimentare; trasporti; pesca; servizi finanziari; ambiente; politiche di coesione; appalti pubblici.

5. Le iniziative di cui ai commi 2 e 3 non devono compromettere l'obiettivo perseguito dalla legislazione. Nei casi in cui motivi legati alla tutela della salute pubblica, alla tutela della protezione dei lavoratori o dell'ambiente lo richiedano, gli obblighi di informazione sono mantenuti.».

Nota all'art. 5, comma 1:

– Per il testo dell'art. 40, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, si vedano le note all'art. 1, commi 1 e 2.

Nota all'art. 6, comma 1, lett. c):

– Il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, recante “Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 settembre 2010, n. 229.

Nota all'art. 7:

– Il testo dell'art. 16, comma 3 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all'art. 1, commi 1 e 2), è il seguente:

«Art. 16
Sussidiarietà.

Omissis.

3. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. A tal fine incentiva la diffusione dell'associazionismo ed in particolare la formazione e l'attività delle associazioni di volontariato.».

Nota all'art. 8, comma 1 e 2:

– Per il testo dell'art. 40 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, si vedano le note all'art. 1, commi 1 e 2.

– La deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141, recante “Regolamento interno del Consiglio regionale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 23 maggio 2007, n. 22), è modificata ed integrata dalle deliberazioni del Consiglio regionale 14 luglio 2009, n. 315 (in B.U.R. 29 luglio 2009, n. 34) e 10 giugno 2010, n. 3 (in B.U.R. 23 giugno 2010, n. 28).

Nota all'art. 9:

– Il testo dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all'art. 1, commi 1 e 2), è il seguente:

«Art. 39
Potestà regolamentare.

Omissis.

2. Il Consiglio con legge regionale può autorizzare la Giunta a disciplinare con regolamento singole materie. La legge regionale dispone le norme generali regolatrici della materia nonché l'abrogazione delle disposizioni vigenti, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento stesso.».

Nota all'art. 10, comma 1:

– Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174.

– Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 16 maggio 2005, n. 112.

Nota all'art. 13, comma 2:

– Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”, è pubblicato

nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42.

Note all'art. 15, comma 1:

– Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lett. n) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (si vedano le note all'art. 10, comma 1):

«Art. 1
Definizioni.

1. Ai fini del presente codice si intende per:

Omissis.

n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

Omissis.».

– Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico», è pubblicato nella G.U. 14 febbraio 2006, n. 37.

Nota all'art. 17, commi 3 e 4:

– Si riporta il testo degli artt. 4 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (si vedano le note all'art. 10, comma 1), come modificato dai decreti legislativi 30 dicembre 2010, n. 235 (in S.O. alla G.U. 10 gennaio 2011, n. 6) e 4 aprile 2006, n. 159 (in S.O. alla G.U. 29 aprile 2006, n. 99):

«Art. 4

Partecipazione al procedimento amministrativo
informatico.

1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.

Art. 50.

Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando

l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto.».

Nota all'art. 20, commi 4 e 6:

– La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192), come modificata ed integrata dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 1993, n. 303), dal decreto legge 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U. 12 maggio 1995, n. 109), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11 luglio 1995, n. 160), dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla G.U. 17 maggio 1997, n. 113), dalla legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. alla G.U. 20 giugno 1998, n. 142), dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. 6 agosto 1999, n. 183), dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24 novembre 2000, n. 275), dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. 10 marzo 2001, n. 58), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42), dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16 marzo 2005, n. 62), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla G.U. 14 maggio 2005, n. 111), dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in G.U. 1 febbraio 2007, n. 26), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77), dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 (in G.U. 21 settembre 2007, 220), dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (in S.O. alla G.U. 23 aprile 2010, n. 94), dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), dal decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (in G.U. 6 agosto 2010, n. 182), dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110) e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188).

Si riporta il testo degli artt. 2, comma 9 e 10 bis:

«Art. 2.

Conclusione del procedimento.

Omissis.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Art. 10-bis.

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.».

Note all'art. 21, comma 1, lett. a) e d):

– Il regolamento (CE) 25 novembre 2009, n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, è pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342 ed è entrato in vigore l'11 gennaio 2010.

– Il regolamento (CE) 17 luglio 2000, n. 1980/2000, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, è pubblicato nella G.U.C.E. 21 settembre 2000, n. L 237 ed è entrato in vigore il 24 settembre 2000.

– Il regolamento (CE) 25 novembre 2009, n. 66/2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), è pubblicato nella G.U.U.E. 30 gennaio 2010, n. L 27 ed è entrato in vigore il 19 febbraio 2010.

Nota all'art. 23, comma 1:

– Si riporta il testo dell'art. 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (si veda la nota all'art. 20, commi 4 e 6):

«Art. 2-bis.

Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento.

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. [Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni].».

Nota all'art. 25, commi 2 e 4:

– Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (si veda la nota all'art. 20, commi 4 e 6):

«Art. 24.

Esclusione dal diritto di accesso.

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,

gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.».

Nota all'art. 26, comma 2:

– Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda la nota all'art. 25, commi 2 e 4.

Nota all'art. 27:

– Si riporta il testo dell'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38" (pubblicato nella G.U. 22 aprile 2004, n. 94):

«Art. 14

Semplificazione degli adempimenti amministrativi.

Omissis.

6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.

Omissis.».

Nota all'art. 28, comma 3:

– Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (si veda la nota all'art. 20, commi 4 e 6):

«Art. 7.

Comunicazione di avvio del procedimento.

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento,

l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.».

Nota all'art. 30, comma 2:

– Si riporta il testo dell'art. 29, comma 2-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (si veda la nota all'art. 20, commi 4 e 6):

«Art. 29.

Ambito di applicazione della legge.

Omissis.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

Omissis.».

Nota all'art. 31, comma 2:

– Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda la nota all'art. 20, commi 4 e 6.

Nota all'art. 33, comma 3, lett. c):

– Si riporta il testo dell'art. 14-ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (si veda la nota all'art. 20, commi 4 e 6):

«Art. 14-ter.

Lavori della conferenza di servizi.

Omissis.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi,

l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Omissis.

Nota all'art. 36, comma 2:

– Si riporta il testo dell'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (si veda la nota all'art. 20, commi 4 e 6):

«Art. 14-quater.

Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi.

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni vi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. [Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva].

3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del

Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.

3-bis.

3-ter.

3-quater.

3-quinq. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

4. [Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto].

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

Nota all'art. 39, comma 1:

– Si riporta il testo dell'art. 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (si veda la nota all'art. 20, commi 4 e 6):

«Art. 20.

Silenzio assenso.

Omissis.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

Omissis.

Note all'art. 40, commi 1 e 5:

– La legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante "Norme per l'attività edilizia" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 febbraio 2004, n. 8), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 3 novembre 2004, n. 21 (in B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47), 22 febbraio 2005, n. 11 (in S.O. al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), 21 maggio 2008, n. 8 (in B.U.R. 28 maggio 2008, n. 25), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 10 dicembre 2009, n. 25 (in B.U.R. 16 dicembre 2009, n. 56), 27 gennaio 2010, n. 5 (in S.O. n. 2 al B.U.R. 3 febbraio 2010, n. 6) e 16 febbraio 2010, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9).

Il testo dell'art. 5 è il seguente:

«Art. 5

Sportello unico per l'edilizia.

1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo quinto, del titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. I comuni possono affidare allo sportello unico per l'edilizia la competenza dei procedimenti in materia di attività edilizia di cui alla presente legge.

2. Lo sportello unico per l'edilizia provvede in particolare:

a) alla ricezione delle denunce di inizio attività, delle domande per il rilascio di permesso di costruire, delle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 2, delle dichiarazioni di cui all'articolo 29, comma 3 e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia e del certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla competente soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del D.Lgs. n. 490/1999;

b) all'adozione, nelle materie di cui alla lettera a), dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi, in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;

c) alla consegna dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo, comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio, ivi compreso il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001;

d) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento relativo all'intervento edilizio oggetto dell'istanza di permesso di costruire, della denuncia di inizio attività o concernente il certificato di agibilità;

e) al rilascio della certificazione preventiva sulla esistenza e sulla qualità dei vincoli di cui all'articolo 10.

3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità lo sportello di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:

a) il parere della competente azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1;

b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.

4. Lo sportello di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente il permesso di costruire, gli altri pareri, assensi, autorizzazioni e nulla-osta comunque denominati, nonché i pareri che debbono essere resi dagli uffici comunali, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.

5. Lo sportello cura le incombenze necessarie ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della L. n. 241/1990, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento

edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:

a) i pareri di cui ai commi 3 e 4;

b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue a opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;

c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale, in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

d) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24 e 151 del D.Lgs. n. 490/1999, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 490/1999;

e) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;

f) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;

g) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché le autorizzazioni di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, in tema di aree naturali protette.

6. I comuni nell'ambito della propria autonomia organizzativa, affidano, entro e non oltre il 30 giugno 2005, allo sportello unico per l'edilizia anche i compiti e le funzioni dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.

7. I comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie per la istituzione e il funzionamento dello sportello unico.

8. La Giunta regionale, al fine di incentivare la costituzione in forma associata di sportelli unici per l'edilizia, corrisponde contributi o altri benefici ai comuni associati, con priorità a quelli costituiti in unione dei comuni ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

9. I comuni, attraverso lo sportello unico, forniscono informazioni sulle materie di cui al comma 2, lettera a), nonché sui contenuti degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso, anche in via telematica, a tutte le possibili informazioni utili disponibili.

10. Il comune è tenuto a comunicare immediatamente alla Regione ed alla provincia l'avvenuta costituzione dello sportello unico per l'edilizia.».

– Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 settembre 2010, n. 229.

Nota all'art. 41, comma 5:

– Per il testo dell'art. 117, secondo comma, lett. r) della Costituzione della Repubblica italiana si vedano le

note all'art. 1, commi 1 e 2.

Nota all'art. 42, comma 1:

– Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note all'art. 10, comma 1.

Nota all'art. 43:

– Si riporta il testo dell'art. 49, comma 4-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), come aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176):

«Art. 49

Disposizioni in materia di conferenza di servizi

Omissis.

4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

Omissis.

Nota all'art. 44, comma 2:

– Si riporta il testo degli artt. 141 e 141-bis del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 26 giugno 1940, n. 149), come modificati dai decreti del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 (in G.U. 2 agosto 2001, n. 178) e 6 novembre 2002, n. 293 (in G.U. 2 gennaio 2003, n. 1):

«141.

Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti

tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

141-bis.

Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.».

Nota all'art. 46:

– Per il testo degli artt. 141 e 141-bis del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si veda la nota all'art. 44, comma 2.

Nota all'art. 47:

– La legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, recante “Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla L. 15 ottobre 1990, n. 295”, è pubblicata nel B.U.R. 7 luglio 1999, n. 38.

Nota all'art. 48:

– Il testo vigente dell'art. 1 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (si veda la nota all'art. 47), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1 Oggetto.

1. La presente legge disciplina la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento degli stati di *invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità*, di cui alle leggi 15 ottobre 1990, n. 295 (*Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1998, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti*) e 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*), per tutti i soggetti aspiranti ad ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di invalidità civile ovvero altri benefici previsti dalla vigente legislazione.

1 bis. La presente legge disciplina, altresì, le funzioni e i compiti riservati alla Regione in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.».

Nota all'art. 49:

– Per la legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, si veda la nota all'art. 47.

Nota all'art. 50:

– Il testo vigente dell'art. 3 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (si veda la nota all'art. 47), come modificato ed integrato dalla legge regionale 28 novembre 2001, n. 31 (in B.U.R. 3 dicembre 2001, n. 59, E.S.) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3

Composizione delle commissioni.

1. Ciascuna commissione è presieduta da un medico specialista in medicina legale scelto tra i medici dipendenti convenzionati dell'Azienda sanitaria locale. Nel caso di comprovata impossibilità a reperire specialisti in medicina legale possono essere nominati medici che svolgono, da almeno cinque anni, attività in servizi di medicina legale ovvero, in subordine, che siano stati membri, per almeno un quinquennio negli ultimi dieci anni, di commissioni mediche incaricate degli accertamenti di cui alla presente legge.

2. Le commissioni, oltreché dal presidente, sono composte:

a) per gli accertamenti di invalidità civile, da due medici dipendenti dell'Azienda sanitaria locale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro;
b) per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), da due medici dipendenti dell'Azienda sanitaria locale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto rispettivamente tra gli specialisti in oftalmologia e otorinolaringoiatria;

c) per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 3, da due medici dipendenti dell'Azienda sanitaria locale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in psichiatria, nonché da un operatore sociale e da un esperto dell'area specialistica riferita al caso da esaminare, in servizio presso le Aziende sanitarie locali.

3. Le commissioni di cui all'art. 2 sono integrate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 15 ottobre 1990, n. 295.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell'Azienda sanitaria locale appartenente ai profili professionali degli assistenti amministrativi o del personale amministrativo laureato.

5. Per ciascun membro effettivo delle commissioni mediche, ivi compreso il segretario, è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente che partecipa alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.

6. Alle nomine di cui alla lettera a) del comma 2 provvede il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale con proprio atto motivato.

7. Alle nomine di cui alla lettera b) del comma 2, provvede il Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompreso il Comune capoluogo di provincia, di concerto con i Direttori generali delle Aziende sanitarie locali il cui territorio è ricompreso nell'ambito provinciale di riferimento.

8. Alle nomine di cui al comma 3 dell'art. 2 provvedono i Direttori generali delle Aziende U.U.S.S.L.L., in base al numero delle richieste ed effettive necessità.

8 bis. Ciascuna commissione è integrata da un medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, designato dallo stesso ente, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.».

Nota all'art. 51:

– Per la legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, si veda la nota all'art. 47.

Nota all'art. 52:

– Il testo vigente dell'art. 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3
Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e delle loro pertinenze, senza apportare modifiche all'aspetto esteriore, alla qualità dei materiali e agli elementi architettonici esistenti, ivi compresi quelli necessari a mantenere in efficienza, integrare o sostituire gli impianti esistenti;

b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, sempre che non alterino i volumi e le superfici complessive delle unità immobiliari e non comportino modifica della destinazione d'uso, e inoltre le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti;

c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, nonché la conseguente modifica delle aperture;

d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono la sostituzione degli elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti, la modifica o realizzazione di aperture anche esterne, nonché l'aumento del numero delle unità immobiliari e delle superfici utili interne. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione anche con modifiche della superficie utile coperta, sagoma e area di sedime preesistenti, senza incremento della superficie utile coperta medesima, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per gli interventi di prevenzione sismica e per l'installazione di impianti tecnologici;

e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 6);

2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune, compresa l'escavazione dei pozzi;

3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo ineditato;

4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, aeromobili che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare attività meramente temporanee ed inoltre il campeggio fuori delle aree autorizzate qualora non costituisca parcheggio temporaneo;

6) le opere pertinenziali agli edifici che comportino nuova volumetria urbanistica o superficie utile coperta, nonché quelli che le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici o i regolamenti edilizi comunali, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione;

7) la realizzazione a cielo aperto di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo ineditato;

f) «interventi di ristrutturazione urbanistica», quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell'area di sedime e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

g) «opere interne», quelle da realizzare all'interno delle unità immobiliari concernenti l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implicino incremento degli standard urbanistici, nonché concernenti la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, da realizzare nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico sanitarie, sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroluminanti;

g-bis) "congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori", la congruità del rapporto tra il lavoro da realizzare nello specifico cantiere e la quantità delle ore di lavoro necessarie alla sua realizzazione;

g-ter) «istanza di titolo abilitativo» si intende la Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) ed il Permesso di costruire;

g-quater) «attività di servizi» si intendono quelle a carattere socio-sanitarie, direzionale, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi e produttivi, comprese le attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico-produttive, ricreative, sportive e culturali.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.».

Nota all'art. 53:

– Il testo vigente dell'art. 4 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1

e 5), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4

Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio.

1. I comuni istituiscono la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici e di interventi in edifici e aree aventi interesse storico, architettonico e culturale, individuati come tali dalle relative normative e dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché dal piano urbanistico territoriale (PUT) e dal piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).

2. La commissione, con riferimento al comma 1, esprime parere *esclusivamente* per gli interventi che interessano:

a) i siti di interesse naturalistico, le aree di particolare interesse naturalistico ambientale, nonché quelle di interesse geologico e le singolarità geologiche di cui agli articoli 13, 14 e 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

b) le aree contigue di cui all'articolo 17, comma 3, della L.R. n. 27/2000;

c) i centri storici, gli elementi del paesaggio antico, le architetture religiose e militari, l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico indicati all'articolo 29 della L.R. n. 27/2000;

d) *gli edifici ricadenti nelle zone agricole, compresi quelli censiti dai comuni, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 (Prime norme di politica urbanistica), nonché ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale.*

3. La Commissione svolge le funzioni consultive in materia ambientale e paesaggistica ed esprime parere sulla qualità architettonica e sull'inserimento nel paesaggio degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi.

4. Il comune, con il regolamento per l'attività edilizia, tenendo anche conto della eventuale partecipazione dei rappresentanti degli ordini e dei colleghi professionali, definisce la composizione e le modalità di nomina della commissione, nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) la commissione costituisce organo a carattere tecnico, i cui componenti devono possedere un'elevata competenza e specializzazione, al fine di perseguire l'obiettivo fondamentale della qualità architettonica e urbanistica negli interventi;

b) della commissione debbono obbligatoriamente fare parte almeno due esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti nell'apposito elenco regionale costituito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c);

c) *della commissione deve obbligatoriamente far parte un geologo, ai fini del parere di cui all'articolo 37, comma 3 della l.r. 11/2005, e dei pareri in materia idraulica e idrogeologica;*

d) i pareri sono espressi limitatamente agli aspetti compositivi e architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto urbano, rurale, paesaggisticoambientale, nonché per gli aspetti di cui alla lettera c).

4-bis. Il regolamento edilizio comunale può prevedere che la Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio sia presieduta dal Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto.

4 ter. *Il responsabile del procedimento, in base al regolamento per l'attività edilizia, può richiedere alla commissione di esprimere parere anche per interventi diversi da quelli obbligatoriamente previsti ai commi 2 e 3, senza comportare aggravio dei tempi massimi previsti per i procedimenti dei titoli abilitativi.*

5. La commissione all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali degli interventi di riferimento per l'emanazione dei pareri.

6. I pareri della commissione di cui al presente articolo, obbligatori e non vincolanti, sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta avanzata dal responsabile del procedimento. Ai fini del parere di cui ai commi 1 e 2, all'istanza è allegata la documentazione di cui all'art. 22, comma 2, *relativamente alla relazione paesaggistica semplificata.*».

Nota all'art. 54:

– Il testo vigente dell'art. 5 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5

Sportello unico per l'edilizia.

1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo quinto, del titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. I comuni possono affidare allo sportello unico per l'edilizia la competenza dei procedimenti in materia di attività edilizia di cui alla presente legge.

2. Lo sportello unico per l'edilizia provvede in particolare:

a) alla ricezione delle denunce di inizio attività, delle domande per il rilascio di permesso di costruire, delle comunicazioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, delle dichiarazioni di cui all'articolo 29, comma 3 e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia e del certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla competente soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del D.Lgs. n. 490/1999;

b) all'adozione, nelle materie di cui alla lettera a), dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi, in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;

c) alla consegna dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo, comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia

del territorio, ivi compreso il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001;

d) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento relativo all'intervento edilizio oggetto dell'istanza di permesso di costruire, della denuncia di inizio attività o concernente il certificato di agibilità;

e) al rilascio della certificazione preventiva sulla esistenza e sulla qualità dei vincoli di cui all'articolo 10.

3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità lo sportello di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:

a) il parere della competente azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7 bis;

b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.

4. Lo sportello di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente *i documenti di cui al comma 10 bis*, gli altri pareri, assensi, autorizzazioni e nulla-osta comunque denominati, nonché i pareri che debbono essere resi dagli uffici comunali, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.

5. Lo sportello cura le incombenze necessarie ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della L. n. 241/1990, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:

a) i pareri di cui ai commi 3 e 4;

b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue a opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;

c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale, in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

d) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24 e 151 del D.Lgs. n. 490/1999, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 490/1999;

e) *il parere dell'autorità competente in materia idraulica;*

f) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;

g) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché le autorizzazioni di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, in tema di aree naturali protette.

5-bis. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica che riguardano una superficie utile coperta superiore a metri quadrati duemila, nonché quando la convocazione è richiesta dall'interessato in sede di istanza del titolo abilitativo. I responsabili dello Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia SUAPE, di seguito Sportello unico SUAPE, concordano con i Soprintendenti competenti il calendario mensile delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgono atti di assenso o consultivi comunque

denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

6. I comuni nell'ambito della propria autonomia organizzativa, affidano, entro e non oltre il 30 giugno 2005, allo sportello unico per l'edilizia anche i compiti e le funzioni dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.

7. I comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie per la istituzione e il funzionamento dello sportello unico.

8. La Giunta regionale, al fine di incentivare la costituzione in forma associata di sportelli unici per l'edilizia, corrisponde contributi o altri benefici ai comuni associati, con priorità a quelli costituiti in unione dei comuni ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

9. I comuni, attraverso lo sportello unico, forniscono informazioni sulle materie di cui al comma 2, lettera a), nonché sui contenuti degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso, anche in via telematica, a tutte le possibili informazioni utili disponibili.

10. Il comune è tenuto a comunicare immediatamente alla Regione ed alla provincia l'avvenuta costituzione dello sportello unico per l'edilizia.

10-bis. Nei casi in cui la presente legge prevede l'acquisizione di pareri, autorizzazioni o assensi di organi o enti, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi possono essere sostituiti da autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista di cui all'articolo 17, comma 1 e all'articolo 21, comma 1 o di altri tecnici abilitati, salve le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti.

10-ter. All'istanza di titolo abilitativo è obbligatoriamente allegata copia della ricevuta di trasmissione dei documenti di cui al comma 10 bis alle amministrazioni e agli organi preposti alle verifiche. Le verifiche sono effettuate entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento e gli esiti sono comunicati all'interessato e al comune entro e non oltre lo stesso termine.».

Nota all'art. 55:

– Il testo vigente dell'art. 6 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6 Titoli abilitativi.

1. I titoli abilitativi sono il permesso di costruire e la segnalazione certificata di inizio attività.

2. Ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 7 e 8, le attività edilizie, anche su aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e la loro realizzazione è subordinata, salvo i casi di esonero previsti all'articolo 26, alla corresponsione del contributo di costruzione.

3. Gli interventi oggetto del titolo abilitativo devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunali generali e attuativi, nella pianificazione territoriale-paesistica, nonché nei piani di settore. Gli stessi devono rispettare i vincoli esistenti sul territorio interessato.

4. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo ed è irrevocabile.

5. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono trasferibili, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Essi non incidono sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati in virtù dei titoli stessi e non comportano limitazione dei diritti dei terzi.

6. I procedimenti di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 447/1998 sono sostituiti da quelli previsti agli articoli successivi della presente legge a seconda del titolo abilitativo necessario per l'intervento.

7. La decorrenza dei termini per la formazione dei titoli abilitativi di cui agli articoli 17 e 21, è sospesa nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda o della denuncia con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati.

7-bis. La conformità alle norme igienico - sanitarie per gli edifici destinati ad attività residenziali, commerciali, direzionali, turistico-produttive, per servizi, compreso l'artigianato di servizio, nonché all'attività agricola che non riguardi le attività zootecniche e di trasformazione dei prodotti agricoli, è certificata dal progettista, sulla base delle normative di settore.

7-ter. Nell'ambito del procedimento per l'attività edilizia, la documentazione di cui all'articolo 22 bis relativa agli scarichi sul suolo delle acque reflue degli edifici residenziali, è trasmessa da parte del comune alla provincia per le attività previste all'articolo 62, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della l. 15 marzo 1997, n. 59 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

7-quater. I progetti degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e di cui alla Parte II Capo V del d.p.r. 380/2001, sono presentati al comune contestualmente all'istanza di titolo abilitativo o prima dell'inizio dei lavori.

7-quinquies. All'istanza di titolo abilitativo è allegata l'eventuale documentazione relativa all'asservimento dei terreni necessari per la realizzazione degli edifici in base alla densità edilizia prevista, nonché quella relativa alla destinazione d'uso degli edifici. Fino alla presentazione di tali documenti, registrati e trascritti, ove previsto, i titoli abilitativi non sono rilasciabili né efficaci.

7-sexies. L'autorizzazione sismica di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), è presentata al comune contestualmente all'istanza di titolo abilitativo e comunque prima dell'inizio dei lavori. L'autorizzazione può essere acquisita anche nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 5 bis, condizionatamente alla sussistenza degli elementi prescritti dalla stessa l.r. 5/2010.

7-secties. In materia di controlli relativi ai titoli abilitativi, alle comunicazioni di inizio lavori, alle opere libere, nonché alle opere eseguite, il comune applica le disposizioni di cui all'articolo 39, anche avvalendosi degli organi ed enti preposti alla vigilanza, convocando, eventualmente, la conferenza di servizi.

7-octies. I materiali inerti derivanti dalle attività di smontaggio e costruzione di manufatti possono essere riutilizzati nella stessa area di intervento, a condizione che l'utilizzo avvenga senza ulteriori trattamenti e comunque

senza comportare impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Il direttore dei lavori comunica preventivamente al comune, la quantità e qualità dei materiali e le modalità del loro utilizzo.

7-nonies. Il titolo abilitativo edilizio relativo ad edifici che prevedono l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ricomprende anche il titolo per la realizzazione di tali impianti.».

Nota all'art. 56:

– Per la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5.

Nota all'art. 57:

– Il testo vigente dell'art. 7 bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7 bis

Attuazione del Piano energetico regionale.

1. Gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici per l'autoconsumo, da realizzare al di fuori delle zone di cui all'articolo 18 del r.r. 7/2010, sono eseguiti senza titolo abilitativo in aggiunta a quanto previsto all'articolo 7, comma 1.

1 bis. La realizzazione di strutture a copertura di parcheggi sia pubblici che privati, pertinenziali di edifici residenziali, produttivi e per servizi, non costituisce superficie utile coperta, purché le strutture siano realizzate con copertura in pannelli solari termici o fotovoltaici e siano aperte su tutti i lati. La realizzazione è soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3. La distanza minima delle suddette strutture dai confini di proprietà e dalle strade interne ai centri abitati è di ml. 3,00.

2. L'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è delegata alla Provincia competente per territorio. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4 dello stesso d.lgs. 387/2003.».

Nota all'art. 58:

– Il testo vigente dell'art. 8 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8

Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e opere di interesse pubblico.

1. Le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 non trovano applicazione per:

a) le opere e i programmi di intervento pubblico o di interesse pubblico, da realizzare a seguito della conclusione di accordo di programma, con l'assenso del comune interessato, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora l'accordo stesso contenga gli elementi costitutivi del titolo abilitativo corrispondente;

b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, e le opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici;

c) *le opere pubbliche dei comuni approvate dall'organo comunale competente, o con provvedimento di conformità urbanistica del dirigente o responsabile della competente struttura, in base al regolamento dell'ente, comunque assistite dalla validazione del progetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);*

d) le opere della Regione e delle province, previo accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche da effettuare d'intesa con il comune interessato;

e) gli interventi di cui all'articolo 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, concernente l'attuazione degli obiettivi fissati dal PUT;

e-bis) le opere della Regione e delle province concernenti la manutenzione ordinaria di edifici, attrezzature, impianti, opere idrauliche, sedi viarie ed aree per parcheggi e verde, ivi comprese quelle per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, commi 3 e 4.

2. La data di effettivo inizio delle opere di cui al comma 1 deve essere comunicata al comune con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3.

2-bis. Per le opere di cui al comma 1, lettere c) e d), qualora comportino variante urbanistica, l'accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche è definito attraverso apposita conferenza di servizi che può comportare variazione degli strumenti urbanistici generali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 5 della l.r. 11/2005, nonché ai fini dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ferma restando la ratifica del comune entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza stessa. In caso di dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi da uno o più enti locali, l'accertamento di conformità è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, che valuta le ragioni del dissenso degli enti dissenzienti.».

Nota all'art. 59:

– Il testo vigente dell'art. 9 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9

Attività edilizia sottoposta a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di incidenza.

1. I procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di valutazione di incidenza previsti dalle relative normative devono essere definiti preliminarmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire e della denuncia di

inizio attività, di cui agli articoli 17 e 21, nonché dell'avvio del procedimento relativo alla adozione del piano attuativo e alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 8.».

Nota all'art. 60:

– Il testo vigente dell'art. 11, comma 1 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11

Adempimenti sulla regolarità contributiva delle imprese.

1. *Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2004 n. 81 (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per i lavori privati il cui costo superi l'importo di euro cinquantamila, determinato a mezzo di computo metrico estimativo comprensivo di costi e oneri per la sicurezza, il direttore dei lavori provvede a:*

a) acquisire prima dell'inizio dei lavori, copia delle denunce effettuate dalle imprese esecutrici dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la Cassa edile;

b) trasmettere per via telematica, prima dell'inizio dei lavori, al Comitato paritetico territoriale (CPT), all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, nonché ad altri enti od organismi che ne facciano richiesta con le modalità disciplinate con apposito regolamento da emanare in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera d), la notifica preliminare e gli eventuali successivi aggiornamenti di cui all'articolo 11 del d.lgs. 494/1996 indicando, sentita l'impresa esecutrice, l'incidenza percentuale della manodopera presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori;

c) controllare, durante l'esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato. Le attività di controllo consistono nell'annotazione, sul giornale dei lavori, da parte del direttore dei lavori, delle visite che effettua in cantiere con autonomia decisionale e secondo i criteri che ritiene adeguati alla specificità di ogni singolo cantiere; consistono, altresì, nella comunicazione di eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza;

d) trasmettere allo Sportello unico per l'edilizia, all'inizio dei lavori e alla conclusione degli stessi, i documenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d-bis), nonché le eventuali variazioni o l'accertamento delle violazioni agli stessi.

Omissis.».

Nota all'art. 61:

– Per la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5.

Nota all'art. 62:

– Il testo vigente dell'art. 15 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15

Competenza al rilascio del permesso di costruire.

1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile della competente struttura comunale o dello sportello unico per l'edilizia.

[2. In caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti all'articolo 17, si applica l'articolo 19.] Abrogato.».

Nota all'art. 63:

– Il testo vigente dell'art. 16, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16

Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire.

Omissis.

2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo abilitativo, quello di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i quattro anni dall'inizio dei lavori. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine per l'ultimazione dei lavori può essere prorogato al massimo per due anni, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorso il termine previsto per il completamento dell'opera, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.

Omissis.».

Nota all'art. 64:

– Per la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5.

Nota all'art. 65:

– Per la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5.

Nota all'art. 66:

– Il testo dell'art. 18 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«[Art. 18

Procedimento edilizio abbreviato.

1. Il proprietario o chi ne abbia titolo può, relativamente a interventi nelle zone omogenee B, C, D, F, di cui al D.M. n. 1444/1968, avvalersi del procedimento di cui al presente articolo, allegando alla domanda di rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 17, comma 1 una dichiarazione del progettista abilitato, che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di standard urbanistici, alle norme del regolamento edilizio, nonché la conformità alle norme di sicurezza, igienico-sanitarie e a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria

funzionali all'intervento proposto o della convenzione o dell'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici. La domanda è corredata dei pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso eventualmente necessari, rilasciati dai soggetti competenti, nonché dalla quantificazione certificata dal progettista, del contributo di costruzione e del relativo versamento, secondo quanto previsto dalle relative normative, fatte salve le eventuali successive richieste di integrazione del contributo medesimo. Lo sportello unico comunica al proprietario dell'immobile o a chi ne ha titolo il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 241/1990.

2. Qualora lo sportello unico accerti l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite normative o da altre disposizioni aventi carattere regolamentare, nonché l'incompletezza della dichiarazione di cui al comma 1, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda.

3. Lo sportello unico acquisisce la domanda ed il responsabile del procedimento, limitatamente ai casi previsti dal regolamento edilizio o da normative regionali, acquisisce, entro trenta giorni, il parere della commissione comunale per la qualità architettonica e del paesaggio in merito al progetto presentato.

4. Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a verificare le seguenti condizioni:

- a) la completezza della documentazione;
- b) la corrispondenza della tipologia dell'intervento;
- c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione nonché dell'avvenuto versamento del relativo importo;
- d) l'eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. n. 11/1998 o della valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997.

5. Decorsi trenta giorni dalla scadenza di cui al comma 3 senza che il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, su motivata proposta del responsabile del procedimento ed in riferimento al parere di cui al comma 3 ed ai relativi atti di assenso, abbia adottato un provvedimento di diniego in ordine alla domanda, il permesso di costruire si intende assentito. Nel caso vengano riscontrate asseverazioni non veritiere nella dichiarazione di cui al comma 1, si applica quanto disposto all'articolo 21, comma 6. In caso di diniego del provvedimento si procede alla restituzione del contributo di costruzione versato. Resta comunque ferma la facoltà del rilascio del permesso di costruire, conseguente alla dichiarazione di cui al comma 1, entro il termine di cui sopra.

6. L'eventuale autorizzazione in materia ambientale di cui al D.Lgs. n. 490/1999, e le prescrizioni della commissione comunale di cui al comma 3, sono comunque notificate al richiedente entro il termine previsto al comma 5.

7. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste, nell'ipotesi contemplata dal presente articolo, tiene luogo del permesso di costruire, una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso, da cui risulti la data di presentazione della istanza medesima, nonché copia della dichiarazione di cui al comma 1, degli atti di assenso o autorizzazione comunque necessari e una apposita dichiarazione, rilasciata dallo sportello unico per l'edilizia, dalla quale risulti il decorso del termine e l'assenso maturato ai sensi del comma 5, nonché copia degli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo sportello unico.

8. Sono fatti salvi gli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. n. 11/1998 e di valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357/1997.

9. Gli estremi degli atti di cui al commi 6 e 7 sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.]. Abrogato.

Nota all'art. 67:

– Il testo dell'art. 19 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 19

Riesame e intervento sostitutivo.

1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo 17, del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al dirigente, o al responsabile dell'ufficio comunale competente al rilascio del provvedimento, di pronunciarsi entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, trascorsi inutilmente i quali si intende confermato il silenzio rifiuto già formatosi. Di tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire e sulla richiesta di riesame.

2. Decorso inutilmente anche il termine per il riesame di cui al comma 1, l'interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo alla provincia, la quale acquisisce, entro venti giorni, le necessarie informazioni presso il comune, informandone il presidente del Consiglio delle Autonomie locali e, nei successivi quindici giorni, nomina, qualora permanga l'inerzia, un commissario ad acta che provvede nel termine di trenta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-diniego.

3. La determinazione del contributo di costruzione è effettuata dal comune su richiesta del commissario ad acta.

4. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.]. Abrogato.

Nota all'art. 68:

– Per la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5.

Nota all'art. 69:

– Per la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5.

Nota all'art. 70:

– Per la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5.

Nota all'art. 71:

– Per la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5.

Nota all'art. 72:

– Per la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5.

Nota all'art. 73:

– Per la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5.

Nota all'art. 74:

– Il testo vigente dell'art. 23 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 23

Contributo di costruzione per il permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività.

1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui all'articolo 26, il permesso di costruire o la presentazione della denuncia di inizio attività, comportano la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione di cui agli articoli 24 e 25.

2. Il contributo di costruzione è quantificato dal comune per gli interventi da realizzare attraverso il rilascio del permesso di costruire, ovvero certificato dal progettista per quelli da realizzare ai sensi degli articoli 17 e 20.

3. Il contributo di costruzione, come quantificato o certificato al comma 2 su richiesta dell'interessato, può essere corrisposto in corso d'opera, con rateizzazione non gravata da interessi, secondo le modalità e le eventuali garanzie stabilite dal comune.

4. Il comune accerta l'esatta entità del contributo di costruzione certificato di cui all'articolo 17 e all'articolo 21, comma 1. Qualora il comune accerti che il contributo è stato versato in misura ridotta rispetto a quella dovuta ne ordina la immediata integrazione con le maggiorazioni previste dall'art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 limitatamente alla parte da versare a titolo integrativo. Nel contempo è disposta una sanzione amministrativa a carico del progettista per errata certificazione dell'importo del contributo da versare, in misura pari alla maggiorazione dell'importo del contributo dovuto da parte del richiedente il permesso di costruire o del presentatore della denuncia di inizio attività.

5. Le province individuano con il PTCP gli ambiti intercomunali interessati da sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e per servizi, per i quali stabiliscono le differenze massime dei valori del contributo di costruzione che i comuni hanno l'obbligo di applicare.

5-bis. Il contributo di costruzione e gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti per l'attuazione del P.R.G. con modalità indiretta attraverso piani attuativi possono essere destinati o scomputati previo assenso del comune, per il reperimento di aree pubbliche, e la realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali o servizi, anche esterne all'area oggetto dell'intervento, purché previste dalla programmazione comunale e funzionali all'ambito

territoriale interessato dagli interventi. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) può ulteriormente modulare tale possibilità.».

Nota all'art. 75:

– Il testo vigente dell'art. 24 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 24

Oneri di urbanizzazione.

1. Salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 3, la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire ovvero all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività o con le modalità previste all'articolo 17, comma 12. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, l'intestatario del titolo abilitativo può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, allegando idonea progettazione esecutiva di dette opere, secondo le quantità, modalità e garanzie stabilite dal comune, con conseguente cessione gratuita al comune delle aree e/o delle opere realizzate.

2. È facoltà del comune prevedere, nel rispetto delle normative regionali, che le opere di urbanizzazione di cui al comma 1 siano destinate a uso pubblico in alternativa alla loro cessione, regolandone con apposita convenzione o atto d'obbligo, le modalità di realizzazione, di gestione e manutenzione a carico del proprietario.

3. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di nuova costruzione, di mutamento della destinazione d'uso, di ristrutturazione urbanistica, nonché in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia qualora questi determinino un incremento del carico urbanistico in funzione di un aumento:

- a) della superficie utile degli edifici;
- b) delle unità immobiliari;
- c) dell'utenza, in caso di attività diversa da quella residenziale.

4. Gli oneri di urbanizzazione sono destinati di norma alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture, all'acquisizione di aree, alla realizzazione di attrezzature e alle dotazioni ecologiche e ambientali, nonché alla manutenzione del patrimonio comunale ferma restando ogni diversa disposizione in materia tributaria e contabile.

5. *L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita dal comune in base ai criteri che la Regione definisce anche in riferimento ai prevedibili costi delle opere relative.*

6. Almeno ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

7. *Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono relativi alle opere di urbanizzazione che sono definite con il regolamento regionale di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e d-bis).*

[8. *Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni*

comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, verde in parchi urbani e territoriali, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, costruzioni cimiteriali, nonché quelli previsti dalla legge 1° agosto 2003, n. 206. Nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.] Abrogato.

9. I provvedimenti comunali adottati ai sensi del comma 5 sono trasmessi alla Regione che provvede alla loro pubblicazione nel BUR, dalla quale decorre l'effettiva applicazione, attraverso il Sistema informativo territoriale (SITER), e ne rende possibile la consultazione mediante strumenti informatici e telematici.».

Nota all'art. 76:

– Il testo vigente dell'art. 26, comma 1 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 26

Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.

1. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi, diversi dalla residenza, da realizzare nelle zone agricole, compresa l'attività agrituristica, relativamente ai primi trecento metri quadrati di superficie utile coperta, in funzione delle esigenze dell'impresa agricola di cui all'art. 2135 del c.c., *iscritta nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;*

b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) di edifici residenziali, che non determinino un aumento della superficie utile coperta o delle unità immobiliari, nonché di edifici danneggiati o distrutti totalmente o parzialmente a seguito di eventi straordinari di natura colposa o dolosa o a seguito di calamità naturali;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici. Rientrano in tali categorie di opere le costruzioni cimiteriali realizzati da privati, nonché gli impianti ed attrezzature sportive di uso pubblico o aperti al pubblico;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale;

f) per l'esecuzione delle opere e degli impianti di cui all'articolo 9, comma 1 della L. n. 122/1989;

g) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e per quelli relativi alle opere interne di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g);

h) per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche;

i) per le opere pertinenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 6);

j) per gli interventi di cui all'articolo 33, comma 6;
j bis) per gli interventi di cui agli articoli 7, 7-bis e 20, comma 1, lettere c) e d).
Omissis.».

Nota all'art. 77:

– Il testo vigente dell'art. 29 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 29

Certificato di agibilità.

1. Il certificato di agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto comunque assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d'uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di assenso o autorizzazioni rilasciate, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile della competente struttura comunale con riferimento ai seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni limitatamente a quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numeri 1), 5) e 6);
- b) ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
- c) modifica delle destinazioni d'uso.

3. Per gli interventi non compresi al comma 2 *sottoposti alla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), c) e d)*, tiene luogo del certificato di agibilità una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori, e dall'intestatario del titolo abilitativo attestante la rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto. La dichiarazione è presentata allo sportello unico entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori ed è corredata, ove necessario, dalla documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al catasto e la conformità alla normativa tecnica di cui alla parte seconda del D.P.R. n. 380/2001.

4. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, l'intestatario del titolo abilitativo, o i suoi successori o aventi causa, sono tenuti a comunicare al comune l'avvenuta ultimazione dei lavori e a chiedere il rilascio del certificato di agibilità.

5. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 nei termini ivi previsti e della domanda del certificato di agibilità di cui all'articolo 30, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro *cinquecento a euro mille* in relazione all'entità dell'intervento.».

Nota all'art. 78:

– Il testo vigente dell'art. 32 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 32

Determinazione delle variazioni essenziali.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, costituiscono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività:

a) il mutamento della destinazione d'uso nelle zone agricole di annessi rurali a fini residenziali, ovvero il mutamento della destinazione d'uso assentita che risulti in contrasto con la disciplina urbanistica ovvero che implichi incremento degli standards previsti dalla L.R. n. 27/2000, o che comporti pregiudizio sotto il profilo igienico sanitario;

b) un incremento di entità superiore al quindici per cento della superficie coperta, del rapporto di copertura e dell'altezza;

c) la localizzazione dell'area di sedime della costruzione significativamente diversa in relazione all'area di pertinenza, tale da recare pregiudizio alle caratteristiche della zona sotto il profilo igienico sanitario e degli allineamenti prescritti dal titolo abilitativo, da strumenti urbanistici o da atti di assenso, o comunque una riduzione superiore al dieci per cento delle distanze minime dalle costruzioni e dai confini;

d) l'aumento della cubatura di oltre il quindici per cento per edifici sino a mille metri cubi, di oltre il dieci per cento per edifici da milleuno a cinquemila metri cubi, di oltre il cinque per cento per edifici eccedenti i cinquemila metri cubi, ovvero un aumento della superficie utile coperta di oltre il quindici per cento di edifici sino a trecento metri quadrati, di oltre il dieci per cento per edifici da trecentouno a millecinquecento metri quadrati, di oltre il cinque per cento per edifici eccedenti i millecinquecento metri quadrati;

e) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali;

f) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), tale da configurare l'intervento stesso in una tipologia superiore rispetto a quella originaria;

g) l'aumento del numero dei piani.

2. *Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità dei volumi tecnici e sul numero e la distribuzione interna delle unità abitative dell'edificio.*

3. Le difformità di cui al comma 1, nell'ipotesi che vengano effettuate su immobili sottoposti a tutela ai sensi dei titoli primo e secondo del D.Lgs. n. 490/1999, nonché su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerate in totale difformità dal titolo abilitativo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44 del D.P.R. n. 380/2001. Tutti gli altri interventi difformi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

3-bis. Non costituiscono difformità rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, purché, sulla base della valutazione del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o del piano attuativo. Tali interventi sono comunicati con la dichiarazione di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b) alla quale sono allegati gli elaborati che rappresentano l'esatta consistenza delle opere.».

Nota all'art. 79:

– Il testo vigente dell'art. 33 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 33

Mutamenti della destinazione d'uso degli immobili e titolo abilitativo.

1. Gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi dei comuni stabiliscono il complesso delle funzioni e delle destinazioni d'uso ammesse in una zona omogenea o in un ambito territoriale. È prevalente la destinazione d'uso qualificante le zone omogenee o gli ambiti territoriali. Sono compatibili la o le destinazioni d'uso funzionali, similari o che integrano la destinazione d'uso prevalente, ivi compresa anche quella dei locali accessori che risultano in stretto rapporto funzionale con la destinazione prevalente medesima.

2. La destinazione d'uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare è quella stabilita dall'ultimo titolo abilitativo assentito, per la costruzione o per il recupero, dal certificato di agibilità o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita, ovvero da altri atti o certificazioni probanti, nonché da quella risultante dallo stato di fatto attestato dal proprietario, con presentazione di elementi di prova.

2 bis. Per gli edifici esistenti alla data del 15 marzo 1985 l'accertamento della destinazione ai sensi del comma 2 ne convalida l'uso, fermo restando eventuali obblighi di adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti necessari e funzionali all'edificio.

3. Il passaggio tra le diverse destinazioni prevalenti e/o compatibili di cui al comma 1, sia esso realizzato con o senza opere edilizie, costituisce modifica alla destinazione d'uso in atto nell'edificio o nella singola unità immobiliare.

4. Per gli interventi di cui al comma 3 il titolo abilitativo richiesto è:

a) la *segnalazione certificata* di inizio attività, nel caso di modifica della destinazione d'uso o di attività agrituristiche, realizzate senza opere edilizie;

b) il permesso di costruire o la *segnalazione certificata* di inizio attività, in relazione all'intervento edilizio da effettuare con opere, al quale è connessa la modifica della destinazione d'uso.

5. La realizzazione di attività di tipo agrituristico o le attività di vendita al dettaglio dei prodotti dell'impresa agricola in zona agricola, attraverso il recupero di edifici esistenti, non costituiscono modifica della destinazione d'uso e i relativi interventi sono soggetti al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connessa tale realizzazione.

6. *Non costituisce mutamento di destinazione d'uso ed è attuabile con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, anche ai fini della conformità con le destinazioni prevalenti e compatibili previste dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle normative igienico sanitarie e di sicurezza, il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del cinquanta per cento della superficie utile dell'unità immobiliare e comunque fino a un massimo di cinquanta metri quadrati, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, con esclusione degli annessi agricoli staccati dall'edificio adibito ad abitazione.*

7. Decorsi i termini di validità dei piani attuativi previsti dall'articolo 23 della L.R. n. 31/1997 o dalla relativa convenzione, è consentita, previo titolo abilitativo, la modifica della destinazione d'uso in atto in un edificio esistente nell'ambito di un comparto o di una zona interessata dal piano attuativo medesimo, purché la nuova destinazione d'uso risulti compatibile con quella prevista dallo strumento urbanistico generale.».

Nota all'art. 80:

– Il testo vigente dell'art. 34, comma 1 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 34

Uso dei vani degli edifici esistenti.

1. Negli edifici esistenti o autorizzati alla data del 31 dicembre 2009, destinati in tutto o in parte a residenza o a servizi sono consentiti interventi con cambio di destinazione d'uso dei vani, sostanzialmente corrispondenti, posti al piano sottotetto e terreno nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

a) gli edifici oggetto di intervento devono essere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o risultare in costruzione, purché, alla stessa data, siano completate le opere relative alle parti strutturali;

b) in caso di vani con coperture inclinate, l'altezza massima interna deve essere non inferiore a metri lineari 2,40 e l'altezza minima interna non inferiore a metri lineari 1,20 e, nel caso di vani con coperture in piano, l'altezza interna non inferiore a metri lineari 2,20, al netto delle necessarie strutture atte all'isolamento termico dei locali;

c) tutti i vani interessati dall'intervento debbono essere provvisti di finestra apribile, la cui superficie non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie di pavimento, ovvero, in caso di superfici inferiori, debbono avere un ricambio d'aria favorito dall'impiego di appositi impianti di ventilazione meccanizzata e un'adeguata illuminazione artificiale;

d) per i vani posti al piano terreno o parzialmente al di sotto del livello dello stesso, devono essere previste idonee soluzioni per l'isolamento e la ventilazione delle pareti interrato e dei pavimenti;

e) per i vani sottotetto debbono essere previste idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'edificio.

Omissis.».

Nota all'art. 81:

– Il testo vigente dell'art. 35 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 35

Interventi edilizi consentiti sugli edifici.

1. Gli interventi di cui all'articolo 34 possono comportare l'apertura di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aere illuminazione, a condizione che siano particolarmente curate le possibili soluzioni progettuali in funzione dell'aspetto e della qualità architettonica e tipologica dell'edificio.

2. Ai soli fini del raggiungimento delle altezze interne minime di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), è consentita la modifica, anche parziale, delle quote di imposta e del colmo delle falde di copertura purché la loro pendenza, in valore percentuale, sia contenuta tra il venticinque e il trentacinque per cento.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono consentiti anche in deroga ai limiti di densità edilizia e di altezza massima previsti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, purché tali incrementi siano compresi entro il limite del cinque per cento rispetto al totale dell'edificio esistente e a condizione che gli interventi medesimi siano compatibili con le caratteristiche storiche e architettoniche dell'edificio, nonché con le limitazioni imposte da specifici vincoli di carattere monumentale e/o paesistico o da norme in materia di sicurezza, in base ai quali il comune può disporre il diniego degli interventi del presente articolo. *[Relativamente agli interventi nelle zone agricole l'incremento di volume di cui al presente comma deve essere contenuto entro i limiti di ampliamento consentiti dall'articolo 8, comma 7 della L.R. n. 53/1974.]* Soppresso.

3-bis. Gli interventi di cui al comma 2 e quelli di cui all'articolo 41 che prevedono l'incremento dell'altezza dell'edificio limitato alla dimensione di ml. 0,40, finalizzato alla realizzazione del cordolo armato per il miglioramento sismico o per opere di prevenzione sismica della struttura, non costituiscono sopraelevazioni ai fini dell'applicazione della normativa per le costruzioni in zona sismica.».

Nota all'art. 82:

– Il testo vigente dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 38

Soluzioni di architettura bioclimatica.

1. Ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche di un edificio destinato ad uso residenziale, servizi o ricettivo, sono esclusi dal computo le seguenti superfici e volumi finalizzati espressamente all'ottenimento di comfort ambientale e risparmio energetico attraverso il miglioramento della coibentazione e la captazione diretta dell'energia solare:

a) verande e serre solari non riscaldate disposte preferibilmente nei fronti da sud-est a sud-ovest, con funzione di captazione solare, che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti, vetrata per almeno il settanta per cento. Il volume o la superficie delle verande e serre non può superare il venti per cento del volume o della superficie dell'intero edificio;

b) spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi condominiali coperti e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo pari al venticinque per cento del totale della superficie coperta dell'intero fabbricato.

Omissis.».

Nota all'art. 83:

– Per la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5.

Nota all'art. 84:

– Il testo vigente dell'art. 39 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1

e 5), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 39

Controlli sui titoli e sulle opere eseguite.

1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esercita i compiti di vigilanza dell'attività edilizia, compresa quella libera, verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni dei progetti previste agli articoli 7, commi 2 e 3, 17 e 21 e la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione di inizio dei lavori.

2. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esegue il controllo di merito dei contenuti dell'asseverazione allegata alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 7, comma 3, alle istanze di titolo abilitativo di cui agli articoli 17 e 21, nonché alle istanze di cui agli articoli 29 e 30.

3. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a eseguire semestralmente i controlli di cui ai commi 1 e 2 su un campione di almeno il venti per cento. Di tale attività è data comunicazione alla provincia competente che, a sua volta, invia apposita relazione con analoga periodicità alla Regione, salvo altri obblighi di legge e regolamentari. Dell'attività di controllo svolta dai comuni viene presentata apposita relazione annuale al Consiglio regionale.

4. Il comune con il regolamento edilizio individua le modalità per effettuare il controllo a campione di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Qualora l'ufficio comunale competente riscontri l'inosservanza delle prescrizioni e delle modalità di intervento, nonché mendacità delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e difformità delle opere realizzate rispetto a quelle consentite in base al titolo abilitativo, o all'autorizzazione di cui all'articolo 22, assume i provvedimenti previsti dal titolo IV del D.P.R. n. 380/2001 e ne dà comunicazione ai collegi ed ordini professionali competenti. In caso di mendacità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il dirigente o responsabile della competente struttura comunale ne informa, inoltre, l'autorità giudiziaria.

6. In caso di accertamento di inesattezza o mendacità delle dichiarazioni di cui agli articoli 7, comma 3 e 17, il comune dispone rispettivamente la cessazione degli effetti della comunicazione o del titolo abilitativo, ordinando la cessazione dell'attività e provvedendo agli ulteriori adempimenti di cui al D.P.R. n. 380/2001, titolo IV, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissatogli dall'amministrazione stessa.

6-bis. Per gli interventi effettuati mediante segnalazione certificata di inizio attività si applica anche quanto previsto dall'articolo 21, commi 12 e 13.

7. Il Comune qualora accerti che la comunicazione di inizio dei lavori [presentata ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 e del comma 2 dell'articolo 21] non contenga i dati di cui all'articolo 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996, acquisiti nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11 o sia segnalata dal direttore dei lavori la violazione degli stessi, provvede all'immediata sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, che ha effetto fino alla regolarizzazione della relativa documentazione.

8. Qualora il comune accerti, anche a seguito della richiesta di agibilità, violazioni al documento unico di regolarità contributiva, che non siano state segnalate dal direttore dei lavori, ne dà immediata comunicazione all'ordine o collegio professionali di appartenenza il quale provvede alle sanzioni di cui all'art. 29, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001.

9. Il Comune, nei casi previsti ai commi 7 e 8, segnala le inadempienze dell'impresa alla Direzione regionale del lavoro e alla Regione la quale provvede all'inserimento dell'impresa inadempiente nell'elenco di cui al comma 10 secondo le modalità disciplinate con apposito regolamento da emanare in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera d).

10. La Regione pubblica semestralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle imprese inadempienti. Dette imprese sono escluse per un periodo di due anni dagli appalti e subappalti per l'affidamento dei lavori privati e dei lavori pubblici di competenza della Regione, degli enti locali, delle Aziende erogatrici di servizi pubblici e di altre amministrazioni pubbliche regionali; dette imprese sono escluse altresì da agevolazioni o finanziamenti pubblici.

10-bis. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 comportano la sanzione pecuniaria pari ad euro duecentocinquanta anche nel caso in cui la comunicazione sia effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

10-ter. Oltre alla sanzione di cui al comma 10 bis, nel caso in cui sia accertato che l'intervento realizzato non si configuri come tipologia di attività edilizia consentita senza titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 7, ovvero sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e normative di settore nei casi prescritti dallo stesso articolo 7, trovano applicazione le procedure sanzionatorie previste dalla l.r. 21/2004, con riferimento al titolo abilitativo necessario per la loro realizzazione.».

Nota all'art. 85:

– Il testo vigente dell'art. 41 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 41

Interventi edilizi di prevenzione sismica degli edifici.

1. Al fine di favorire interventi di prevenzione sismica del patrimonio edilizio esistente, realizzati con le modalità previste dal regolamento regionale 15 luglio 2003, n. 9, sono consentiti interventi necessari per ridurre il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato che comportino:

a) incremento di volumetria e di altezza, in misura non superiore al dieci per cento di quelle dell'edificio esistente, con l'esclusione degli insediamenti di cui all'articolo 18 del r.r. 7/2010, purché l'intervento sia compatibile con le caratteristiche storiche ed architettoniche dell'edificio stesso;

[b) incremento di altezza, per la realizzazione di interventi strutturali di prevenzione sismica, negli edifici situati nelle zone di tipo A ed E di cui al D.M. n. 1444/1968, purché tale incremento non sia superiore a trenta centimetri e l'intervento sia compatibile con le caratteristiche storiche ed architettoniche dell'edificio;] Soppressa.

c) riduzione della distanza di eventuali nuove opere strutturali dal confine di proprietà e da edifici antistanti, in misura non superiore all'otto per cento della distanza esistente o possibilità di confermare la distanza esistente, se inferiore a quella minima, in caso di incremento dell'altezza degli edifici, fatte salve le norme del codice civile e del codice della strada.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono computati ai fini del calcolo della volumetria, delle superfici, delle altezze e delle distanze. Il titolo abilitativo è rilasciato dal comune, anche in difformità dalle norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, fatte salve eventuali limitazioni imposte da specifici vincoli storici, ambientali, paesistici, igienico sanitari e di sicurezza.

3. Agli interventi previsti al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di densità edilizia ed altezza per le edificazioni nelle zone di tipo E, di cui al D.M. n. 1444/1968, previste dalle vigenti normative regionali, nonché l'articolo 16 della L.R. n. 31/1997, in materia di obbligatorietà del piano attuativo.

3-bis. Per gli interventi di cui al comma 1 si applica quanto previsto per gli interventi di cui all'articolo 35, comma 3-bis.».

Nota all'art. 86:

– Il testo vigente dell'art. 45 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 45

Atti di indirizzo e coordinamento.

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'attività tecnico-amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di prestazione delle stesse, con riferimento anche a quanto indicato all'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, adotta atti di indirizzo volti a:

a) individuare gli elaborati progettuali minimi necessari a corredo delle domande per i titoli abilitativi;

b) disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) definire lo schema tipo della dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 1 e all'articolo 21, comma 1, nonché gli schemi tipo delle comunicazioni, asseverazioni di cui all'articolo 7 e di altre certificazioni e dichiarazioni previste dalla presente legge;

d) definire lo schema tipo della certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli, di cui all'articolo 10;

e) stabilire le modalità in materia di controllo, di cui all'articolo 39;

f) disciplinare le modalità relative ai movimenti di terreno, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);

g) individuare per le zone produttive di tipo D, e le zone di tipo E, tipologie e tecniche costruttive innovative, per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e per favorire il recupero delle aree dismesse;

h) acquisire le informazioni minime sui parametri di qualità e quantità degli interventi edilizi relativi ai titoli abilitativi, nonché alle autorizzazioni ambientali di cui all'articolo 22, mediante sistemi informatici di

acquisizione e trasmissione dei dati, ai fini della costituzione di una banca dati sull'attività edilizia;

h bis) definire sistemi informativi e servizi on line per la presentazione con modalità telematiche delle istanze relative ai titoli abilitativi, ai piani attuativi, ed alle comunicazioni degli interventi relativi alle opere libere, comprese le modalità di gestione informatizzata delle pratiche edilizie e dei relativi procedimenti per assicurare quanto previsto alla lettera h).

2. I comuni adeguano il regolamento edilizio comunale a quanto indicato agli articoli 12, 43 e al comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti, parametri tecnici e tipologici obbligatori trovano diretta applicazione. Si considerano obbligatori quelli che contengono prescrizioni tese a garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale. Il regolamento edilizio comunale è trasmesso alla Regione provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, dalla quale decorre l'effettiva applicazione e, attraverso il SITER, ne rende possibile la consultazione.

3. La Regione per la predisposizione e l'applicazione degli atti di cui al comma 1 promuove studi, ricerche e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore, anche in collaborazione con gli istituti tecnici e scientifici competenti, nonché con gli ordini e collegi professionali.».

Nota all'art. 87:

– La legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale» (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 10 febbraio 2006, n. 4 (in B.U.R. 15 febbraio 2006, n. 9), 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), 10 luglio 2008, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 16 luglio 2008, n. 33), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 16 febbraio 2010, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9) e 25 novembre 2010, n. 23 (in S.S. al B.U.R. 26 novembre 2010, n. 56).

Nota all'art. 88:

– Il testo vigente dell'art. 18 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all'art. 87), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18 Varianti del PRG.

1. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. I comuni, nel caso di varianti al PRG che riguardano modifiche parziali, con esclusione delle aree per insediamenti industriali di superficie superiore a cinque ettari, e che non interessano previsioni a valenza intercomunale o comunque materie già oggetto di accordo di copianificazione, non sono obbligati alla convocazione della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 10, purché, salvi i casi di cui ai commi 3, 3 bis e 5, approvino il documento programmatico con i contenuti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) ed attuino le procedure di cui allo stesso articolo 9, commi 3 e 4. Per i comuni con

popolazione inferiore a diecimila abitanti possono essere applicate le procedure previste all'articolo 10, comma 7.

2. Le varianti del PRG, parte strutturale, conseguenti a sopravvenute previsioni di strumenti di pianificazione provinciali o nell'ipotesi di recepimento, da parte degli enti interessati, di accordi definitivi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15, sono adottate ed approvate dal consiglio comunale con le procedure previste all'articolo 13, comma 2 e seguenti, articolo 14 e articolo 16, comma 2, i cui tempi sono ridotti della metà.

3. Le varianti del PRG, parte strutturale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 o necessarie per localizzare o realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese quelle disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, nonché quelle da effettuare anche a mezzo di piano attuativo, connesse alla attuazione dei programmi edilizi ed urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, ivi compresi quelli di cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, sono adottate dal comune con le procedure previste agli articoli 13, commi 2 e seguenti e 14, i cui tempi sono ridotti della metà, e sono inviate alla provincia. Esse sono approvate dal comune qualora la provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la conferenza istituzionale di cui all'articolo 15 o comunica di non doverla attivare. La provincia è tenuta a motivare la convocazione della conferenza istituzionale in ragione della complessità dei contenuti della variante, del relativo impatto territoriale prodotto e in caso di modifica sostanziale dei criteri e strategie informatori del PRG vigenti.

3 bis. Le procedure del comma 3 si applicano anche per varianti al PRG, parte strutturale, che riguardano:

a) varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, comprese le varianti alle norme tecniche di attuazione e senza considerare nelle percentuali di cui sopra le trasformazioni prodotte a seguito della eliminazione di opere o edifici esistenti classificabili come detrattori ambientali e paesaggistici;

b) varianti alle destinazioni d'uso di zone o insediamenti, purché compatibili;

c) varianti alle altezze massime in misura non superiore al dieci per cento;

d) varianti alla viabilità nonché quelle per localizzare o ampliare impianti di distributori di carburanti, compresi i servizi all'autoveicolo, alle persone e le attività integrative;

e) varianti per consentire la perequazione, le compensazioni e le premialità o l'eliminazione di detrattori ambientali;

f) varianti per la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche demaniale o di società a totale capitale pubblico;

g) varianti di correzione di errori materiali anche relativamente a zone boscate;

h) varianti di cui all'articolo 67, comma 4;

i) varianti per localizzare nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica o sociale anche per quanto previsto all'articolo 11, comma 2 del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui

all'articolo 61, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale") e all'articolo 28 bis;

j) varianti di adeguamento a normative o ambiti del PTCP e del PPR, nonché alle disposizioni del r.r. 7/2010;

k) varianti connesse all'approvazione di programmi urbanistici.

4. Le varianti del PRG, parte operativa, sono adottate e approvate dal comune, ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 17. Qualora le varianti riguardino quanto previsto ai commi 2, 3 e 3 bis, i tempi di deposito e pubblicazione previsti sono ridotti della metà.

5. Nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di servizi che comportano variazione degli strumenti urbanistici generali, le conferenze medesime tengono luogo dell'adozione della variante ed assolvono anche alle funzioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e 15 per la conferenza di copianificazione e per la conferenza istituzionale. La potestà provvedimentale degli enti interessati si esprime nell'ambito della conferenza, in base alle competenze previste dalla presente legge. I tempi di deposito e pubblicazione delle relative varianti previsti dalla presente legge, sono ridotti della metà ed entro tali termini i soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, possono presentare valutazioni e proposte in merito alla variante.

6. Il comune, in sede di adozione delle varianti di cui ai commi 2, 3, 3 bis, 4 e 5, esprime il parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica.

7. Alle varianti di cui al presente articolo si applica quanto disposto all'articolo 16, commi 2 e 3.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo di applicano anche alle varianti al PRG approvato ai sensi della L.R. n. 31/1997.

9. Non costituiscono variante al PRG la perimetrazione delle aree soggette a nuovi provvedimenti di vincolo, o a modifiche di quelli esistenti, nonché il recepimento delle previsioni di atti di programmazione regionali e di piani di settore immediatamente applicabili.

9 bis. *L'approvazione di un'opera pubblica con atto del Consiglio comunale, concernente la modifica della destinazione di aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali già previste dallo strumento urbanistico generale non comporta ulteriore procedimento di variante urbanistica e ha effetto anche ai fini dell'apposizione o reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per la nuova destinazione prevista. In caso di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 4 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).*».

Nota all'art. 89:

– Il testo vigente dell'art. 24 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all'art. 87), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 24

Adozione e approvazione del piano attuativo.

1. Il proprietario o chi ha titolo a presentare l'istanza del piano attuativo, o il progettista incaricato, possono richiedere allo Sportello unico per le attività produttive e

per l'attività edilizia (SUAPE) di effettuare una istruttoria preliminare sul progetto di piano per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale e verificare la completezza della documentazione da allegare all'istanza medesima, nonché al fine dell'eventuale procedimento di VAS. La richiesta di istruttoria preliminare può riguardare anche la richiesta di convocazione di una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14 bis della l. 241/1990, tra le amministrazioni e gli uffici coinvolti nel procedimento edilizio.

2. Il responsabile del procedimento, qualora accerti l'incompletezza degli elaborati del piano attuativo previsti dalle relative normative, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda. Qualora accerti la necessità di applicare la valutazione d'impatto ambientale di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, oltre a dichiarare l'irricevibilità della domanda, consegna contemporaneamente all'interessato una dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica, qualora ne sussistano le condizioni.

3. Il piano attuativo è adottato dal comune ed è depositato presso gli uffici comunali fino alla scadenza di cui al comma 5. Nella deliberazione di adozione è dichiarata la eventuale sussistenza dei requisiti di piano attuativo con previsioni planovolumetriche anche ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2004.

4. L'avviso dell'effettuato deposito è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e successivamente è affisso all'albo pretorio del comune con gli estremi della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Lo stesso può essere reso noto anche attraverso altre forme di pubblicità.

5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque può presentare osservazioni e opposizioni al piano attuativo.

6. Le osservazioni e le opposizioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

7. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e opposizioni, chiunque ne abbia interesse può presentare repliche.

8. I piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale sono adottati e approvati dalla Giunta comunale.

9. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo e tenuto conto della relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree interessate, nonché degli studi di microzonazione sismica di dettaglio nei casi previsti dalle normative vigenti, esprime parere ai fini dell'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001 ed ai fini idrogeologici e idraulici, sentito il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio.

10. Il piano attuativo è approvato dal comune previa valutazione delle osservazioni, delle opposizioni, delle repliche presentate e delle eventuali osservazioni conseguenti alla verifica di cui all'articolo 25.

11. Il piano attuativo relativo ad interventi nelle zone sottoposte al vincolo di cui al d.lgs. 42/2004 e nelle aree o immobili di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività

edilizia) è adottato previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio. Il parere della commissione è trasmesso alla Soprintendenza competente unitamente alla documentazione del piano attuativo e una relazione tecnico – illustrativa, per il parere di cui all'articolo 146, comma 5 del d.lgs. 42/2004, limitatamente alle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste.

12. L'accoglimento delle osservazioni e delle opposizioni non comporta una nuova pubblicazione del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni.

13. L'approvazione di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati, deve intervenire entro il termine *perentorio* di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti dalle relative normative e dal regolamento edilizio comunale. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla-osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti sono acquisiti. Il responsabile del procedimento può convocare, anche su richiesta del proponente, ai fini dell'acquisizione di pareri o nulla-osta una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. *La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di piani attuativi che riguardano una superficie territoriale di intervento uguale o superiore a cinque ettari, nonché quando la convocazione è richiesta dall'interessato in sede di istanza del piano attuativo.*

14. Il termine di novanta giorni di cui al comma 13 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di novanta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

15. I piani attuativi di iniziativa pubblica sono predisposti entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione comunale ha assunto formalmente l'impegno di procedere alla loro redazione; l'adozione avviene nei successivi novanta giorni. L'approvazione del piano attuativo di iniziativa pubblica deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, le opposizioni e le repliche.

16. Il piano attuativo può essere approvato anche in variante al PRG, parte operativa, nel rispetto delle previsioni dei piani, delle normative e delle procedure di deposito e pubblicazione espressamente richiamate all'articolo 17, comma 1.

17. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è trasmessa, entro quindici giorni, alla Regione che provvede alla pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione, dalla quale decorre l'efficacia dell'atto. Qualora il piano attuativo costituisca variante al PRG, parte operativa, il comune, unitamente alla deliberazione di cui sopra, trasmette alla Regione anche i relativi elaborati di variante, per quanto previsto all'articolo 16, commi 2 e 3.»

Nota all'art. 90:

– Il testo vigente dell'art. 26, comma 7 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all'art. 87), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 26

Validità del piano attuativo.

Omissis.

7. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo costituisce titolo abilitativo e autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli allacci e delle opere di urbanizzazione previste, compresi gli elementi di arredo urbano e il sistema del verde, purché sia stata stipulata l'apposita convenzione di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g) e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 24, comma 11.».

Nota all'art. 91:

– Il testo vigente dell'art. 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all'art. 87), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 28

Attuazione del PRG tramite programma urbanistico.

1. Nelle parti del territorio per le quali il PRG, parte operativa, delimita ambiti ai fini degli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), l'attuazione del PRG ha luogo tramite programma urbanistico. Gli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana riguardano parti del territorio ove sono presenti fenomeni di degrado edilizio, di abbandono, di dismissione, ovvero carenza di servizi e infrastrutture.

2. Il programma urbanistico è costituito da un insieme organico di interventi relativi alle opere di urbanizzazione, all'edilizia per la residenza, per le attività produttive ed i servizi, al superamento delle barriere architettoniche e agli elementi e opere per la riduzione della vulnerabilità urbana di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 4. La loro attuazione è favorita dal PRG tramite norme di tipo premiale, previste all'articolo 4, comma 2, lettera e) e da disposizioni legislative.

3. Il comune promuove i programmi urbanistici con le modalità previste per i piani attuativi mediante l'adozione di un preliminare del programma urbanistico, reso noto come previsto all'articolo 24 per ogni ambito indicato dal PRG, parte operativa. Il preliminare del programma urbanistico può interessare anche aree non contigue. I soggetti aventi la disponibilità degli immobili possono comunque presentare al comune le proposte di intervento sulla base delle indicazioni del PRG.

4. Il preliminare di programma urbanistico definisce gli obiettivi del programma in termini urbanistici, sociali, economici ed ambientali, gli interventi pubblici da realizzare e le relative priorità, nonché gli indirizzi per la progettazione degli interventi privati. Successivamente il comune tramite un avviso pubblico stabilisce i tempi e le modalità di presentazione, anche in più fasi, delle proposte di intervento di cui al comma 6, nonché i relativi criteri di valutazione. Il preliminare di programma urbanistico indica eventuali risorse finanziarie pubbliche per la sua realizzazione.

5. I soggetti privati ed i soggetti pubblici competenti, anche in applicazione di quanto previsto agli articoli 12 e 22, commi 3 e 4, presentano proposte di intervento coerenti con il preliminare di programma urbanistico.

6. Il comune procede alla formazione e approvazione del programma urbanistico definitivo sulla base delle proposte pervenute, come eventualmente modificate ed

integrate attraverso le opportune forme di concertazione con i proponenti ai sensi dell'articolo 29 della direttiva CE 18/2004. Il programma urbanistico definitivo deve conseguire una parte rilevante degli obiettivi stabiliti dal preliminare di programma urbanistico, e comunque consentire la realizzazione di almeno il cinquanta per cento, in termini economici, degli interventi pubblici previsti dal programma preliminare stesso. Al programma urbanistico definitivo, che ha valore di piano attuativo, si applicano le disposizioni previste agli articoli 23, 24, 29, 30 e 31.

7. Il programma urbanistico definitivo, in particolare, stabilisce, al livello progettuale previsto dagli strumenti urbanistici attuativi, l'assetto delle aree interessate, nonché contiene i documenti di cui all'articolo 15, comma 5, del regolamento per i lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il piano finanziario comprendente le risorse pubbliche e private, il cronoprogramma degli interventi e la convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi.

7-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 il programma urbanistico può essere promosso da soggetti proprietari degli immobili ricompresi negli ambiti di cui al comma 1 mediante la presentazione al comune di una proposta di piano attuativo ad iniziativa privata o mista. Il comune stabilisce le parti del programma urbanistico da attuare con la modalità della perequazione.

7-ter. Laddove il programma urbanistico subordini il riconoscimento dell'incremento premiale alla cessione gratuita, in favore del comune, di infrastrutture e servizi aggiuntivi rispetto alle dotazioni territoriali e funzionali stralciaminime, l'esecutore di tali opere dovrà essere scelto dal promotore mediante le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente. Tale condizione deve essere prevista nell'apposita convenzione o atto d'obbligo. A tal fine, il programma urbanistico stabilisce l'assetto delle aree interessate, nonché contiene i documenti di cui all'articolo 15, comma 5, del regolamento per i lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il piano finanziario comprendente le risorse pubbliche e private, il cronoprogramma degli interventi e la convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi.

7 quater. In attuazione, dell'articolo 5 comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, il Consiglio comunale può individuare, con propria deliberazione, le aree urbane degradate, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, i detrattori ambientali, nonché gli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, su cui promuovere o agevolare programmi di riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche per migliorare l'efficienza energetica e sviluppare l'impiego di fonti rinnovabili. La deliberazione del Consiglio comunale fissa gli obiettivi di interesse pubblico da perseguire con gli interventi di riqualificazione promossi da soggetti privati e stabilisce, al di fuori dei centri storici, la superficie utile coperta aggiuntiva che può essere riconosciuta come misura premiale entro i limiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e).

8. Qualora il preliminare di programma urbanistico ed il programma urbanistico definitivo abbiano contenuti e forma dei Programmi urbani complessi di cui alla L.R. n.

13/1997, le maggiorazioni di edificabilità sono dimensionate tenendo anche conto dei contributi finanziari pubblici eventualmente attribuiti dalla Regione.

9. Il PRG, parte operativa, adottato o approvato ai sensi della L.R. n. 31/1997, può essere integrato con le indicazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), con atto del consiglio comunale.

9 bis. Gli interventi promossi da soggetti privati sono attuati mediante il programma urbanistico di cui al comma 7bis e, qualora comporti variante allo strumento urbanistico, lo stesso è approvato in deroga ai limiti ed alle prescrizioni di cui all'articolo 27, comma 4 della l.r. 27/2000 e dell'articolo 67 comma 3 della l.r. 11/2005 con le modalità di cui all'articolo 15 della stessa l.r. 11/2005 e nel rispetto degli articoli 25 comma 2, 27 commi 1, 2 e 6, 29 e 30, commi 4 e 5 della l.r. 27/2000, in continuità con le aree urbane esistenti.».

Nota all'art. 92:

– Il testo vigente dell'art. 32, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all'art. 87), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 32
Finalità e definizioni.

Omissis.

2. Ai fini dell'applicazione del presente capo, si assumono le seguenti definizioni:

- a) impresa agricola: è quella condotta dall'imprenditore agricolo sotto qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, *iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura*;
- b) nuovi edifici: sono quelli di nuova costruzione destinati a residenza, ad attività produttive agricole e attività connesse;
- c) edifici esistenti, ai fini dell'articolo 35, commi 1, 5, 7 e 8: sono quelli presenti e legittimati nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, purché *sia stato rilasciato il titolo abilitativi e siano iniziati i lavori* alla data del 13 novembre 1997;
- d) indice di utilizzazione territoriale: è il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta e la superficie di terreno interessato;
- e) superficie utile coperta: è la sommatoria delle superfici coperte ad ogni piano del fabbricato, misurate all'esterno dei muri perimetrali, fatto salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia di miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico di cui agli articoli 37 e 38 della L.R. n. 1/2004; nel caso in cui l'altezza utile interna dei piani o parti di essi di nuovi edifici *residenziali* ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. La superficie utile coperta dei piani completamente interrati e seminterrati è ottenuta moltiplicando la superficie utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra o scoperte del piano medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso. La superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto al piano naturale di campagna ante operam. Ai fini del computo di cui sopra il piano completamente interrato deve comunque far parte di edifici costituiti da uno o più

piani fuori terra e la sua superficie planimetrica non deve eccedere quella del piano sovrastante. La superficie del piano completamente interrato che ecceda quella del piano sovrastante, deve essere computata per intero e, nel caso di realizzazione del solo piano completamente interrato, si computa la sua intera superficie utile coperta. *Non costituisce superficie utile coperta la realizzazione temporanea, da parte dell'impresa agricola, di manufatti a struttura leggera, appoggiati al suolo, senza opere fondali fisse, coperte con teli mobili, per lo stoccaggio stagionale di foraggio ed altri prodotti per l'alimentazione degli animali. Non costituiscono altresì superficie utile coperta le opere pertinenziali realizzate fuori terra per le attività agrituristiche di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), numero 9 del regolamento regionale 9/2008;*

f) singolo edificio: si intende l'immobile nel suo complesso costituito anche da più unità immobiliari, nonché ciascuna unità immobiliare individuabile come organismo edilizio strutturalmente autonomo da cielo a terra per tipologia costruttiva, nonché per consistenza catastale e proprietà, ancorché posta in contiguità con altre;

g) piano aziendale: è l'insieme delle azioni tese al miglioramento produttivo e ambientale delle attività dell'impresa agricola, secondo criteri di sostenibilità ambientale del processo produttivo. Il Piano prevede in via prioritaria l'utilizzo e il recupero degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici, in coerenza con le esigenze dell'impresa, contenente gli interventi tesi a valorizzare il paesaggio rurale interessato. Il piano aziendale costituisce parte integrante del progetto edilizio;

h) piano aziendale convenzionato di cui all'articolo 34, comma 4: ferma restando la definizione contenuta alla lettera g), la sua realizzazione, relativamente agli interventi previsti, è garantita da apposito atto d'obbligo;

i) progetto d'area per la valorizzazione del paesaggio: è un progetto per la valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo dello spazio rurale.».

Nota all'art. 93:

– Il testo vigente dell'art. 33, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all'art. 87), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 33

Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni.

Omissis.

3. I comuni, in ragione di particolari aspetti ambientali da tutelare ed al fine di ridurre l'impatto nel territorio agricolo, disciplinano:

a) le caratteristiche degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e di cui all'articolo 34, comma 2 bis, ivi compresa la riduzione degli indici di edificabilità o la inedificabilità di determinati ambiti territoriali;

b) le eventuali prescrizioni in ordine alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

Omissis.».

Nota all'art. 94:

– Il testo vigente dell'art. 34 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all'art. 87), come

modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 34

Realizzazione di nuovi edifici.

1. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, l'indice di utilizzazione territoriale massimo consentito per la realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza è di due metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato.

2. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli è consentita la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all'attività dell'impresa, con un indice di utilizzazione territoriale massimo di quaranta metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato. Le serre qualora non comportino trasformazione permanente del suolo non costituiscono superficie utile coperta. La realizzazione di tali edifici è subordinata alla presentazione al comune di un piano aziendale.

2 bis. *Le imprese agricole ad indirizzo ortofrutticolo e florovivaistico fino a tre ettari, possono realizzare serre a copertura dei due terzi della superficie interessata a tale attività, in deroga agli indici di cui ai commi 2 e 4 se sprovviste di struttura in muratura, o strettamente necessaria a fini statici, e comunque deve essere ancorata al terreno permettendo la permeabilità del suolo.*

3. La realizzazione di nuovi edifici, di cui al comma 2, è subordinata alla condizione che l'impresa agricola eserciti la sua attività su superfici non inferiori a cinque ettari, con esclusione delle aree boscate di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 8, della L.R. n. 27/2000.

4. L'impresa agricola può realizzare nuovi edifici ai sensi del comma 2 in deroga all'indice di utilizzazione, nonché alla superficie di cui al comma 3 che comunque non devono risultare, rispettivamente, superiore a cento metri quadri di superficie utile coperta per ettaro e inferiore a tre ettari, nei casi previsti al comma 5, previa approvazione di un piano aziendale convenzionato. Il piano è approvato dal comune, [secondo le procedure previste dall'articolo 24,] previo parere favorevole della Regione in merito alla congruità dell'intervento previsto in rapporto alla potenzialità produttiva dell'impresa agricola. L'approvazione non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2.

5. Gli interventi in deroga di cui al comma 4 sono consentiti esclusivamente per produzioni tipiche di qualità, ad alta redditività, anche a seguito di piani regionali di riconversione produttiva, nonché coerenti con la programmazione regionale di settore, da definire con le norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1 lettera h) che individuano le specialità produttive, le tipologie degli impianti, nonché le caratteristiche edilizie degli edifici al fine di favorirne l'inserimento nell'ambiente rurale.

6. L'altezza massima per i nuovi edifici residenziali, di cui al comma 1 è fissata in metri lineari sei e cinquanta dal piano di campagna.

7. Gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge, nei limiti della superficie utile coperta prevista dall'intervento. Il vincolo relativo agli interventi di cui

sopra riguarda i terreni corrispondenti all'applicazione del relativo indice di utilizzazione territoriale considerando la superficie utile coperta sia del nuovo edificio che quella di tutti gli edifici dell'impresa agricola.

8. Sui nuovi edifici per attività diverse dalla residenza, di cui ai commi 2 e 4 e nei casi di utilizzazione di singoli annessi agricoli per attività agrituristiche, è costituito un vincolo di destinazione d'uso quindicennale decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Alla scadenza del vincolo gli edifici possono essere destinati agli usi previsti dalle disposizioni del presente Capo II, nel rispetto degli indici di edificabilità.

9. L'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici al servizio dell'impresa agricola è effettuata tenendo anche conto di terreni non contigui. Tale applicazione è ammessa anche per terreni ricadenti in comuni confinanti e, in caso di edifici diversi dalla residenza, previa comunicazione ai comuni interessati. Per la localizzazione di nuovi edifici, con le modalità di cui sopra, è resa in sede progettuale ampia e motivata dimostrazione, al fine di ridurre sia l'impatto ambientale che l'eccessivo sviluppo delle reti infrastrutturali e di servizio.

10. Ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale, sono considerati tutti gli immobili del richiedente il titolo abilitativo esistenti sui terreni interessati al momento della presentazione della domanda al comune, tenendo conto dei vincoli di asservimento già gravanti sui terreni, nonché di tutti gli edifici esistenti o in corso di costruzione alla data del 13 novembre 1997, ancorché oggetto di successivo trasferimento, frazionamento di proprietà, o cambiamento di destinazione d'uso.».

Nota all'art. 95:

– Il testo vigente dell'art. 35 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all'art. 87), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 35

Interventi relativi agli edifici esistenti.

1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di superficie utile coperta, purché la superficie utile coperta complessiva del singolo edificio oggetto di intervento, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a quattrocentocinquanta metri quadri. In caso di ampliamento, l'altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio esistente.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 è comprensivo di quelli già realizzati in applicazione della normativa previgente.

3. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali di cui al comma 1, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti dal presente articolo, sono subordinati alla individuazione da parte del comune degli

edifici sparsi nel territorio, ai sensi dell'articolo 33, comma 5.

4. Per gli edifici di cui all'articolo 33, comma 5, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche del medesimo. Eventuali ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono consentiti nei limiti fissati dai comuni in sede di individuazione, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio e, comunque con le limitazioni di cui al comma 1. Detti ampliamenti, qualora a seguito della loro realizzazione compromettano le caratteristiche tipologiche, storiche ed architettoniche dell'edificio esistente, possono costituire un organismo edilizio autonomo, purché per l'edificio esistente sia già completato il recupero e la riqualificazione e gli ampliamenti siano realizzati a distanza non inferiore a dieci metri lineari e non superiore a trenta metri lineari dall'edificio esistente in ragione della tutela delle visuali godibili in direzione dell'edificio medesimo.

4 bis. Negli edifici di cui al comma 4, nonché in altri edifici appositamente censiti dai comuni con variante allo strumento urbanistico generale ai sensi degli articoli 18, commi 3, 3 bis e 67, comma 3, tenendo conto della presenza delle necessarie opere infrastrutturali, sono consentite destinazioni d'uso per attività di servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g-quater) della legge regionale n. 1/2004, con esclusione di quelle commerciali.

5. Per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, ancorché utilizzati per uso diverso dall'attività agricola, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, al fine di migliorare la qualità strutturale e favorire la riqualificazione urbanistica e ambientale. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, con riferimento ai quali è prevista la demolizione e ricostruzione degli edifici in sito diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo, produttivo o ricettivo, entro cinquanta metri dall'edificio più vicino o dal suo successivo ampliamento ancorché l'edificio stesso è situato nel territorio di un comune confinante e comunque nel rispetto della disciplina del sistema e delle unità di paesaggio di cui all'articolo 3, comma 2, ove prevista dal PRG. L'eventuale delocalizzazione di edifici destinati ad attività zootecniche, ai fini della riqualificazione urbanistica degli ambiti interessati, è comunque effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e di quanto previsto all'articolo 27, comma 6, della L.R. n. 27/2000 o comunque in allontanamento.

6. La ricostruzione in sito diverso di edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, da parte dell'impresa agricola, è consentita nell'ambito dell'azienda previa presentazione al comune di piano aziendale.

7. Gli interventi negli edifici destinati a residenza di cui ai commi 1 e 4 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso dell'intero edificio, comprese le parti non residenziali, incluso l'eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per attività extralberghiere, per residenze d'epoca, nonché per servizi connessi all'attività agricola.

8. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, ancorché oggetto di interventi edilizi dopo tale data e anche se utilizzati per uso

diverso dall'attività agricola, gli interventi di cui al comma 5 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 7, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo o ricettivo, entro cinquanta metri da questi o dal relativo ampliamento e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, da realizzare in un unico edificio.

8 bis. Negli interventi di cui al comma 8 sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d'uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. È fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di agriturismo con la possibilità di utilizzare ai fini agrituristici gli ampliamenti previsti ai commi 1 e 4, ancorché già realizzati o autorizzati in applicazione di normative previgenti.

8 ter. Il comune, al fine di favorire l'accorpamento di edifici della stessa proprietà fondiaria, può consentire la ricostruzione in sito diverso con cambio d'uso degli edifici rurali di cui al comma 8, entro cinquanta metri dall'edificio di tipo abitativo o ricettivo della stessa proprietà fondiaria purché il trasferimento non superi una distanza di ml. 1.000 (mille) e il nuovo sito non riguardi aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, in assenza di tale vincolo sul sito preesistente dell'edificio oggetto di trasferimento.

8 quater. Alle stesse limitazioni e condizioni di cui ai commi 5, 8 e 8 bis, è consentito il trasferimento della destinazione d'uso dall'edificio residenziale all'edificio rurale non adibito a residenza, purché della stessa proprietà fondiaria ed a compensazione delle rispettive superfici utili coperte.

9. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e/o di cambiamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai commi 5 e 8, nonché gli interventi di ampliamento di cui al comma 4, sono condizionati a permesso di costruire con atto d'obbligo per regolare i rapporti connessi all'intervento.

10. Il progetto relativo al titolo abilitativo di cui al comma 9 valuta l'entità dei manufatti da ricomprendere nell'intervento, in ragione degli obiettivi di riqualificazione da raggiungere per il miglioramento delle condizioni del territorio e dei manufatti edilizi presenti, con particolare riferimento alle aree sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004 ed alla normativa paesistica. Il progetto dovrà inoltre tutelare gli edifici eventualmente presenti che rivestono interesse storico-architettonico, gli elementi del paesaggio antico, nonché l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico, anche in riferimento alle disposizioni regionali in materia. Il comune, in caso di interventi di demolizione e successiva ricostruzione in sito diverso, è tenuto ad accertare che la demolizione dell'edificio preesistente avvenga preliminarmente agli interventi di ricostruzione.

11. Gli interventi concernenti il cambiamento di destinazione d'uso, di cui al comma 8, sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Il

vincolo riguarda i terreni necessari e corrispondenti all'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per le nuove costruzioni, di cui all'articolo 34, comma 2, considerando la superficie utile coperta degli immobili interessati dall'intervento. In carenza di terreno necessario ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale sono vincolati i terreni agricoli di proprietà del richiedente comunque disponibili nel territorio comunale.».

Nota all'art. 96:

– Il testo vigente dell'art. 36 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all'art. 87), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 36

Funzioni conferite alle province.

1. Sono conferite alle province le funzioni concernenti:

a) l'adozione degli accordi di programma promossi dal comune o dalla provincia ai fini della variazione degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, secondo periodo del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando la partecipazione della Regione alla sottoscrizione dell'accordo;

[b) l'emissione del parere vincolante preliminare all'approvazione dei piani attuativi comunali, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli indicati agli articoli 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 ed alle aree o immobili di cui all'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 1/2004;] Abrogata.

c) le funzioni amministrative regionali di cui agli articoli 146, 152, 154, 159 e 167 del D.Lgs n. 42/2004 attinenti le opere della provincia e gli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta Kv, purché integralmente ricadenti nel territorio provinciale e con esclusione degli interventi riguardanti la rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica.

2. Per la determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 167 del D.Lgs. n. 42/2004, la provincia può avvalersi delle disposizioni di cui al D.M. 26 settembre 1997 del Ministero per i beni culturali e ambientali e di organi tecnici statali, regionali e provinciali. I proventi delle sanzioni, limitatamente alle funzioni conferite ai sensi del comma 1, sono incamerati dalla provincia competente e sono inseriti in apposito capitolo di bilancio, da utilizzare esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

3. La provincia, per la emissione dei provvedimenti in materia ambientale di cui al comma 1, lettera c) e comma 2, verifica la compatibilità degli interventi proposti ed accerta:

a) la congruità dell'intervento con i valori riconosciuti dal vincolo;

b) la conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nella pianificazione paesistica.

4. La provincia invia semestralmente alla Regione una relazione informativa sull'esercizio delle funzioni e sui provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo.».

Nota all'art. 97:

– Il testo vigente dell'art. 37 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all'art. 87), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 37

Funzioni conferite ai comuni.

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui agli articoli 146, 152, 153, 154, 159, 167 e 168 del D.Lgs. n. 42/2004.

1 bis. Le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate esclusivamente dai comuni in possesso dei requisiti di cui allo stesso articolo 146. Fino al conseguimento dei requisiti suddetti le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica sono esercitate dalla provincia competente per territorio.

1 ter. La Giunta regionale individua con deliberazione i comuni in possesso dei requisiti di cui al comma 1 bis.

2. Le funzioni di cui al comma 1 attengono anche alle opere pubbliche, purché integralmente ricadenti nel territorio comunale, ivi comprese quelle relative agli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione. Sono escluse le opere di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, nonché sono escluse le opere della Regione e della provincia e quelle relative a infrastrutture viarie regionali, sia stradali che ferroviarie.

3. Sono conferite ai comuni le funzioni per l'emissione del parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001, nonché in materia idraulica ed idrogeologica, in merito alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali. I relativi pareri sono espressi con le modalità previste dalla presente legge e dall'articolo 4, comma 4, lettera c) della L.R. n. 1/2004.».

Nota all'art. 98:

– Il testo vigente dell'art. 63 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all'art. 87), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 63

Informazioni.

1. Le deliberazioni di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici, del PCS e loro varianti, con allegata la documentazione relativa, redatta in formato numerico georeferenziato, sono inviate alla Giunta regionale ai fini della conoscenza e dell'aggiornamento dei dati relativi alla trasformazione del territorio, della valutazione delle scelte di governo del territorio compiute in attuazione degli indirizzi generali di programmazione, nonché dello svolgimento di elaborazioni statistiche di dati per la programmazione territoriale.

2. Copia degli atti amministrativi e tecnici che compongono gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi e loro varianti è trasmessa alla provincia competente dopo l'approvazione definitiva da parte del consiglio comunale.

2 bis. Gli elaborati allegati alla delibera di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi, nonché le loro varianti, sono pubblicati nei siti istituzionali dei comuni.

3. La Giunta regionale si avvale del S.I.TER ai fini dell'aggiornamento e della elaborazione di dati territoriali di cui al comma 1.».

Nota all'art. 99:

– Il testo vigente dell'art. 65 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all'art. 87), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 65

Poteri sostitutivi.

1. In caso di mancato rispetto dei termini inerenti i procedimenti di approvazione di strumenti urbanistici generali, la Giunta regionale, a seguito di apposita istanza e previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali, invita gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, al compimento dei singoli atti provvede un commissario nominato dalla Giunta regionale, con oneri a carico degli enti inadempienti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai piani attuativi in variante allo strumento urbanistico generale.

2. In caso di inerzia di province e comuni nell'esercizio di funzioni amministrative loro conferite dall'art. 22, comma 4, della L.R. n. 1/2004, nonché dagli articoli 24, comma 11, 36 e 37 della presente legge, la Giunta regionale, a seguito di apposita istanza e previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali, invita gli enti inadempienti a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali, alla adozione dei singoli atti amministrativi provvede un commissario nominato dalla Giunta regionale, con oneri a carico dell'ente inadempiente.

3. L'inutile decorso dei termini per l'approvazione del piano attuativo di cui all'articolo 24, commi 13, 14 e 15, costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo alla Giunta regionale. A tal fine è data facoltà all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta alla Giunta regionale. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) invita il comune ad adempiere nei successivi sessanta giorni. In caso di ulteriore inerzia del comune, la Giunta regionale provvede alla nomina del commissario ad acta entro i venti giorni successivi, previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali e al Consiglio regionale. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.

4. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui i comuni omettano di recepire o deliberino in diffinità dalle prescrizioni dettate dalla provincia in applicazione dell'articolo 15, commi 11 e 12, dell'articolo 67, comma 3, della presente legge e dell'articolo 30, comma 10, della L.R. n. 31/1997.».

Nota all'art. 100:

– Il testo vigente dell'art. 68 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all'art. 87), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 68

Norme transitorie inerenti il piano attuativo.

1. I comuni applicano le disposizioni di cui al titolo terzo, capo primo, nonché le norme regolamentari e gli atti di

indirizzo emanate dalla Regione in materia di piani attuativi, anche agli strumenti urbanistici generali vigenti e loro varianti, nonché alle varianti approvate con le procedure previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 30 della L.R. n. 31/1997 e dall'articolo 67, comma 3.

[2. Ai piani attuativi, sino alla data di adozione dei PRG, parte strutturale, ai sensi della L.R. n. 31/1997 o della presente legge, si applicano le norme procedurali di approvazione previste dall'articolo 9, comma 5, della L.R. n. 26/1989.] Abrogato.

3. I piani attuativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati ai sensi e con le modalità procedurali previste dalle normative vigenti alla data della loro adozione.».

Nota all'art. 101:

– Il testo vigente dell'art. 69, comma 9 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all'art. 87), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 69

Norme transitorie generali e finali.

Omissis.

9. Le disposizioni di cui al titolo terzo, capo secondo, concernenti le norme per il territorio agricolo, prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti comunali.

Omissis.».

Nota all'art. 102:

– Il testo vigente dell'art. 70, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all'art. 87), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 70

Adeguamenti del PRG.

Omissis.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 28, 28 bis, 29, 30 e 31 si applicano agli strumenti urbanistici generali.».

Nota all'art. 103:

– Il testo vigente dell'art. 73 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si veda la nota all'art. 87), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 73

Abrogazioni.

1. Sono abrogati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 69, comma 2:

- a) la legge regionale 2 settembre 1974, n. 53;
- b) la legge regionale 3 giugno 1975, n. 40;
- c) la legge regionale 30 giugno 1976, n. 26;
- d) la legge regionale 28 marzo 1978, n. 14;
- e) i commi 1 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25;
- f) il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33;
- g) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 30, comma 1, 31, comma 2, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48,

comma 3 e 50, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31;

h) il comma 3 dell'articolo 4, il comma 2 dell'articolo 20 e gli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

i) l'articolo 42 della legge regionale n. 1/2004.

[2. Il rinvio all'articolo 31, comma 2, della L.R. n. 31/1997, contenuto nell'articolo 51, comma 1, lettera e) della stessa legge, va riferito all'articolo 68, comma 2, della presente legge.] Abrogato.

3. Sono abrogati gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, commi 1 e 2, e 9-bis della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, da ritenersi già implicitamente abrogati con la legge regionale 8 giugno 1984, n. 29, con la legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 e con la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.».

Nota all'art. 104:

– Il testo vigente dell'art. 32 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13, recante «Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente» (pubblicata nel B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), come modificato ed integrato dalla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 27 (in B.U.R. 29 dicembre 2010, n. 61) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 32

Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici di cui alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17.

1. Per la realizzazione di nuovi edifici che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione del titolo II della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi), la potenzialità edificatoria stabilita in via ordinaria dallo strumento urbanistico generale, dal piano attuativo o da specifiche normative sul lotto oggetto di intervento, con esclusione degli interventi nei centri storici, è incrementata del venticinque per cento nel caso di edifici classificati in classe A, o del quindici per cento nel caso di edifici classificati in classe B.

1-bis. Nel caso di edifici esistenti sui quali si eseguono interventi di ristrutturazione che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale, gli incrementi di cui al comma 1 si applicano alla SUC esistente. Qualora l'edificio esistente ricade in zona agricola le percentuali di incremento di cui al comma 1 sono applicate alla SUC di ampliamento prevista all'articolo 34, commi 3-bis e 3-ter.

1-ter. Il comune, con proprio atto, da adottare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può escludere ulteriori aree dall'applicabilità della normativa premiale di cui ai commi 1 e 1-bis, o stabilire limiti inferiori di incremento delle quantità edificatorie in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali del territorio.

2. Qualora l'interessato intenda avvalersi dei benefici stabiliti dal comune ai sensi del comma 1, richiede al soggetto che rilascia la certificazione di sostenibilità ambientale, un attestato preliminare di conformità del punteggio e della classe di appartenenza del fabbricato con le stesse modalità previste all'articolo 5 della L.R. n. 17/2008. L'attestato preliminare di conformità è

trasMESSO al comune a cura dell'interessato, ai fini del riconoscimento dei benefici per il rilascio del titolo abilitativo.

3. Il comune, in caso di difformità o inadempienze nella certificazione di sostenibilità ambientale accertate nell'ambito dell'attività di controllo di cui all'articolo 21 della L.R. n. 17/2008, qualora i benefici edilizi ai sensi del comma 2 abbiano determinato incrementi delle potenzialità edificatorie nella realizzazione dell'edificio, applica anche la sanzione pecuniaria massima prevista dall'articolo 8, comma 2 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia), con riferimento agli incrementi premiali di superficie utile coperta realizzati.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali e sulle normative del PTC.

3 ter. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 1 bis, il numero dei piani e l'altezza massima di edificazione consentiti dallo strumento urbanistico possono essere incrementati nella misura stabilita dal comune, rispettivamente sino ad massimo di un piano e di metri lineari 3,50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, 137) nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei luoghi interessati.».

Nota all'art. 105:

– La legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, recante "Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia" (pubblicata nel B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 22 febbraio 2005, n. 11 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11) e 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.).

Il testo vigente dell'art. 3, come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5 e secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate anche nei titoli abilitativi. Egli effettua anche i controlli di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 1/2004.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali, da altre norme urbanistiche vigenti o adottate a vincolo di inedificabilità, o a vincoli preordinati all'esproprio, nonché, fatta salva la disciplina di cui agli articoli successivi, in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ordina l'immediata sospensione dei lavori che costituisce anche avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ha effetto fino alla adozione del provvedimento di archiviazione o di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, da

adottare e notificare decorsi quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori l'interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare. Qualora le opere e le difformità di cui sopra interessino aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché aree o altri immobili di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione, esprimono il proprio parere in ordine alla incidenza del provvedimento comunale sugli immobili tutelati, ovvero possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa dandone comunicazione al Comune. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 42/2004, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o ad inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni della parte III, titolo I del D.Lgs. n. 42/2004, il Soprintendente, su richiesta della Regione, della provincia, del comune o delle autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui all'art. 14.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista al comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori che costituisce anche avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990 ed ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare decorsi quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori l'interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia apposto presso il cantiere il prescritto cartello con l'indicazione del corrispondente titolo abilitativo, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, alla Provincia ed al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, il quale, anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5, verifica, entro trenta giorni, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. L'accertamento della mancata apposizione del cartello di cui sopra, ovvero della parzialità dei dati contenuti nello stesso, comporta l'applicazione da parte del Comune di una sanzione da euro duecento a euro seicento in rapporto alla entità delle opere oggetto del titolo abilitativo.

5. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma

associata delle strutture, ai sensi della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, disciplinano le modalità di controllo del territorio attraverso la costituzione di un apposito nucleo il quale provvede al controllo del territorio e redige gli atti di accertamento degli abusi. Il nucleo predispone altresì un rapporto mensile, anche se negativo, sull'attività di vigilanza. Il Comune può assegnare al nucleo di controllo ulteriori funzioni nell'ambito delle attività di vigilanza per lo svolgimento di tutti gli adempimenti conseguenti e può altresì destinare parte dei proventi delle sanzioni di cui alla presente legge, non derivanti da illeciti in materia ambientale, per il funzionamento del nucleo di controllo medesimo. Del nucleo di controllo possono far parte anche gli agenti della polizia provinciale e del Corpo forestale, previa stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati.

6. I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché degli articoli successivi in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni, sono notificati al responsabile materiale dell'abuso e ai responsabili di cui all'articolo 5. I citati provvedimenti sono inoltre notificati al progettista, al direttore dei lavori ed al costruttore, se individuabili. Gli stessi provvedimenti sono trasmessi alla provincia.

7. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale redige e pubblica trimestralmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere o alle lottizzazioni di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o del nucleo di controllo di cui al comma 5, delle relative ordinanze di sospensione dei lavori e dei provvedimenti sanzionatori emessi. I dati anzidetti sono contestualmente trasmessi all'Autorità giudiziaria competente, alla Provincia e, tramite l'ufficio territoriale del Governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, in caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dai commi 3 e 4, la Provincia, previo invito al Comune ad adempiere entro il termine fissato, nei successivi trenta giorni, adotta, a mezzo di Commissario ad acta, i provvedimenti eventualmente necessari, ai sensi della presente legge, dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

8 bis. *La corresponsione delle sanzioni pecuniarie alternative ai provvedimenti di demolizione o ripristino dello stato dei luoghi in esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 costituiscono presupposto per la legittimazione dell'edificio attraverso provvedimento del comune.*».

Nota all'art. 106:

– Il testo vigente dell'art. 5, comma 3 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si veda la nota all'art. 105), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5
Responsabilità.

Omissis.

3. Il progettista, per le opere realizzate previa presentazione di denuncia di inizio attività o in presenza del permesso di costruire *conseguito con il procedimento di cui all'articolo 17, comma 12 della l.r. n. 1/2004* nonché il direttore dei lavori, in caso del certificato di agibilità conseguito ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della stessa legge regionale assumono la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità. In caso di attestazioni non veritiere nella dichiarazione *di cui all'articolo 17, comma 1, o all'articolo 21, comma 1 o nella dichiarazione di cui all'articolo 30, comma 1, lettere b) e g) della stessa L.R. n. 1/2004* il comune ne dà comunicazione al competente ordine o collegio professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. In caso di mendacità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.».

Nota all'art. 107:

– Il testo vigente dell'art. 6 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si veda la nota all'art. 105), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6

Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32 della L.R. n. 1/2004, con l'esclusione di quelli di ristrutturazione edilizia previsti alla *lettera c)* del comma 1 dell'articolo 13 della stessa legge regionale, ingiunge al proprietario e ai responsabili dell'abuso, nei termini di cui all'art. 3, comma 3, la rimozione o la demolizione e la remissione in pristino, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. Nell'ordinanza di demolizione sono richiamate le norme di cui ai commi 3 e 4.

3. Se il proprietario o il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, prorogabili di ulteriori trenta giorni su motivata richiesta dell'interessato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio disponibile del comune. L'area acquisita deve consentire l'autonoma utilizzazione del bene e non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3,

definisce la consistenza dell'area da acquisire anche mediante precise indicazioni catastali e, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempreché l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o idrogeologici.

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti a vincolo di inedificabilità, in base a leggi regionali, a previsioni di strumenti urbanistici comunali, di piani territoriali paesistici, nonché di piani di settore, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione della demolizione, l'acquisizione gratuita si verifica a favore del Comune, il quale procede alla demolizione a spese dei responsabili dell'abuso.

8. In caso di opere di ampliamento eseguite su immobili esistenti legittimati, ovvero di opere realizzate nel lotto di pertinenza di edifici con superficie utile coperta non superiore a trenta metri quadri, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, provvede alla sola demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, a spese dei responsabili dell'abuso, senza procedere all'acquisizione dell'area. *Al fine di procedere alla demolizione il dirigente o il responsabile del competente ufficio dispone, contestualmente all'adozione del relativo provvedimento, l'occupazione temporanea dell'area occorrente all'espletamento dei lavori fissandone la relativa durata, prorogabile per motivate necessità, ed all'ultimazione dei lavori l'area è restituita agli aventi titolo.*

9. Il Comune può affidare a terzi per finalità di interesse pubblico la gestione dei beni e dell'area di sedime acquisiti al patrimonio comunale.

10. Per le opere abusive di cui al presente articolo, resta applicabile anche quanto previsto dal comma 9 dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), della L.R. n. 1/2004.

12. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla Provincia e all'Autorità giudiziaria.

13. In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 8.».

Nota all'art. 108:

– Il testo vigente dell'art. 7, comma 1 della legge

regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si veda la nota all'art. 105), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7

Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità.

1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, ivi compresi quelli previsti all'articolo 13, comma 1, lettera c), della L.R. n. 1/2004 eseguiti in assenza del titolo abilitativo o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle previsioni o prescrizioni del titolo abilitativo, nonché a quelle degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi entro un termine congruo non superiore a centoventi giorni stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con ordinanza, da emettere nei termini di cui all'art. 3, comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione o demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

Omissis.».

Nota all'art. 109:

– Il testo vigente dell'art. 8 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si veda la nota all'art. 105), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, con esclusione di quelli di ristrutturazione edilizia previsti alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. n. 1/2004, sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro un termine congruo comunque non superiore a centoventi giorni fissato con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, da emettere nei termini di cui all'art. 3, comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione o la demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell'abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, è irrogata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità degli abusi, da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non può risultare inferiore a 1.000,00 euro.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), della L.R. n. 1/2004.

4. Qualora gli interventi e le opere di cui al comma 1 siano state eseguite su immobili non vincolati ma compresi negli insediamenti di cui agli articoli 18 e 19 del r.r. 7/2010 o nelle aree e negli immobili di cui al comma 2, lettere a) e b)

dell'articolo 4 della l.r. 1/2004, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, su conforme parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'articolo 4, della l.r. n. 1/2004.

5. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla Provincia e all'Autorità giudiziaria.

6. In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 8.

6 bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità dal titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distanze, superficie utile coperta che non eccedano per singola unità immobiliare e per opere pertinenziali il due per cento delle misure progettuali.».

Nota all'art. 110:

– Il testo vigente dell'art. 9 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si veda la nota all'art. 105), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9

Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione.

1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 20 della L.R. n. 1/2004, con esclusione di quelli indicati alla lettere a) e c) del comma 1, realizzati in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro un termine congruo non superiore a centoventi giorni fissato con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, da emettere nei termini di cui all'art. 3, comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione o la demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell'abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, anche in considerazione delle caratteristiche delle opere eseguite rispetto all'organismo edilizio preesistente oggetto di trasformazione, è irrogata una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità dell'abuso, da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non può risultare inferiore a 1.000,00 euro.

3. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro in ragione della gravità dell'abuso.

4. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi regionali o in base a previsioni di strumenti urbanistici comunali, di piani territoriali paesistici, di piani di settore, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria, in relazione all'entità delle opere da 600,00 a 6.000,00 euro, nonché in ragione della gravità dell'abuso.

5. Nel caso di concorrenza di più vincoli di cui ai commi 3 e 4 la sanzione pecuniaria è applicata con le modalità e limiti previsti al comma 3.

6. Qualora gli interventi di cui al comma 4 siano stati eseguiti su immobili non vincolati, ma compresi nelle zone omogenee A, di cui al D.M. n. 1444/1968 o nelle aree e negli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 1/2004 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4, su conforme parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 4, della L.R. n. 1/2004.

7. Fatti salvi i casi in cui si procede alla restituzione in pristino, è corrisposto il contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della L.R. n. 1/2004, se dovuto.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo.

9. Nel caso di interventi edilizi eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in difformità, su suoli di proprietà dello Stato o di Enti pubblici si applicano le disposizioni dell'articolo 35 del D.P.R. n. 380/2001.

10. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla provincia e all'Autorità giudiziaria.

11. In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 8.

11 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 7, comma 2 e all'articolo 7 bis, comma 1 bis della l.r. 1/2004, sottoposti a comunicazione.».

Nota all'art. 111:

– Il testo vigente dell'art. 10 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si veda la nota all'art. 105), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10

Mutamenti di destinazione d'uso realizzati in assenza di titolo abilitativo.

1. I proprietari degli immobili che modificano la destinazione d'uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 33 della L.R. n. 1/2004 sono soggetti alle seguenti sanzioni:

a) nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, da

euro 300,00 a euro 3.000,00, in rapporto alla superficie interessata dall'abuso;

b) nel caso che il mutamento della destinazione d'uso non risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie:

1) euro 50,00 per ogni metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con destinazione finale residenziale, ridotta ad euro 20,00 a metro quadro per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario;

2) euro 100,00 a metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale commerciale, direzionale, o servizi;

3) euro 50,00 per ogni metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale industriale, artigianale o agricola.

2. Contestualmente all'applicazione della sanzione di cui al comma 1, lettera a), il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone sempre il pagamento *del contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della l.r. 1/2004 di cui al comma 5, valido anche ai fini dell'eventuale accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 17, comma 4*, nonché gli adempimenti necessari al rispetto delle normative in materia di standard urbanistici, se dovuti, anche mediante la loro monetizzazione, nonché di quelli in materia sismica, di sicurezza degli impianti, di abbattimento delle barriere architettoniche e di iscrizione al catasto. In caso di mancata ottemperanza da parte dei responsabili dell'abuso nei termini stabiliti il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone il ripristino dello stato preesistente.

3. Nei casi previsti alla lettera b) del comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, contestualmente alla irrogazione della sanzione, la cessazione dell'utilizzazione abusiva dell'immobile, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni decorso il quale si provvede d'ufficio in danno dei responsabili dell'abuso.

4. La sanzione di cui al presente articolo, nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso sia effettuato con gli interventi abusivi di cui agli articoli 7, 8 e 9, si cumula con le sanzioni pecuniarie previste da detti articoli.

5. Fino alla definizione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 24, comma 5 e 25, comma 1, della L.R. n. 1/2004, a fini del contributo di costruzione previsto al comma 2 del presente articolo, i mutamenti di destinazione d'uso sono equiparati alla ristrutturazione edilizia *di cui alla prima riga della Tabella G allegata al decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 1998, n. 373.*».

Nota all'art. 112:

– Il testo vigente dell'art. 11 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si veda la nota all'art. 105), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11

Annullamento del permesso di costruire
o del piano attuativo da parte della Provincia.

1. Fermo restando quanto previsto al comma 13, secondo periodo dell'articolo 21 della l.r. 1/2004, entro dieci anni dalla loro adozione, possono essere annullati dalla Provincia le deliberazioni ed i provvedimenti comunali

che autorizzano interventi edilizi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi comunali, nonché non conformi a prescrizioni del Piano urbanistico territoriale o del Piano territoriale di Coordinamento provinciale o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione; nello stesso termine possono essere annullati gli atti di approvazione di piani attuativi o parti di essi e gli atti e i titoli abilitativi conseguenti non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso o del piano attuativo, al proprietario della costruzione o degli immobili interessati, al progettista, e al Comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine prefissato. La contestazione costituisce avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990.

3. In pendenza delle procedure di annullamento, la Provincia può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il provvedimento di annullamento di cui al comma 1.

4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ordina la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato, salvo quanto previsto al comma 7. Ove il Comune non provveda entro il termine stabilito si applicano le disposizioni dell'articolo 13.

5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

6. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al permesso di costruire acquisito con silenzio – assenso di cui all'articolo 17, comma 12 della l.r. 1/2004, nonché alla segnalazione certificata di inizio attività per gli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c) della stessa l.r. 1/2004, non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico – edilizia vigente alla data della presentazione della istanza di permesso di costruire o della segnalazione.*

7. Con apposito provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, previo accertamento, sono sanati o dichiarati conformi alle previsioni dello strumento urbanistico generale gli interventi realizzati in attuazione del piano attuativo annullato.».

Nota all'art. 113:

– Il testo vigente dell'art. 13 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si veda la nota all'art. 105), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13

Sospensione o demolizione di interventi abusivi

da parte della Provincia.

1. In caso di interventi eseguiti in assenza del titolo abilitativo o in contrasto con il medesimo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, con le prescrizioni del Piano urbanistico territoriale o del Piano territoriale di Coordinamento provinciale, o comunque con la normativa urbanistico-edilizia, qualora il Comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la Provincia può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite, previo invito al Comune ad adempiere entro il termine fissato dalla Provincia stessa. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.

2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso, al proprietario, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al Comune.

3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.

4. Con il provvedimento che dispone la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale i responsabili dell'abuso sono tenuti a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la Provincia dispone l'esecuzione in danno dei lavori.

5. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al permesso di costruire acquisito con silenzio – assenso di cui all'articolo 17, comma 12 della l.r. 1/2004, nonché alla segnalazione certificata di inizio attività per gli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c) della stessa l.r. 1/2004, non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico – edilizia vigente alla data della presentazione della istanza di permesso di costruire o della segnalazione.».*

Nota all'art. 114:

– Il testo vigente dell'art. 17 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si veda la nota all'art. 105), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 17

Accertamento di conformità.

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, con variazioni essenziali o in difformità da esso, ovvero in assenza di *segnalazione certificata di inizio attività* o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1, 8, comma 1, articolo 9, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere la sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati. Ai fini di cui al presente comma è consentito l'adeguamento di eventuali piani attuativi, purché tale

adeguamento risulti conforme allo strumento urbanistico generale vigente e non in contrasto con quello adottato, in conformità alle disposizioni del titolo secondo della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31. Per le violazioni di cui all'articolo 10 il titolo abilitativo a sanatoria è rilasciato se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 23, 24 e 25 della L.R. n. 1/2004. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal titolo abilitativo. L'adeguamento del piano attuativo approvato ai fini di cui al comma 1 comporta il pagamento al Comune di una somma da parte dei proprietari degli immobili interessati da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 in relazione all'entità degli interventi oggetto di adeguamento. Nell'ipotesi di intervento per il quale la normativa non prevede il contributo di costruzione, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento di una somma non superiore ad euro 4.000,00 e non inferiore ad euro 600,00, stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, in relazione all'entità dell'intervento medesimo.

3. Alla richiesta di permesso in sanatoria si applicano le procedure previste all'articolo 17 della L.R. n. 1/2004. Il provvedimento con il quale si dispone l'ammissibilità alla sanatoria comprende la determinazione dell'oblazione e gli adempimenti necessari al rilascio del permesso in sanatoria ed è trasmesso alla Provincia ai sensi del comma 6 dell'articolo 3.

4. *Ove l'intervento realizzato in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa per i casi diversi da quelli di cui al comma 1, risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività a sanatoria, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma di cui al comma 2, primo periodo ovvero, nel caso in cui il calcolo del contributo di costruzione non sia applicabile, la somma non superiore a euro 6.000,00 (seimila) e non inferiore a euro 600,00 (seicento), stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale in relazione all'entità dell'intervento. Alla segnalazione certificata di inizio attività a sanatoria si applica quanto previsto all'articolo 21 della l.r. 1/2004 e, nel caso in cui la verifica di cui al comma 12 dello stesso articolo 21 abbia esito negativo, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale notifica all'interessato la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.*

5. *Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 12 della l.r. 1/2004, la segnalazione di inizio attività nel caso di interventi diversi da quelli previsti all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c) della stessa legge regionale effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento a titolo di sanzione della somma di euro 1.000,00 (mille).*

6. Il titolo abilitativo a sanatoria è condizionato al rilascio delle autorizzazioni o assensi comunque denominati in materia di vincolo geologico,

idrogeologico, in materia igienico-sanitaria, nonché a quanto previsto dall'articolo 40 della L.R. n. 1/2004 ed è sottoposto a quanto disposto al comma 6 dell'articolo 23. 7. Il parere favorevole della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 4 della L.R. n. 1/2004, nonché l'effettuato pagamento della somma ai sensi e per gli effetti degli articoli 160, comma 4 e 167, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, costituiscono presupposto per l'applicazione di quanto stabilito ai commi 2 e 4. Il provvedimento sanzionatorio emesso ai sensi dell'articolo 167, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 è trasmesso alla competente Soprintendenza, che può esercitare le funzioni di cui all'articolo 159, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004.

7 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano anche nel caso di realizzazioni di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in assenza di titolo abilitativo, autorizzazione unica o di comunicazione o in difformità da essi, secondo le procedure previste dalle relative normative.».

Nota all'art. 115:

– La legge regionale 8 giugno 1984, n. 29, recante “Norme urbanistiche ed ambientali modificative ed integrative delle L.R. 3 giugno 1975, n. 40, L.R. 9 maggio 1977, n. 20, L.R. 4 marzo 1980, n. 14, L.R. 18 marzo 1980, n. 19 e L.R. 2 maggio 1980, n. 37”, è pubblicata nel B.U.R. 14 giugno 1984, n. 42.

Nota all'art. 116:

– Il testo vigente dell'art. 62, comma 1 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112” (pubblicata nel B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 62

Funzioni e compiti conferiti alle province.

1. Sono trasferite alle province, che le esercitano avvalendosi del supporto e della consulenza dell'A.R.P.A., come previsto dall'articolo 3 della L.R. 6 marzo 1998, n. 9, le funzioni amministrative in materia di inquinamento delle acque, ed in particolare quelle relative:

- a) al controllo degli scarichi, anche nelle unità geologiche, salvo quelle nelle pubbliche fognature;
- b) alla tutela idrica del sottosuolo;
- c) all'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988;
- d) alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
- e) al monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
- f) al monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne;
- g) alla delimitazione delle zone non balneabili.».

Nota all'art. 117:

– Per la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, si veda la nota all'art. 116.

Nota all'art. 118:

– Il testo vigente dell'art. 19 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese” (pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 19

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

[1. L'articolo 84 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) è sostituito dal seguente:

«Art. 84

Modalità di affidamento delle attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

1. Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) convertito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), a decorrere dal 1° gennaio 2010, le attività relative all'esercizio delle funzioni di concessione delle provvidenze economiche nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità sono affidate all'INPS che le esercita con la massima efficienza e trasparenza.

2. Ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, le commissioni mediche operanti presso le Aziende unità sanitarie locali, sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS.

3. La Regione stipula con l'INPS, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento di cui al comma 1.

4. La convenzione di cui al comma 3 definisce, in particolare, le modalità concernenti:

- a) procedure e scambio di dati reciproco, anche attraverso cooperazione applicativa, tra sistema informativo INPS e sistemi informatici della Regione, in ordine alle fasi del procedimento di cui al comma 1;
- b) gli standard di sicurezza di trasmissione dei dati personali;
- c) lo svolgimento, da parte dell'INPS, dell'attività istruttoria e di concessione delle provvidenze economiche;
- d) la gestione amministrativa delle provvidenze economiche, compresi i relativi controlli di permanenza del diritto anche nella fase transitoria;
- e) la tutela della privacy;
- f) lo svolgimento di attività di monitoraggio e verifica delle attività previste dalla convenzione.

5. Le domande per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, presentate entro il 31 dicembre 2009, seguono l'iter procedurale previsto dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009.

6. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici aggiuntivi di cui all'articolo 130, comma 2 del D.Lgs. 112/1998.]. Abrogato.

2. L'articolo 85 della L.R. n. 3/1999 è abrogato.

3. L'articolo 86 della L.R. n. 3/1999 è abrogato.».

Nota all'art. 119:

– La legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, recante «Norme per la pianificazione urbanistica territoriale» (pubblicata nel S.S. al B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 19 novembre 2001, n. 28 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 28 novembre 2001, n. 58), 14 giugno 2002, n. 9 (in B.U.R. 26 giugno 2002, n. 28), 31 luglio 2002, n. 14 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 14 agosto 2002, n. 36), 18 febbraio 2004, n. 1 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 25 febbraio 2004, n. 8), 3 novembre 2004, n. 21 (in B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47), 22 febbraio 2005, n. 11 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11) e 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.).

Il testo vigente dell'art. 15, comma 5, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15
Aree boscate.

Omissis.

5. Le aree boscate, le praterie naturali, i pascoli permanenti e le aree al di sopra di metri 900 (novecento) di altitudine sul livello del mare, non sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

Omissis.».

Nota all'art. 120:

– Il testo vigente dell'art. 22 bis della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (si veda la nota all'art. 119), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 22-bis
Oliveti.

1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni regionali di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), rappresentano un elemento identitario del territorio umbro.

2. Il PPR, il PTCP ed il PRG, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, dettano norme che salvaguardano le aree di produzione, limitando le eventuali trasformazioni ai fini edilizi e infrastrutturali e prevedendo modalità e termini per l'eventuale obbligo di reimpianto.

3. I piani attuativi, i progetti edilizi, nonché quelli di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto del comma 2, possono prevedere anche l'espianto delle parti di oliveto strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, indicando il reimpianto in sito diverso.

4. L'autorizzazione all'abbattimento degli olivi è concessa dal comune territorialmente competente nei seguenti casi:

a) qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a cause non rimovibili;

b) alberi che per eccessiva fittezza dell'impianto rechino danni all'oliveto;

c) per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

d) per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo rilascio della certificazione dei centri autorizzati di assistenza agricola (C.A.A.) ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g) e l) della legge 7 marzo 2003, n. 38).».

Nota all'art. 121:

– Il testo vigente dell'art. 41 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (si veda la nota all'art. 119), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 41
Aviosuperfici.

1. La Provincia, attraverso il PTCP, può individuare e promuovere, d'intesa con i comuni interessati, le aviosuperfici di interesse locale idonee al trasporto di passeggeri e allo sviluppo turistico, le quali assolvono anche a dotazioni territoriali e funzionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettere f) e g) del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7.

2. I comuni perimetrano, anche in attuazione del comma 1, nel rispetto delle normative di settore, le aree per le aviosuperfici nella parte strutturale del PRG, anche con apposita variante ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della l.r. 11/2005, prevedendo le relative strutture pertinenziali di servizio, nonché definendo le servitù e i vincoli gravanti sulle aree circostanti, al fine di garantire la sicurezza e ridurre l'inquinamento acustico. Le previsioni del PRG che interessano le aree agricole anche di particolare interesse agricolo, sono consentite previa valutazione della qualità ambientale e produttiva delle zone interessate, a condizione che, al momento della cessazione dell'attività, le relative aree siano riambientate mediante la rimozione di manufatti e attrezzature.

3. L'attuazione di quanto indicato al comma 2 può avvenire su iniziativa sia pubblica che privata.

3 bis. Le dotazioni territoriali per parcheggi al servizio dell'aviosuperficie sono dimensionate in rapporto all'effettiva necessità.».

Nota all'art. 122:

– Per la legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, si veda la nota all'art. 119.

Nota all'art. 123:

– Il testo vigente dell'art. 65 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (si veda la nota all'art. 119), come

modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 65

Interventi edificatori consentiti nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie.

1. Gli edifici esistenti a destinazione residenziale, produttivi e per servizi alla data del 13 novembre 1997, ubicati nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie, possono essere oggetto degli interventi previsti dalla vigente normativa regionale per le zone agricole, comunque nel rispetto delle norme del codice della strada e relativo regolamento attuativo, nonché delle norme in materia di ferrovie, di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

2. Gli interventi di ampliamento di edifici da effettuare ai sensi del comma 1 sono consentiti nel lato opposto a quello fronteggiante la strada, fatta salva la possibilità di sopraelevare gli stessi edifici per esclusivi motivi igienico-sanitari o di adeguamento alla normativa antisismica.

3. Sono consentiti interventi anche di parziale demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, con ricostruzione anche in sito diverso, purché, in tali casi, la ricostruzione, comprensiva dell'eventuale ampliamento da realizzare ai sensi del comma 1, avvenga ad una distanza dalla strada maggiore di quella esistente e sempreché conforme alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento. *Nel caso di ricostruzione conseguente a demolizioni integrali di edifici, la ricostruzione avviene in arretramento sul limite esterno della fascia di rispetto stradale interessata con le modalità previste all'articolo 7, comma 3 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione) ovvero, nel caso in cui le condizioni orografiche o relative a proprietà fondiaria non lo consentano, l'edificio può essere ricostruito sul limite esterno della fascia di rispetto relativa al lato opposto della sede stradale, come previsto allo stesso articolo 7, comma 3, secondo periodo del r.r. 9/2008.* In caso di interventi ricadenti nelle fasce di rispetto ferroviario, la ricostruzione deve avvenire con le modalità previste dal D.P.R. n. 753/1980.

4. Il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, limitatamente agli ampliamenti e alle ristrutturazioni con mutamento di destinazione d'uso, all'interno delle fasce di rispetto, è subordinato a un preventivo atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle opere da realizzare, in caso di espropriazione, per l'ampliamento delle sedi viarie o ferroviarie.»

Nota all'art. 124:

– Per la legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, si veda la nota all'art. 119.

Nota all'art. 125:

– Il testo vigente dell'art. 3, comma 4 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, recante «Testo unico regionale per le foreste» (pubblicata nel S.O. n. 1 al

B.U.R. 28 novembre 2001, n. 58), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3

Funzioni e compiti in materia forestale.

Omissis.

4. È trasferito ai comuni il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera g) del comma 3, quando gli alberi e le specie erbacee ed arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali.

Omissis.»

Nota all'art. 126:

– Il testo vigente dell'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25, recante «Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 e alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15» (pubblicata nel B.U.R. 16 dicembre 2009, n. 56), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6

Ulteriori sanzioni e controlli.

1. Nel caso di violazione delle norme in materia di riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), in aggiunta alle sanzioni ivi previste, è comminata la sanzione ulteriore dell'esclusione dalla liquidazione dei benefici previsti nel Piano di Sviluppo Rurale e da qualsiasi altro contributo erogato dalla Regione anche per conto di altri soggetti pubblici.

1 bis. L'esclusione dei benefici di cui al comma 1 si applica ai soli contributi a superficie e limitatamente alle superfici sulle quali è stata commessa la violazione.

2. Qualora gli ATI non raggiungano, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'apposito regolamento, ovvero non mantengano negli anni successivi l'efficacia del bilancio idrico di ATI, la Regione provvede a:

a) non concedere contributi finanziari per nuovi interventi di adduzione o captazione;

b) aumentare, per almeno il doppio, il canone di concessione delle acque pubbliche per uso idropotabile.

3. Gli ATI, per le attività di controllo e valutazione sul ciclo delle acque, si avvalgono del supporto e della consulenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), previa stipula di apposita convenzione che regoli anche gli aspetti economici, da redigere su schema approvato dalla Giunta regionale.»

Nota all'art. 127:

– Il testo vigente dell'art. 4 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13, recante «Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8» (pubblicata nel B.U.R. 16 marzo 2005, n. 12), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4

Formazione degli operatori.

1. La Regione anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole e/o agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale *ovvero tramite altri soggetti giuridici di natura pubblico-privata*, istituisce corsi di formazione di operatore di fattoria didattica e di aggiornamento per imprenditori agricoli e operatori agrituristiche che intendono attivare nelle loro aziende una fattoria didattica.

1 bis. I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 istituiti dalla Regione tramite soggetti pubblico-privati, devono essere previsti nell'ambito di documenti di programmazione regionale.

2. La frequenza ai corsi è obbligatoria e al termine del corso ai partecipanti viene rilasciato un attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica.

3. Sono esonerati dalla partecipazione ai corsi coloro che dimostrano di aver esercitato l'attività di animazione didattica per almeno due anni in strutture regionali umbre o di altre regioni.».

Nota all'art. 128:

– La legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, recante «Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale», è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 8 ottobre 2003, n. 42.

Nota all'art. 129:

– Il testo vigente dell'art. 60 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, recante «Legislazione turistica regionale» (pubblicata nel B.U.R. 29 dicembre 2006, n. 60), modificato dalla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (in S.O. n. 3 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9) e integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 60

Superfici, altezze e volumi.

1. Le unità abitative delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e delle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale hanno le dimensioni minime fissate alle allegate tabelle N) e O).

1 bis. In caso di realizzazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere attraverso l'utilizzazione di edifici esistenti già destinati a residenza e legittimati ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del r.r. 9/2008, le superfici dei locali e le altezze minime interne degli stessi di cui alle tabelle "N" ed "O", nonché i rapporti aeroilluminanti dei locali medesimi possono essere confermati in base alla misure previste negli edifici esistenti.

2. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa edilizia, con norme regolamentari, può individuare, sentite le amministrazioni competenti, specifiche e motivate deroghe a superfici, altezze e volumi delle unità abitative in relazione alla natura dell'immobile e in coerenza con la tipologia ricettiva.».

Nota all'art. 130:

– Il testo vigente dell'art. 7 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5, recante «Disciplina delle modalità di

vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche» (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 3 febbraio 2010, n. 6), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7

Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle opere ed alle costruzioni in zona sismica concernenti:

a) tutti i lavori di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione e i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente che compromettono la sicurezza statica della costruzione ovvero riguardano le strutture o alterano l'entità e/o la distribuzione dei carichi;

b) alle varianti sostanziali ai progetti relativi agli interventi di cui alla lettera a).

2. Agli effetti della presente legge per variante sostanziale al progetto ai fini sismici si intende quella che comporta qualunque intervento sulle strutture, salvo quanto previsto alla lettera b) del comma 3.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua:

a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità;

a bis) gli interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità;

b) i casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale.

4. Ai casi di cui alle lettere a) e b), del comma 3 non si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo, salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 13.

4 bis. Ai casi di cui alla lettera a bis), del comma 3 si applicano le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13.».

Nota all'art. 131:

– Il testo vigente dell'art. 8 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (si veda la nota all'art. 130), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8

Autorizzazione sismica.

1. Nelle Zone 1 e 2, definite ad alta e media sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, i lavori di cui all'articolo 7, comma 1 non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001, rilasciata dall'autorità competente. *Nelle medesime Zone 1 e 2 fanno eccezione gli interventi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a bis), ai quali si applicano le disposizioni specificate all'articolo 7, comma 4 bis.*

2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Zone 3, a bassa sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001:

a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 380/2001;

b) i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli

edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all'articolo 20, comma 4 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) e di cui agli Allegati A e B alla Delib.G.R. 19 novembre 2003, n. 1700 (Specificazioni alla Delib.G.R. 18 giugno 2003, n. 852 di classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria e attuazione dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274, art. 2, commi 3, 4 e 5);

d) le sopraelevazioni di cui all'articolo 90, comma 1 del D.P.R. 380/2001.

3. L'autorizzazione sismica preventiva è rilasciata, previo controllo sui progetti da parte dell'autorità competente, con le modalità di cui all'articolo 15.

4. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all'articolo 90, comma 2 del D.P.R. 380/2001.

5. *Gli interventi oggetto dell'autorizzazione sismica devono avere inizio entro quattro anni dalla data di rilascio della stessa.*

6. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) anche alla provincia competente.».

Nota all'art. 132:

– Il testo vigente dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (si veda la nota all'art. 130), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica.

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 7 e 8 presenta la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sismica, di cui all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001, allo Sportello unico per l'edilizia del comune competente per territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l'asseverazione di cui all'articolo 13, la ricevuta di versamento del rimborso forfetario di cui all'articolo 19 e il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto dal progettista abilitato in conformità alle disposizioni contenute all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001 e secondo le norme tecniche sulle costruzioni. Lo Sportello unico trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta con l'allegata documentazione alla provincia competente per territorio.

2. Il soggetto interessato può presentare la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, corredata dalla relativa documentazione, direttamente alla provincia competente per territorio.

3. La provincia competente per territorio, a seguito di verifica della regolarità e della completezza della richiesta e della documentazione allegata, trasmette il relativo provvedimento di autorizzazione o di diniego al richiedente e al comune competente per territorio, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere *sospeso* una sola volta dal responsabile del procedimento, entro *trenta giorni* dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la richiesta di chiarimenti e/o documenti che

integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di cui al comma 3 *continua a decorrere* dalla data di ricezione della documentazione integrativa o dei chiarimenti richiesti.

4 bis. *In ogni caso il periodo di sospensione di cui al comma 4 non può essere superiore a trenta giorni.*

5. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto, dell'asseverazione e della ricevuta di versamento del rimborso forfetario, nei modi e nei termini prescritti dal presente articolo, è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del D.P.R. 380/2001.».

Nota all'art. 133:

– Il testo vigente dell'art. 10 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (si veda la nota all'art. 130), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10

Preavviso scritto e deposito dei progetti
nelle zone a bassa sismicità.

1. L'inizio dei lavori relativo alle opere e alle costruzioni di cui all'articolo 7, comma 1, nelle Zone 3 a bassa sismicità è subordinato alla presentazione del preavviso scritto e al deposito del progetto esecutivo, insieme con la ricevuta di versamento del rimborso forfetario di cui all'articolo 19, l'asseverazione di cui all'articolo 13, con le modalità di cui all'articolo 11. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Il progetto esecutivo è redatto dal progettista abilitato, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 93 del D.P.R. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.

3. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto, dell'asseverazione e della ricevuta di versamento del rimborso forfetario, nei modi e nei termini prescritti dall'articolo 11, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del D.P.R. 380/2001.

4. *Gli interventi oggetto del progetto esecutivo riguardante le strutture devono avere inizio entro quattro anni a decorrere dalla data di rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito.*

5. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 16, comma 3 della L.R. n. 1/2004 anche alla provincia competente.».

Nota all'art. 134:

– Il testo vigente dell'art. 18 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (si veda la nota all'art. 130), modificato dalla legge regionale 3 agosto 2010, n. 17 (in B.U.R. 5 agosto 2010, n. 36, E.S.) e modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18

Collaudo statico.

1. *Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme tecniche vigenti, con le limitazioni e per le fattispecie ivi*

individuare, per gli interventi edilizi di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 8, comma 2 è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate (5).

2. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 9, ed al preavviso scritto per il deposito di cui all'articolo 11, il committente è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico.

3. Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione alla provincia ed al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la provincia.

4. Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. 380/2001, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.

4 bis. Per il collaudo degli interventi di ricostruzione post terremoto del 1997 e successivi, al fine di evitare disparità di trattamento ed assicurare uniformità al completamento del processo di ricostruzione, continuano a valere le indicazioni dei dispositivi regolamentari e tecnici già predisposti in materia. Qualora gli interventi siano redatti o aggiornati in base alle norme tecniche vigenti, si applicano le disposizioni in materia di collaudo previste dalle stesse norme.».

Nota all'art. 135:

– Il testo vigente dell'art. 19 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (si veda la nota all'art. 130), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 19

Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli.

1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 10 è dovuta, da parte dei soggetti richiedenti, la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli da parte delle strutture tecniche competenti.

2. *L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento sono stabiliti dalle province in misura differenziata in relazione alle modalità di controllo di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'articolo 15 e nel rispetto del successivo comma 3.*

3. *Il rimborso forfettario di cui al comma 1:*

a) non è corrisposto nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi e negli altri casi stabiliti con apposito atto dalla Giunta regionale;

b) è corrisposto, in forma ridotta:

1) per le opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni,

2) per opere di uso pubblico purché previsto in appositi atti o convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni,

3) per edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato ed edifici strumentali alle attività di cui sopra,

4) per l'edilizia seriale, ove per seriale si intende composta da identiche strutture poste in successione o realizzate

nella medesima area con un'unica richiesta di autorizzazione o deposito;

c) è differenziato, per le opere valutabili in metri cubi, sulla base di classi di volumi con importi progressivamente decrescenti, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;

d) per le opere di adeguamento e di miglioramento sismico, l'importo valutato sull'intera volumetria e calcolato ai sensi della lettera c), è ridotto del cinquanta per cento.

4. Le risorse derivanti dal versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie sono rimosse dalla provincia competente per territorio e concorrono, esclusivamente, alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti.

5. Le province che esercitano l'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 trasmettono alla Regione, entro il 30 marzo di ogni anno, un rendiconto dettagliato inerente le attività di vigilanza e controllo attuate nell'anno solare precedente, l'ammontare delle entrate derivanti dai rimborsi forfettari di cui al comma 1 e dalle sanzioni di cui all'articolo 20, delle spese sostenute, dei costi di gestione e del personale.

6. La Regione, a titolo di contributo per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, definisce il finanziamento annuale da ripartire tra le province sulla base dei criteri individuati da apposito atto della Giunta regionale.

7. La quota di cui al comma 6 ricomprende anche le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 102 del D.P.R. 380/2001, salvo l'obbligo di esplicitare nel rendiconto di cui al comma 5 l'importo delle somme recuperate ai sensi dello stesso articolo 102.».

Nota all'art. 136:

– Il testo vigente dell'art. 3 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, recante "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3

Ambito di applicazione.

1. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni della presente legge i piani o programmi la cui approvazione compete alla Regione e agli enti locali. La valutazione riguarda i piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Essa ricomprende una valutazione di conformità paesaggistica rispetto al Piano Paesaggistico regionale (PPR), di cui viene dato atto nel parere motivato ambientale.

2. La valutazione viene effettuata per i piani o programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di

localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni;

b) che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, richiedono la valutazione d'incidenza ambientale, di seguito denominata VINCA, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni.

3. L'Autorità competente effettua la VAS, previa procedura di Verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata di cui all'articolo 9, nei casi:

a) di piani e programmi, di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che riguardano varianti minori;

b) di piani e programmi, ancorché non ricompresi tra quelli di cui al comma 2, che comunque definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti suscettibili di determinare impatti significativi sull'ambiente.

4. Sono esclusi dal campo di applicazione della VAS:

a) i piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti da segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari e di bilancio e i documenti previsionali e programmatici;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per la pubblica incolumità;

d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovrazionale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli organi dalla stessa indicati;

e) i piani e programmi, compresi gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, qualora non ricorra nessuna delle due condizioni di cui al comma 2 lettere a) e b).

4 bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 4, sono esclusi dal campo di applicazione della VAS le varianti di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 3 bis, 4, 5 e 9 bis della l.r. 11/2005, i piani attuativi, i programmi urbanistici, gli interventi relativi a procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive ed edilizia (SUAPE), relativi a piani regolatori comunali approvati ai sensi delle ll.rr. 31/1997 e 11/2005. Ai fini dell'esclusione dalla VAS il comune valuta ed attesta che tali strumenti urbanistici non comportano impatti significativi sull'ambiente, con le modalità previste all'articolo 8 bis, comma 2 della l.r. 11/2005.

5. Sono esclusi, previa autocertificazione del Proponente o dell'Autorità procedente, i piani attuativi e i programmi urbanistici di cui all'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali già sottoposti a VAS.

5 bis. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 152/2006, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o

della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.».

Nota all'art. 137:

– Il testo vigente dell'art. 2 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante "Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 11 agosto 1999, n. 44), modificato ed integrato dalle leggi regionali 7 dicembre 2005, n. 26 (in S.O. al B.U.R. 14 dicembre 2005, n. 52), 16 febbraio 2010, n. 15 (in S.O. n. 3 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2 Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per decreto, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 sulla riforma della disciplina del commercio;

a bis) per esercizi di vicinato: quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq;

b) per esercizi non di vicinato, le medie, le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali superiori alle soglie degli esercizi di vicinato *di cui alla lettera a bis);*

c) per anni di attività di un esercizio commerciale, il periodo di tempo, espresso in anni interi, decorso dal momento del rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'esercizio, indipendentemente da eventuali interruzioni di attività o mutamenti di titolarità;

d) per personale dipendente di esercizi accorpati o concentrati, ai fini delle priorità e degli automatismi di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del decreto, non solo i dipendenti in senso stretto, ma anche i titolari, i coadiutori ed i soci lavoratori legati all'impresa da rapporto di lavoro, a tempo pieno o part-time, purché regolarmente costituito in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

e) per rilocalizzazione di una grande struttura di vendita, la cessazione di una iniziativa commerciale in un Comune con rinuncia e riconsegna dell'autorizzazione ed il contestuale rilascio di nuova autorizzazione in altro Comune della medesima zona ad alta densità commerciale;

f) per centro storico di un Comune o di una frazione, l'area a tal fine individuata nello strumento urbanistico generale del Comune o con ulteriore atto del Consiglio comunale o, in attesa di tale individuazione, l'area compresa entro le mura storiche, o corrispondente al nucleo storico della città o frazione laddove dette mura non esistono;

g) per comuni a vocazione turistica, città d'arte e loro parti del territorio di rilevanza turistica, i comuni e le parti di essi individuate sulla base dei criteri previsti dall'articolo 26;

h) per superficie di vendita di un esercizio di vicinato, di una media o di una grande struttura di vendita e di un centro commerciale, la sola superficie destinata alle attività commerciali al dettaglio disciplinate dal decreto, con esclusione della superficie destinata a pubblici esercizi, attività artigianali ed altre attività;

h-bis) per prodotto tipico un prodotto le cui caratteristiche o processi di lavorazione risultano consolidati nel tempo e legati a particolari luoghi geografici che per le loro peculiarità ambientali, sociali e storiche ne fanno un qualcosa di unico nel genere, con una differenziazione qualitativa riconosciuta a livello locale.

1-bis. Abrogato.».

Nota all'art. 138:

– Il testo vigente dell'art. 3, comma 1 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (si veda la nota all'art. 137), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3

Classificazione dei comuni.

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti dimensionali di cui all'art. 4, comma 1, lettere e) ed f) del decreto, nonché di ogni altra disposizione contenuta nella presente legge che faccia riferimento a categorie dimensionali-economiche dei comuni, gli stessi sono suddivisi nelle seguenti classi:

- Classe I - Comprendente i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- Classe II - Comprendente i comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti;
- Classe III - Comprendente i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti;
- Classe IV - Comprendente i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Omissis.».

Nota all'art. 139:

– Per la legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, si veda la nota all'art. 137.

Nota all'art. 140:

– Il testo vigente dell'art. 12 bis, comma 1 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (si veda la nota all'art. 137), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12-bis

Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita.

1. *Fatto salvo quanto previsto per gli esercizi di vicinato di cui al comma 1, dell'articolo 4 bis*, l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 4 e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta.

Omissis.».

Nota all'art. 141:

– Il testo dell'art. 111 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai

servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" (pubblicata nel S.O. n. 3 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«[Art. 111

Portale dello Sportello unico.

1. La Regione, attraverso il Consorzio Sistema informativo regionale S.I.R. della Regione Umbria di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 (Assetto istituzionale ed erogazione del complesso informativo e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione dell'Umbria) e sue successive modificazioni e integrazioni, realizza il Portale dello Sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.

2. All'interno del Portale è istituita una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi. La banca dati è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/123/CE. In tale ambito la banca dati fornisce, in particolare, le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.

3. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate dalla Giunta regionale con apposito atto.

4. L'atto di cui al comma 3 è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione alle competenze esclusive statali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione e ai fini dell'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche.] Abrogato.».

Note all'art. 142, commi 1, lett. a), 2, 3 e 4:

– La legge regionale 31 marzo 2011, n. 5, recante "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013", è pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15.

– La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria", è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11.

Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) è il seguente:

«Art. 27

Legge finanziaria regionale.

Omissis.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis.

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».

Note all'art. 143, commi 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12:

- Per il testo dell'art. 40 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, si vedano le note all'art. 1, commi 1 e 2.
- Per il testo dell'art. 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si veda la nota all'art. 52.
- Il testo dell'art. 12 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 40, commi 1 e 5), è il seguente:

«Art. 12

Norme regolamentari.

1. La Regione con norme regolamentari, sentito il Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34:

- a) detta criteri per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione;
- b) dà applicazione alle norme della presente legge in materia di contributo di costruzione;
- c) stabilisce i requisiti e le modalità ai fini della formazione dell'elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici di cui all'art. 4, comma 4, lettera b);
- d) definisce le modalità di verifica del mancato rilascio da parte degli organi competenti del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 11, ai fini della formazione dell'elenco di cui all'articolo 39, commi 9 e 10;
- d-bis) detta criteri per le norme regolamentari dell'attività edilizia di cui all'art. 5-bis.».

- Per il testo dell'art. 45 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si veda la nota all'art. 86.

- Per il testo dell'art. 3 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, si veda la nota all'art. 50.

- Per il testo degli artt. 7, 8, 9 e 19 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5, si vedano le note agli artt. 130, 131, 132 e 135.

Note all'art. 144, commi 1 e 2:

- La legge regionale 9 agosto 1991, n. 21, recante “Prime norme sul procedimento amministrativo”, è pubblicata nel B.U.R. 21 agosto 1991, n. 40.

- La legge regionale 5 settembre 1994, n. 31, recante “Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi”, è pubblicata nel B.U.R. 14 settembre 1994, n. 42.

Nota all'art. 145:

- Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia” (pubblicato nella G.U. 13 maggio 2011, n. 110), è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160).

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

- Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), è il seguente:

«Art. 38.

Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
